

55.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Risoluzione in Commissione:</b>		<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
Vido .....	7-00070 2757	Morselli .....	4-03284 2768
		Morselli .....	4-03285 2770
<b>Interpellanza:</b>		Colosimo .....	4-03286 2775
Brunetti .....	2-00191 2758	Turci .....	4-03287 2775
		Salino .....	4-03288 2776
<b>Interrogazione a risposta orale:</b>		Canesi .....	4-03289 2778
Taradash .....	3-00230 2759	Fragala .....	4-03290 2778
		Morselli .....	4-03291 2779
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		Morselli .....	4-03292 2779
Commisso .....	5-00326 2760	Calderoli .....	4-03293 2779
Bellomi .....	5-00327 2760	Buontempo .....	4-03294 2780
Galletti .....	5-00328 2760	Menia .....	4-03295 2780
Incorvaia .....	5-00329 2761	Pezzoli .....	4-03296 2782
Galletti .....	5-00330 2762	Pezzoli .....	4-03297 2783
Nardone .....	5-00331 2762	Mormone .....	4-03298 2783
Crucianelli .....	5-00332 2763	Mormone .....	4-03299 2784
Boffardi .....	5-00333 2764	Barra .....	4-03300 2784
Boghetta .....	5-00334 2766	Vito .....	4-03301 2785
Nardone .....	5-00335 2766	Devetag .....	4-03302 2785
		Novelli .....	4-03303 2786
		Muratori .....	4-03304 2787
		Paissan .....	4-03305 2788

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

	PAG.		PAG.		
Molinaro .....	4-03306	2788	D'Alema .....	4-00588	VIII
Molinaro .....	4-03307	2789	D'Alema .....	4-00738	VIII
Molinaro .....	4-03308	2789	De Benetti .....	4-01298	IX
Molinaro .....	4-03309	2790	Evangelisti .....	4-01624	XI
Valensise .....	4-03310	2791	Garavini .....	4-00910	XIII
Canesi .....	4-03311	2791	Gerbaudo .....	4-02145	XIV
Canesi .....	4-03312	2791	Incorvaia .....	4-02152	XV
Tremaglia .....	4-03313	2792	Landolfi .....	4-02126	XVI
Tremaglia .....	4-03314	2793	Lenti .....	4-02367	XVI
Tremaglia .....	4-03315	2793	Lia .....	4-00677	XVIII
Valensise .....	4-03316	2794	Marengo .....	4-00530	XIX
Carli .....	4-03317	2794	Marengo .....	4-01181	XXI
Arata .....	4-03318	2795	Marengo .....	4-02131	XXII
Nardone .....	4-03319	2795	Marengo .....	4-02343	XXIII
Fragala .....	4-03320	2796	Martinat .....	4-00012	XXIII
Novi .....	4-03321	2797	Mattioli .....	4-02275	XXVII
Mazzocchi .....	4-03322	2797	Menia .....	4-02284	XXVII
Mazzocchi .....	4-03323	2798	Molgora .....	4-02201	XXVIII
Lazzarini .....	4-03324	2799	Moroni .....	4-02226	XIX
Widmann .....	4-03325	2799	Muzio .....	4-00931	XXX
Fragala .....	4-03326	2800	Negri Magda .....	4-00926	XXXIV
			Nespoli .....	4-01006	XXXV
<b>Apposizione di una firma ad una Interpel-</b>			Parenti Nicola .....	4-01609	XXXVI
<b>lanza</b>		2801	Pecoraro Scanio .....	4-00854	XXXVIII
			Pecoraro Scanio .....	4-00981	XXXVIII
<b>Apposizione di firme ad una interroga-</b>			Perinei .....	4-02030	XXXIX
<b>zione</b>		2801	Petrelli .....	4-00604	XL
			Polenta .....	4-02315	XI
<b>ERRATA CORRIGE</b>		2801	Reale .....	4-02264	XLII
			Rivera .....	4-01405	XLIV
<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta</b>			Rossi Oreste .....	4-02233	XLV
<b>risposta scritta alla Presidenza:</b>			Rotundo .....	4-00892	XLII
Arrighini .....	4-02161	III	Sparacino .....	4-00523	XLII
Caselli .....	4-02167	III	Storace .....	4-00220	XLIII
Colosimo .....	4-02279	IV	Ucchielli .....	4-01265	XLIX
Colucci .....	4-02111	V	Widmann .....	4-00605	L
Colucci .....	4-02158	V	Zacchera .....	4-01468	LI
Corleone .....	4-00764	VII	Zocchi .....	4-01852	LII

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La IX Commissione,  
considerato:

la mancanza, da parte del potere politico a livello nazionale e regionale, di ogni pronunciamento sulla concreta volontà non solo del prolungamento, ma anche del mantenimento della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo;

che l'Ente Ferrovie dello Stato Spa, sta disincentivando l'utilizzo del treno, attraverso una precisa e pervicace azione di taglio delle corse, peggioramento degli orari, dismissione dei servizi merci e la soppressione dei finanziamenti relativi alla

già programmata ed iniziata realizzazione delle gallerie « Monte Zucco » e « Perarolo »;

impegna il Governo

a prendere tutte le iniziative che si ritengano opportune per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini;

attraverso contratti di servizio tra lo Stato e le regioni, a prevedere precisi impegni finanziari a favore dell'irrinunciabile necessità socio-economica del mantenimento e del prolungamento della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo;

a provvedere al finanziamento delle opere sospese per non vanificare i cospicui finanziamenti stanziati per le opere già eseguite.

(7-00070)

« Vido, Bampo ».

**INTERPELLANZA**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo, per sapere — premesso che:

con una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicata con grande risalto dalla stampa nazionale, il Ministro Sergio Berlinguer ha criticato duramente il Ministro degli affari esteri onorevole Martino per aver impedito, fino ad oggi, l'attribuzione delle deleghe in materia al Ministro per gli italiani nel mondo;

la lettera ha scatenato le reazioni di alcuni esponenti della maggioranza e segnatamente di Alleanza nazionale, che hanno espresso il timore che il Ministro Berlinguer voglia estromettere dalle politiche governative sugli italiani emigrati, il sottosegretario agli esteri Vincenzo Trantino;

sta di fatto che da oltre tre mesi dalla formazione del Gabinetto Berlusconi rimangono del tutto ignoti all'opinione pubblica e al Parlamento, le prerogative, gli indirizzi politici, i campi d'intervento, le risorse disponibili del nuovo Ministero per gli italiani nel mondo —:

se il conflitto politico tra i Ministri Berlinguer e Martino sottintenda la volontà del Governo di sopprimere, vista l'inutilità, il Ministero degli italiani nel mondo;

se invece il Governo intenda intervenire attribuendo deleghe in materia al Ministro Berlinguer ed, in caso di affermazione positiva, a quali campi esse attingono, a quali risorse il neo Ministero può attingere e come s'intenda coordinare le nuove prerogative con quelle analoghe da sempre di competenza del Ministero degli affari esteri;

quali siano il programma e l'iniziativa politica del Governo per gli italiani nel mondo.

(2-00191) « Brunetti, Crucianelli, Boffardi ».

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

TARADASH, BONINO, STRIK LIEVERS, VITO, CALDERISI e VIGEVANO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

come ogni autunno, è in ripresa nelle valli della provincia di Brescia l'incivile bracconaggio « stagionale », perpetrato attraverso l'uso delle trappole ad « archetto », che provocano la straziante morte di un incalcolabile numero di uccelli insettivori (pettirossi, capinere, usignoli, scriccioli, ecc.) soggetti ad assoluta tutela legislativa, già dal testo unico sulla caccia 1016 del 1941, per la loro particolarità nell'ecosistema;

tale bracconaggio è attualmente punito con le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993;

le rituali disposizioni che le Autorità locali emanano periodicamente per invitare i locali Organi di polizia ad intervenire, sono sistematicamente ignorate, come dimostra il ripetersi di questo barbaro bracconaggio caratteristico del bresciano;

tale fenomeno costituisce una vergogna nazionale —:

se i Ministri interessati non intendano emanare con urgenza disposizioni adeguatamente rigide alle Autorità competenti, disponendo di procedere all'identificazione e alla denuncia dei bracconieri, che piazzano indisturbati le trappole in prossimità delle loro cascine e lungo i sentieri che portano ai capanni di caccia, affinché alle consuete circolari seguano finalmente delle azioni concrete;

se i Ministri interessati non intendano adottare provvedimenti disciplinari, e in tal caso quali, nei confronti di chi, con le continue omissioni di atti d'ufficio favorisce, di fatto, una plateale violazione alle leggi dello Stato, in ossequio ai locali padrini dei bracconieri. (3-00230)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**COMMISSO, VIGNALI, NADIA MASINI e SBARBATI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sta suscitando sconcerto e un certo malessere tra gli insegnanti l'introduzione delle nuove schede di valutazione nelle scuole elementari;

alcuni degli obiettivi delle singole discipline, rispetto ai quali i maestri dovranno esprimere le loro valutazioni, non solo sono formulate con una terminologia piuttosto oscura, ma risultano non adeguati a rilevare la maturazione di bambini la cui età va dai 6 ai 10 anni;

di questi alunni verrà valutata, tra le altre, la capacità di « comprendere eventi e trasformazioni essenziali del proprio ambiente, della storia del nostro Paese e dell'umanità », quella di « conoscere e comprendere le principali forme di organizzazione sociale, anche in rapporto alle diverse culture » quella di « elaborare semplici ipotesi e spiegazioni verificandole con appropriate tecniche di indagine »;

la delineazione degli obiettivi, tra l'altro, è uguale per tutti i cinque anni della scuola elementare e non tiene conto della gradualità e della progressività con cui essi possono essere perseguiti in base all'età;

quali iniziative intenda mettere in atto per rendere la valutazione — che è importante momento della vita scolastica — uno strumento proficuamente utilizzabile dai docenti, accessibile per chiarezza terminologica alla comprensione delle famiglie, anche mediante una formulazione che si avvalga di indicatori che rilevino in modo inequivocabile obiettivi congrui all'evoluzione delle bambine e dei bambini in età scolare. (5-00326)

**BELLOMI e PIZZICARA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 « Attuazione della Direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali » prevede al comma 1, che sulle etichette delle acque minerali naturali debbano essere riportati, tra l'altro, i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica e la data in cui tali analisi sono state eseguite; mentre il comma 6 dello stesso articolo fa obbligo di aggiornare le analisi di cui al comma 1 almeno ogni 5 anni;

dai firmatari della presente interrogazione è stata accertata, da qualche mese, presso il ristorante interno alla Camera dei Deputati, la distribuzione per il consumo di acqua minerale naturale Fiuggi nelle confezioni in vetro da 50 cl. dalla cui etichetta risulta che l'analisi fisico-chimica effettuata dall'Istituto d'Igiene « G. Sanarelli » università degli studi di Roma « La Sapienza » è datata 22 marzo 1989; oltre i cinque anni stabiliti dal succitato decreto legislativo —:

se il Ministro sia a conoscenza del fatto riferito nella presente interrogazione;

se eventualmente la normativa di riferimento sia cambiata ed in caso contrario;

quali provvedimenti intenda adottare per il rispetto del decreto legislativo n. 105 del 1992, e a garanzia igienico-sanitaria degli utilizzatori. (5-00327)

**GALLETTI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a Bologna esiste una sola Commissione medica locale per le patenti speciali che serve l'intero territorio provinciale;

tale Commissione, prevista dall'articolo 119 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992) e dall'articolo 330 del relativo Regolamento di esecuzione

(decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495), fa oggi registrare, per l'esame delle richieste, tempi di attesa di oltre quattro mesi, giacché le nuove norme che hanno individuato le patologie sottoposte a controllo per il giudizio di idoneità hanno determinato il raddoppio delle richieste di visita;

in data 7 aprile 1992, l'Amministrazione Provinciale di Bologna, per ovviare ai prevedibili ritardi, alle disfunzioni ed ai disagi degli utenti, la maggioranza dei quali avanza la richiesta in prossimità della data di scadenza della patente o a patente già scaduta, rivolse formale richiesta al Ministero dei trasporti, Direzione Generale MCTC, Divisione centrale IV, per l'istituzione di una Commissione medica locale per le patenti speciali ad Imola;

il 13 agosto 1992, il Ministero dei trasporti trasmetteva tale istanza al Ministero della sanità per le relative determinazioni;

la Prefettura di Bologna, il Difensore Civico dell'Emilia-Romagna e le UUSSLL interessate, ritenendo impellente ed improcrastinabile l'istituzione della Commissione Medica in oggetto, negli anni 1992-1993-1994 hanno più volte sollecitato l'esame dell'istanza, come dimostra la dettagliata corrispondenza tra tali organismi ed i due Ministeri interessati;

in merito al problema sollevato per la prima volta nell'aprile 1992 l'unico passo avanti è stato, fino ad oggi, la conclusione dell'iter di nomina della commissione consultiva chiamata ad esprimere il parere sull'istituzione di nuove commissioni locali per le patenti speciali;

è sempre più urgente garantire il rispetto di tempi ragionevoli nel disbrigo delle complesse formalità di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali di guida, in considerazione non solo del fondamentale diritto di ogni cittadino ad ottenere servizi precisi, puntuali e solleciti della PA ma anche per le particolari caratteristiche ed esigenze dei richiedenti per i quali l'uso

della macchina è spesso indispensabile per motivi di lavoro e di salute —:

se il Ministro non consideri vergognosi i tempi finora seguiti per l'esame di una richiesta della Prefettura, della USL, dell'Amministrazione Provinciale, del Difensore Civico dell'Emilia-Romagna, supportata da centinaia di esposti di cittadini esasperati da incomprensibili ritardi, disagi e disservizi;

se il Ministro interessato non ritenga indispensabile intervenire tempestivamente per istituire la seconda Commissione medica per le patenti speciali della provincia di Bologna anche per eliminarne i costi sociali ed economici aggiuntivi dovuti all'afflusso nel capoluogo di cittadini residenti nella provincia di Bologna. (5-00328)

INCORVAIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

occorre procedere alla nomina del segretario dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato), in sostituzione del dottor Manfred Woerner, deceduto il 13 agosto 1994;

in merito è stata convocata la riunione informale dei ministri degli esteri dei sedici paesi aderenti per il 25 settembre 1994 a New York;

se sia già pervenuto dal Governo degli Stati Uniti il consueto « breve elenco » (short list/courte liste) dei candidati;

se risulti in elenco l'ambasciatore Sergio Balanzino, segretario generale vicario della Nato;

se risulti in elenco il ministro belga degli affari esteri, Willy Claes;

se il Governo intenda sostenere innovativi criteri di nomina, e avanzare una precisa proposta che tenga conto dei mutati scenari strategici, quali quelli della regione mediterranea, e della necessità di adeguare ad essi la struttura dell'Alleanza. (5-00329)

GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le città italiane e le aree metropolitane in particolare soffrono di congestione e di inquinamento causati dal traffico automobilistico, con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini, sulla qualità della vita e sulla stessa economia;

esiste la necessità di individuare alternative strutturali all'uso dell'auto privata in sintonia con gli orientamenti dell'Unione Europea (libro verde « città senz'auto »), tramite sistemi integrati di trasporto rapido di massa ed in particolare con tramvie veloci di modello europeo, adatte alle dimensioni medie della gran parte delle nostre città;

la legge 26 febbraio 1992 n. 211 disponeva contributi da parte dello Stato proprio per finanziare i trasporti rapidi di massa;

dal 1992 ad oggi non è stato finanziato alcun progetto, non sono stati utilizzati i 500 miliardi disponibili per il 1993 con la delibera CIPET del 7 giugno 1993 e nemmeno le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 9 e 10 della legge 211, confermata dalla finanziaria 1994 (175 mld per il 1993 e 50 mld per il 1994 come contributi sui mutui per l'articolo 9; 195 mld per il 1993 e 155 mld per il 1994 per l'articolo 10); è scaduto il termine ultimo (2 maggio 1994) per la consegna della documentazione integrativa sui progetti presentati;

con decreto legge n. 475 del 1994, reiterazione di un precedente decreto, viene soppressa la commissione prevista dall'articolo 6 della legge 211 per esaminare i progetti e controllarne l'esecuzione, istituendo una nuova commissione che dovrebbe occuparsi sia dei progetti della legge 211 che di quelli della legge 910 del 1986 —:

chi esaminerà i progetti della legge n. 211 del 1992, considerato che il CIPET non esiste più ma che non sembra sia stato

ancora emanato il regolamento che definisce in che modo il CIPE, o altro organismo, lo sostituirà;

quali criteri di efficienza economica verranno utilizzati per valutare i progetti presentati, considerato che il CIPET aveva messo a punto una metodologia precisa ma che non risulta sia mai stata formalizzata;

a che punto sia l'esame dei progetti presentati dai comuni per tramvie e metropolitane, quali progetti siano stati approvati, quali i respinti, quanti fondi siano stati stanziati;

quale sia l'orientamento del Ministro per finanziare la legge 211 per questo e per i prossimi anni;

se l'istituzione di una nuova commissione per esaminare i progetti non ritardi ulteriormente interventi indispensabili per il trasporto nelle aree urbane;

se non ritenga opportuno utilizzare il sovrapprezzo sui pedaggi autostradali, previsto dalla legge n. 531 del 1982 articolo 15 (1 lira a Km per motoveicoli, autovetture, autobus, veicoli merci fino a 25 quintali o fino a due assi, 3 lire a Km per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi) per finanziare progetti di tramvie veloci, metropolitane, servizi ferroviari regionali e metropolitani;

a quanto ammonti l'introito derivante dai sovrapprezzi previsti dalla legge n. 531 del 1982 e quale sia il suo uso attuale.

(5-00330)

NARDONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i cantanti lirici sono soggetti ad IVA e pertanto sono obbligati ad emettere fatture, limitatamente al periodo di effettiva esecuzione delle opere, all'Ente dal quale sono stati scritturati;

per questa categoria di artisti è stata regolamentata, negli anni scorsi con aliquote diverse, ed in particolare nel triennio 1977-79 era del 7 per cento, mentre negli anni successivi tale aliquota è stata

portata prima all'8 per cento e successivamente al 9 per cento;

sulla base di queste aliquote gli enti lirici procedevano alla stipula dei contratti con gli artisti, cioè definendo il compenso in rapporto ai versamenti IVA previsti secondo le aliquote suddette;

l'ufficio IVA di Benevento agli artisti che hanno versato l'IVA nei termini e nei limiti delle tariffe suddette ha contestato per il periodo antecedente il 1979, asserendo che tale tariffa non era del 7 per cento bensì del 14 per cento, la contraddizione è che tutti gli enti lirici hanno concordato ed erogato compensi prevedendo una aliquota del 7 per cento;

tra l'altro tale interpretazione è stata ritenuta corretta da tutti gli altri uffici IVA del territorio nazionale;

solo il signor Silvano Pagliuca, cantante lirico da circa un decennio, è alle prese con le diverse interpretazioni dell'ufficio IVA di Benevento, arrivando all'assurdo da risultare nei fatti unico evasore pur avendo ottemperato agli obblighi normativi allo stesso modo degli altri artisti;

nonostante il fatto che questa vicenda appare così paradossale, è assurdo che un comportamento comune a tanti artisti risulta in tutto il Paese tranne che in una provincia;

la vicenda ha prodotto naturalmente un contenzioso tra il signor Pagliuca e l'Ente Pubblico —:

quali interventi immediati intenda adottare affinché siano fornite tutte le possibili chiarificazioni nonché l'interpretazione autentica e definitiva del caso suddetto. (5-00331)

**CRUCIANELLI, BRUNETTI e BOFARDI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni per la difesa dei diritti umani da anni denunciano il governo del Marocco di praticare la tortura, la detenzione senza processo, la scomparsa

degli oppositori, di limitare la libertà di espressione e il diritto della difesa;

solamente all'inizio degli anni '90, dopo numerose campagne internazionali, le autorità del Marocco hanno cominciato a liberare alcuni prigionieri politici e di opinione rinchiusi in centri di detenzione segreti in condizioni subumane;

questo quadro drammatico si riproduce in modo più accentuato nel territorio del Sahara Occidentale. Si calcola che dal 1976 circa 800 sahwari sono scomparsi, di almeno una ottantina è stata accertata la morte in carcere. I pochi sahwari « ricomparsi » continuano ad essere sottoposti a limitazioni della libertà di movimento e di espressione;

qualsiasi manifestazione di dissenso nel Sahara Occidentale è repressa violentemente. Alla stampa e agli osservatori stranieri è vietato l'accesso o comunque la libera circolazione nel paese occupato. I responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani hanno goduto finora della più assoluta impunità;

il processo di pace è stato boicottato dal governo del Marocco, che con ripetute aggressioni armate ha violato il cessate il fuoco siglato tra le parti nel 1991;

in particolare si è impedita l'effettuazione del referendum sull'autodeterminazione del popolo sahwari (previsto dagli accordi di pace). Sono stati denunciati i tentativi del governo di Rabat di manipolare la lista degli aventi diritto al voto con lo scopo di falsificare i risultati del referendum;

sia il segretario generale dell'Onu sia il suo rappresentante speciale per la vicenda del Sahara Occidentale, hanno assunto una posizione accondiscendente alle pretese marocchine, venendo meno al ruolo di mediazione proprio delle Nazioni Unite;

la risoluzione 907/94 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu riafferma l'impegno delle Nazioni Unite per una soluzione giusta e definitiva del problema del Sahara

Occidentale, ricordando come questo obiettivo è conseguibile solo con un *referendum* di autodeterminazione libero, giusto e imparziale, organizzato, controllato e sovrinteso dall'Onu in cooperazione con l'Oua —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nelle sedi internazionali e nei rapporti bilaterali con il Governo di Rabat affinché:

a) sia rispettato il trattato di pace sottoscritto nel 1991 (contenuto nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu 690/91);

b) il Consiglio di Sicurezza dell'Onu assicuri i mezzi necessari al proseguimento dell'attività della MINURSO;

c) siano condizionati gli accordi commerciali con il Marocco alla messa in opera del piano di pace, al rispetto dei diritti umani, alla presenza di osservatori indipendenti sul posto per controllare lo stato di attuazione del piano di pace.

(5-00332)

**BOFFARDI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 20 luglio prossimo saranno cinque gli anni passati da Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace nel 1991, agli arresti domiciliari; secondo la legge per la protezione dello Stato del 1975 si tratta del periodo massimo in cui una persona può essere detenuta senza subire processo, ma il Governo ha dichiarato che intende prolungare la detenzione per un altro anno. Come lei sono detenuti altri 26 parlamentari, molti dei quali sono stati incarcerati solo per aver pacificamente esercitato il loro diritto di espressione e di associazione, più diverse centinaia di prigionieri politici;

il Myanmar (ex-Birmania) è stato governato dagli inglesi nel periodo dal 1896 al 1948, anno in cui ottenne l'indipendenza; fino al 1937 il paese era stato amministrato come provincia indiana. Gli anni seguenti all'indipendenza furono caratterizzati da una serie di problemi con le

minoranze etniche che compongono lo Stato birmano, da una snervante guerriglia comunista ma anche da un forte impegno internazionale promosso dall'allora Primo Ministro U Nu come paese non allineato. Nel 1962 un colpo di Stato militare, condotto dal generale Ne Win, instaurò un regime monopartitico, guidato dal Partito di Programma Socialista Birmano (BSPP). Tutte le forme di comunicazione furono messe sotto controllo e censura, e chiunque esprimesse opinioni non accette, in pubblico o in privato, rischiava l'arresto e la tortura;

la gravità della crisi economica maturata nei 26 anni in cui il paese fu governato dal BSPP, caratterizzati fra l'altro da una rigida chiusura nei confronti dell'esterno, spinsero migliaia di persone a manifestare, a partire dal marzo 1988, per chiedere la fine del monopartitismo, le dimissioni di Ne Win e libere elezioni, oltre al ripristino delle libertà civili e politiche, come il diritto di parola e di libera associazione. Queste manifestazioni, a parte alcuni incidenti isolati, si caratterizzarono per la loro natura pacifica, nonostante le notevoli proporzioni;

la risposta del Governo fu però durissima: pare siano migliaia le vittime, fra cui anche moltissimi bambini, uccise dalle forze dell'ordine che più volte, tra il marzo e l'agosto 1988, aprirono il fuoco contro la folla inerme. Dopo una serie di avvicendamenti alla guida del governo, travolto da questa ondata di dissenso, il 18 settembre 1988 l'esercito riprese il controllo diretto con la formazione dello S.L.O.R.C. (State Law and Order Restoration Council); tutte le organizzazioni di Stato, compreso il BSPP, furono sciolte e fu imposta la legge marziale. Almeno un migliaio di persone sono state uccise per rappresaglia per strada o prelevate nelle proprie abitazioni e sottoposte ad esecuzioni sommarie nei giorni immediatamente successivi. Le scuole e le università furono chiuse;

tuttavia lo S.L.O.R.C. annunciò dopo poche settimane la sua intenzione di indire libere elezioni; le elezioni si tennero in

effetti nel maggio del 1990, ma in un clima di pesanti intimidazioni da parte dei militari che avevano arrestato la maggior parte dei *leader* politici e dei candidati dell'opposizione, fra cui Aung San Suu Kyi e l'*ex premier* U Nu, oltre a continuare una massiccia politica di repressione. Ciò nonostante la vittoria delle opposizioni alle elezioni fu schiacciante, ma in realtà al nuovo Parlamento non è mai stato consentito di riunirsi. Tra il settembre 1990 e il febbraio 1991 almeno altri 75 parlamentari, oltre a quelli al momento delle elezioni, si trovavano già in carcere o agli arresti domiciliari, furono arrestati. Nel maggio 1991 almeno 25 di loro furono condannati a pene variabili dai 10 ai 25 anni per « alto tradimento » o per « complicità in alto tradimento ». Tutti i parlamentari arrestati sono stati « dimessi » e interdetti dai pubblici uffici per una durata variabile tra 10 anni e tutta la vita;

in realtà le preoccupazioni di Amnesty International, recentemente documentate nel rapporto « Myanmar: continua il clima di intimidazione » del settembre 1993, *includono una gamma di violazioni dei diritti umani molto vasta*. Oltre alle centinaia di persone arrestate per motivi politici, molte delle quali possono essere sicuramente considerate, nonostante la scarsità di notizie, prigionieri di opinione, ovvero incarcerate solamente per il pacifico esercizio della loro libertà di parola e di pensiero, l'esercito continua a torturare, maltrattare e a uccidere in maniera extragiudiziale i membri delle minoranze etniche le cui frange armate da anni lo impegnano in una estenuante guerriglia. Oltre che a subire feroci rappresaglie, gli abitanti di interi villaggi sono in costante pericolo di venire arrestati e obbligati a prestare la loro opera come portatori o come operai nei cantieri per la costruzione di strade quando non vengono addirittura utilizzati come scudi umani; le condizioni di lavoro, secondo numerose denunce, sono quasi sempre ai limiti della sopportabilità. Molte persone, fra cui donne e bambini, ridotti allo stremo delle forze dopo essere

stati utilizzati praticamente come schiavi da parte dei soldati, sono stati uccisi perché non segnalassero la posizione dell'esercito ai ribelli;

innumerevoli sono le denunce di stupri e di maltrattamenti nei confronti delle donne e bambine. Particolarmente feroce è stata in questi ultimi anni la repressione nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya, nello stato di Rakhine (Arakan) e della minoranza cristiana Karen;

nelle prigioni birmane sono prassi comune la tortura e le condizioni di detenzione crudeli, inumane e degradanti; i prigionieri sono continuamente incatenati e in manette, il cibo che gli viene fornito è scarso e scadente come scarsa è la razione giornaliera di acqua; le celle sono sovraffolate e le condizioni sanitarie sono precarie, anche per la quasi totale mancanza di assistenza medica. Amnesty International ha per il momento documentato la morte di almeno 10 prigionieri negli ultimi mesi per i maltrattamenti e la mancanza di cure mediche, ma è lecito pensare che i decessi siano in realtà molti di più. Non risulta siano mai state aperte inchieste da parte del governo birmano in seguito a questi episodi;

ad eccezione di tre parlamentari eletti nel 1993, la maggior parte degli arresti sono avvenuti nella seconda metà del 1990 e si riferiscono a prigionieri di opinione, detenuti solamente per l'esercizio pacifico della loro libertà di opinione. È probabile che anche una gran parte degli altri parlamentari detenuti possa rientrare in questa definizione, ma la mancanza, in certi casi assoluta, di informazioni relative al loro arresto impedisce di poterlo affermare con sicurezza —;

se non ritenga opportuno attivarsi in sede nazionale e internazionale, affinché sia garantito in Myanmar il rispetto per le minoranze etniche e il ripristino delle libertà di espressione e politiche nonché la liberazione dei parlamentari prigionieri e di ogni prigioniero per reati di opinione.

(5-00333)

**BOGHETTA, COCCI, DILIBERTO, GALDELLI, DE MURTAS e BRUNETTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Officine Omega, Gruppo EFIM Breda di Reggio Calabria, occupano 538 unità di cui però 223 in CIGS;

in questi anni le Officine hanno prodotto, fra l'altro, 110 carri e 9 carrozze per l'Eurotunnel sotto la Manica e stanno costruendo, fra l'altro, 64 carrozze per l'ETR 500 e carrozze per le ferrovie svizzere;

le FS SpA hanno già sottoscritto impegni con i consorzi Capri e TREV;

la Presidenza del Consiglio sembra abbia siglato un'intesa con la Giunta regionale Calabria per 7 miliardi da investire nei miglioramenti del processo tecnologico;

è ipotizzato un trasferimento delle Officine Omega all'interno delle OGR di Saline Ioniche;

le Officine OGR di Saline Ioniche sono state ultimate nell'84 con un costo di 250 miliardi, occupano 125 lavoratori dei 1200 previsti e dei 477 concordati nel 1990 con le OO.SS.;

le Officine di Saline Ioniche sono dotate di macchinari tecnologicamente avanzati, ciononostante i lavori di manutenzione non decollano, anzi è stato denunciato il trasferimento di un turno alle OGR di Verona;

le forze sindacali e le forze politiche locali sono contrarie alla fusione Omega-OGR in quanto si mischierebbero lavori di costruzione con lavori di manutenzione con, alla fine, la dismissione di una delle due lavorazioni e relativa perdita di posti di lavoro —:

per quale motivo non vengano rispettati gli impegni riguardo alle OGR di Saline Ioniche;

se siano effettivamente in corso trattative per la fusione Omega-OGR Saline, con quali tempi, con quale progetto industriale;

cosa intenda fare il Governo per mantenere queste due realtà produttive in una regione come la Calabria che ha un altissimo tasso di disoccupazione ed in una zona come quella di Reggio Calabria con spiccata propensione al settore trasporti come dimostra la presenza della Facoltà di Ingegneria dei trasporti e un istituendo Istituto superiore dei trasporti. (5-00334)

**NARDONE.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, in provincia di Benevento, si verifica un lento, ma continuo depotenziamento dei trasporti ferroviari, basti pensare che il servizio TL FS di Napoli ha deciso di sopprimere i treni locali, la domenica e i giorni festivi, relativi alle linee: Caserta-Foggia, Benevento-Campobasso, Avellino-Salerno, si aggiunga a ciò la decisione di sopprimere nelle giornate di sabato e domenica l'ETR 521;

la frequenza dei treni nelle zone interne è notoriamente scarsa, per cui i provvedimenti adottati rendono impossibile gli spostamenti per i cittadini che vivono nelle località intermedie, ciò provoca inevitabilmente l'aumento della circolazione automobilistica e scoraggia i cittadini all'uso dei mezzi pubblici, rendendo vane tutte le iniziative tese a favorire la tutela ambientale, la riduzione dell'inquinamento e la salvaguardia delle aree urbane;

il servizio TL FS ha deciso, inoltre, che gli orari dei treni locali, non vanno legati a coincidenze tra loro, né con altri treni, ragion per cui, tranne pochi casi dove è possibile il proseguimento immediato, i viaggiatori sono costretti ad aspettare ore per poter proseguire mentre, paradossalmente, il treno in coincidenza è partito pochi minuti prima —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risolvere i problemi esposti in premessa, al fine di evitare un sicuro decadimento dei trasporti ferroviari nelle zone interne ed in particolare se non

ritenga necessario aumentare la frequenza dei treni, migliorando la qualità e l'efficienza, e rivedere tutti gli orari, coordinandoli in maniera efficace e funzionale.

(5-00335)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**MORSELLI.** — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se sia vero che a Rocca dei Corvi di Ottone, in provincia di Piacenza, la famiglia Valla operi, da anni, fuori dalle leggi dello Stato e sia stata in ciò, sistematicamente, coperta dall'Amministrazione comunale, dove era riuscita anche a piazzare un consigliere nella persona di Valla Marina, e in quale grado la cosa sia stata possibile per leggerezza, superficialità, connivenza delle istituzioni tenute alla vigilanza e al controllo;

se risulti rispondere a verità che detti Valla, gestori di un albergo ristorante, prosperino e abbiano prosperato, all'ombra del sindaco Filippini Roberto, capo di una piccola ma efficiente mafia locale, con addentellati in altre pubbliche amministrazioni, tipo l'ANAS di Bologna; che detto Sindaco abbia impegnato la forza di cui disponeva, per coprire, minimizzare, risolvere, depistare gli eccessi dei suoi protetti di Rocca dei Corvi, in cambio della cieca accondiscendenza in Consiglio comunale della consigliera Valla Marina e parenti (nell'Amministrazione di Ottone piantonano altri due affiliati, Curti Severino, cugino di detta Marina, e Canevari Oliviero, suo suocero), omettendo addirittura di dar seguito a deliberazioni di Giunta, o ordinanze varie, dichiarando anche il falso in atti, come di seguito evidenziato, per conseguire i fini di parte;

perché e se nell'economia di quanto sopra, l'Ordinanza del Sindaco n. 318, prot. 1913 del 26 giugno 1993 (con la quale è stata irrogata sanzione pecuniaria di lire 31.200.000, ai signori Valla di Rocca dei Corvi, per avere realizzato alcune opere in

parziale difformità alla concessione edilizia n. 451 del 3 marzo 1989), a tutt'oggi non risulti eseguita;

se sia vero che il sindaco Filippini Roberto, prima ne ha procrastinato l'esecuzione con giochetti amministrativi, poi si è addirittura dimesso da Sindaco, rimanendo però Consigliere, per l'ultimo anno del mandato, nel maggio scorso, passando la mano ad un suo fiduciario, allo scopo di intorbidire le acque amministrative, rendendo difficile o sospendendo del tutto e per sempre, i procedimenti dovuti, pur restando il burattinaio della farsa di Ottone, in provincia di Piacenza;

se sia vero e perché a tutt'oggi rimanga senza conseguenze la delibera della Giunta comunale n. 55 dell'8 giugno 1991, prot. 1791, avente come oggetto: « costruzione di parte di fabbricato del signor Valla Giovanni, insistente sulla strada comunale di Campi. Approvazione perizia per lavori di esecuzione d'ufficio », facente seguito all'Ordinanza del Sindaco, reg. ord. n. 278 del 27 novembre 1990 (con la quale si ordinava al signor Valla, nato a Cerignale di Piacenza, ecc., di procedere entro 90 giorni alla demolizione dell'opera realizzata sulla strada comunale di Campi);

se non si evidenzi nel comportamento del sindaco Filippini Roberto, anche in questo caso, consistente nel procrastinare sistematico, rimandando alle calende greche le conclusioni, con i soliti giochetti amministrativi, omissioni di atti d'ufficio, abuso d'ufficio ... perché comunque al presente nulla è stato eseguito di quanto sopra deliberato e comandato;

se non sia gravissimo e penalmente molto rilevante, per il conseguente estremo pregiudizio alla pubblica incolumità, l'atto ultimo, perpetrato dal Filippini, di seguito evidenziato, con la complicità dell'ANAS, sempre esclusivamente finalizzato all'interesse dei Valla, non certo a quello pubblico, infischandosene Sindaco e Capo settore ANAS di Bologna, se a rischiare la vita, per le conseguenze dell'atto mede-

simo, sono gli utenti della SS 45, in località Rocca dei Corvi di Ottone, pur di avvantaggiare la consorzeria;

i Valla, nel 1992, ottennero dall'ANAS, in via eccezionale ed in deroga ai requisiti di ammissibilità, previsti dal Codice della strada, l'autorizzazione a posteggiare auto, strettamente personali e non della clientela del loro ristorante, pena la decadenza dell'autorizzazione; in un ampio posteggio annesso, appunto, al loro ristorante. Posteggio realizzato, *more solito*, senza alcuna formalizzazione legale, per la capienza di un centinaio di veicoli. La pericolosità del posteggio è rappresentata dall'angusto ingresso, localizzato in prossimità di una difficile curva. I Valla, comunque, in beffa all'articolo 22, comma 11 del Codice della strada, lo resero subito disponibile alla clientela, provocando disagio e difficoltà al pubblico transito sulla SS 45. Da qui gli esposti all'ANAS e alla Prefettura di Piacenza, integrati da moltissime fotografie per visualizzare la grave situazione, con richiesta di interventi e provvedimenti seri, definitivi e conseguenti, da parte di cittadini preoccupati per la loro incolumità. Si chiedeva che si facessero rispettare le regole per restituire sicurezza al transito veicolare sulla SS 45, spesso interrotto, con alcune vetture ferme in curva o impegnate in improvvise e difficili manovre per consentire spostamenti da e per detto posteggio, com'è e com'era sotto gli occhi di chi doveva e voleva vedere;

quali provvedimenti si intendano assumere, penali e disciplinari, nei confronti della Polizia stradale di Piacenza che salita a Rocca dei Corvi di Ottone, per un sollecitato sopralluogo, non si accorgeva di nulla di irregolare ed ha inviato al Prefetto un rapporto in cui si diceva: « Il posteggio del Ristorante è stato regolarmente autorizzato dall'ANAS » il che è un falso clamoroso, privo di qualsiasi fondamento; l'ANAS non aveva autorizzato il posteggio di nessun ristorante! Tale rapporto, tra l'altro, ha provocato l'inerzia della Prefet-

tura di Piacenza che sebbene sollecitata ad approfondire, non si è più interessata al caso, neppure rispondendo alle sollecitazioni, forse dormendo sulla falsa dichiarazione della Polizia stradale;

perché l'ANAS, in luogo di attivare, come previsto dal citato articolo 22, comma 11, del Codice della strada: « ammenda e ripristino dello stato dei luoghi con la decadenza dell'autorizzazione violata », in presenza di abuso, all'Ente notificato con centinaia di fotografie, si sia invece limitata ad inviare manzoniane diffide ai signori Valla, minacciandoli di annullare l'autorizzazione; alla Prefettura di Piacenza comunicazioni per conoscenza e quanto di competenza; al Capo-cantoniere di zona, di controllare; ai Carabinieri di Ottone di provvedere in relazione al loro compito di controllo del territorio. All'ANAS furono mandate, si ripete, decine di richieste di intervento e fotografie a visualizzazione degli illeciti e del pericolo per la pubblica incolumità, così come, per quanto di loro competenza, furono inviate ai Carabinieri di Ottone, ma nulla di quanto previsto, è seguito. Addirittura i Carabinieri furono visti prendere atto di un pullman posteggiato; ma il ripristino e la decadenza della concessione non hanno mai seguito l'illecito. Si domanda se in ciò non si intravedano omissioni di atti d'Ufficio da parte di tutti i surrichiamati istituti e che provvedimenti si intendano assumere a responsabilità accertata;

quale sia la posizione, dal punto di vista penale (falso ideologico, abuso d'ufficio e quant'altro) dell'ex sindaco Roberto Filippini di Ottone (Piacenza), che ad aggravare quanto sopra, per rimuovere il disagio derivante dal minimo di attenzione che i Valla ultimamente ponevano in essere nel posteggiare vetture irregolari, immettendone solo alcune e respingendone altre, il che significava però danno economico, andandosene gran parte della clientela altrove, è stato protagonista di quanto sotto esposto:

Inviava, nel mese di marzo, istanza all'ANAS, in cui, relativamente al posteggio, si dichiarava che « i cittadini che fanno denunce, sono in cattiva fede ... » e se ne richiedeva la riapertura. Neanche l'ombra di perizie tecniche o relazioni di polizia municipale, assoluta noncuranza per il tipo di autorizzazione rilasciata dall'ANAS, con i limiti per precisati. Detto Sindaco, in luogo di attivarsi per il rispetto della legge, nella sua istanza si scagliava contro coloro che lo invocavano, a protezione di coloro (i suoi Valla), spudoratamente lo infrangevano.

Sulla base di tale farsesca dichiarazione del Sindaco di Ottone, che l'interrogante considera un vero e proprio atto criminale, l'ANAS, a dispetto e contraddizione delle sue precedenti posizioni e minacce (in verità sempre a vuoto), ai Valla, di stare al loro posto e di accontentarsi del poco ottenuto, perché non esistenti gli estremi di sicurezza per il transito, diversamente da quanto previsto dal Codice della strada, non solo non ha applicato il dovuto provvedimento di ripristino, ma addirittura ha emanato, sulla base, si ripete, della sconcertante petizione del sindaco Filippini, l'autorizzazione alla mutazione di destinazione d'uso, con atto del 1° agosto, integrato dalla famigerata istanza del sindaco Filippini. Poiché tale nuova autorizzazione contravviene al Codice della strada, si chiede di verificare la posizione penale dei dirigenti ANAS che hanno assecondato la richiesta del Sindaco di Ottone;

se corrisponda a verità che da anni i Valla, nelle persone del capofamiglia Giovanni, del figlio Massimo e del genero Remo, hanno fatto violenza, minacciano, intimidiscono, individualmente o in gruppo, coloro che hanno prodotto esposti e denunce e coloro che hanno operato in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ostacolando nel procedere nel loro ufficio, coi sopralluoghi ed azioni comandate o dovute (i vicini di casa, il Capo-cantoniere ANAS, diversi operai del comune di Ottone);

che cosa si sia fatto e che cosa si intenda fare per proteggere i cittadini che hanno prodotto esposto verso i Valla. Da quando sono iniziate segnalazioni riguardanti situazioni imputabili penalmente ai Valla, alcuni cittadini sono stati vittima di episodi dolosi con sistematica violenza, ad opera di ignoti, di notte, con ingentissimi danni alle loro proprietà. Sono state inoltrate, inutilmente, decine di denunce ai Carabinieri di Ottone. Lo Stato non può abbandonare chi collabora al ripristino del diritto;

se non sia il caso di nominare un'apposita Commissione di inchiesta governativa per approfondire e definire la incresciosa situazione di Ottone;

se i Valla siano in posizione regolare relativamente all'ISI, ICI, ENEL, Tassa sui rifiuti solidi urbani, relative a baracche magazzini che si estendono per centinaia di metri quadrati, annesse ad un ristorante recentemente oggetto di sanatoria.

(4-03284)

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Ottone (Piacenza), Roberto Filippini (DC), in spregio alle norme amministrative e penali, da anni consente alla famiglia Valla, in località Rocca dei Corvi di Ottone, di spadroneggiare, agendo al di fuori della legge, con danno e beffa dei cittadini, offesa al diritto, al buon gusto, al buon senso !;

la famiglia Valla è privilegiata perché conta un consigliere nella maggioranza comunale, Valla Marina, cugina di un altro consigliere, Curti Severino, genero di un terzo consigliere, Canevari Oliviero. La circostanza spiega l'attenzione e la disponibilità del sindaco nei confronti dei Valla. Atti e parole di alcuni di loro hanno prodotto sconcerto, sconforto e turbamento nei cittadini che vedono umiliate le istitu-

zioni e fondato saldamente a Rocca dei Corvi un vero e proprio sistema (democratico) feudale !;

la famiglia Valla è proprietaria di omonimo ristorante in località Rocca dei Corvi di Ottone che in questi anni si è abusivamente ampliato, assorbendo con un salone e col parcheggio circostante, parte della pubblica strada comunale (la mulattiera di Ca Nova, per la frazione Campi), indispensabile a diversi cittadini per raggiungere i fondi di proprietà intorno alla frazione;

per quanto riguarda l'abuso edilizio del salone ristorante, insistente su pubblica strada, si fa presente quanto segue:

1) la popolazione già rese noto al sindaco Devoti Luigi la gravità e la irregolarità della situazione a Rocca dei Corvi. Detto sindaco, con nota del 17 febbraio 1990, prot. 529, fece sapere che i Valla non dovevano impedire il passaggio su un loro terreno, rimediato in sostituzione della pubblica superficie edificata, in attesa di completare e concludere le iniziative e i provvedimenti amministrativi in corso, tesi a regolarizzare, appunto, i riconosciuti abusi dei Valla;

2) il sindaco Devoti Luigi, però, non fu più riletto e dal giugno 1990 fu posto a Capo dell'amministrazione di Ottone il signor Filippini Roberto. La popolazione portò, per iscritto, alla sua immediata conoscenza la situazione di Rocca dei Corvi, invitandolo, molto gentilmente, ad interessarsene;

3) nel frattempo i Valla, nelle persone di Valla Giovanni (padre del consigliere comunale Marina) e Barchi Rita (coniuge di Giovanni e zia dell'altro consigliere Curti Severino), in data 6 settembre 1990, prot. 3284, presentavano un'istanza al sindaco di Ottone tendente a permutare il pezzo di strada pubblica occupato con l'albergo, con corrispondente superficie di loro proprietà, leggermente a monte, per ripristinare il pubblico transito

anche formalmente, in quanto, sostanzialmente, per ovviare l'impedimento a transitare sul pubblico scomparso sotto il ristorante abusivo, subito misero detta area a disposizione. Si trattava della superficie citata dall'ordine del sindaco Devoti (p. 1). Addirittura se ne sarebbero assunto la spesa !;

4) seguirono gli accertamenti del tecnico comunale che, constatati gli abusi, diede parere al sindaco di ordinare la demolizione della sala ristorante, nella parte sviluppata sulla pubblica strada e ciò con la relazione tecnica del 16 ottobre 1990, prot. 3693;

5) i Valla, questa volta nelle persone di Barchi Rita e Gandini Tiziana (nuora di Barchi Rita), come se appena prima non avessero scritto al sindaco (p. 3) e il sindaco non avesse letto, inviarono altra istanza in data 19 novembre 1990, prot. 4037, dichiarando falsamente (vedere ordine del sindaco Devoti, p. 1, e la loro stessa precedente richiesta, p. 3), che la strada che conduce a Campi è da tempo immemorabile inutilizzata e chiedendo che detta mulattiera fosse declassata dall'amministrazione! Si fa notare, oltre alle lagnanze dei cittadini interessati al transito, che la pubblica fontanella (e anche questo fu portato alla conoscenza del sindaco Filippini), alla quale attingeva la popolazione e ancora perfettamente funzionale e utilizzata dal pubblico, realizzata dal consorzio di bonifica montana, con la collaborazione dei frazionisti, si trova sulla mulattiera. Basterebbe questo a dimostrare la falsità della dichiarazione: una famiglia della frazione Barchi Maria e Angela, non avendo acqua in casa, attingevano alla fontanella, da sempre, quotidianamente, utilizzando, appunto, la mulattiera stessa;

6) il sindaco non poté far altro che emanare l'ordinanza sindacale, reg. ord. n. 278 del 27 novembre 1990 con la quale si ordinava al signor Valla Giovanni di provvedere entro 90 giorni, alla demolizione

dell'opera realizzata sulla strada comunale di Campi e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

7) i Valla aggiunsero alle loro precedenti richieste all'amministrazione, in data 18 dicembre 1990, prot. 4306, nuova istanza, a nome di Barchi Rita e Gandini Tiziana, per acquistare il reliquato stradale a confine della loro proprietà in Rocca dei Corvi (la mulattiera sulla quale avevano edificate il ristorante e la parte inglobata nel posteggio). Non tenevano in nessun conto l'ordine del sindaco Devoti e l'ordinanza recentissima di demolizione del sindaco Filippini;

8) il sindaco Roberto Filippini, comportandosi come se tutti gli atti di cui sopra (esposti dei cittadini, ordine del sindaco Devoti, relazione tecnica, la stessa sua ordinanza di demolizione), non fossero mai esistenti, fece seguire ignobile e maldestro tentativo di sdemanializzazione della mulattiera, tenendo in esclusiva considerazione le richieste dei Valla (sono richiamate nel preambolo della delibera comunale di cui al p. 7). Fu convocato il consiglio comunale di Ottone il giorno 29 dicembre 1990. All'ordine del giorno, tra i vari argomenti, «sdemanializzazione strada comunale dismessa di Campi». Il sindaco, vista la richiesta dei vari Valla, alla luce della legge n. 126 del 1958, proponeva la sdemanializzazione. Il consiglio comunale, nonostante la fiera opposizione della minoranza, nella persona del capogruppo che chiaramente e facilmente mostrò la parzialità e la faziosità dei presupposti alla sdemanializzazione stessa e i giochetti del sindaco, deliberava di procedere alla declassificazione e alla trasformazione in terreno agricolo (fontanella pubblica, compresa!), della mulattiera di Ca Nova. È fin qui troppo evidente che il sindaco si dava da fare (e i consiglieri di maggioranza, tranne 1, lo assecondavano), per rimuovere la causa dell'ordinanza di demolizione (la strada pubblica); in tal modo se ne sarebbero annullati gli effetti (demolizione e rimozione degli abusi) e il

ristorante irregolare sarebbe potuto rimanere al suo posto (risanato finalmente l'abuso edilizio, impossibile col permanere della pubblica strada), non importa la posizione dei cittadini sacrificati alle ragioni di Stato (Valla);

9) si punivano e si tentava di punire col cinismo l'arroganza tipica dei peggiori ambienti mafiosi: in sostanza, le vittime degli abusi dei Valla, in luogo dei carnefici, mai scese tanto in basso nel popolo la stima e la fiducia nelle istituzioni. Ciò anche perché era di pubblico dominio e non si parlava d'altro, in casa e fuori, che durante la trattazione sulla sdemanializzazione, in consiglio comunale, il capogruppo di maggioranza, signor Bruno Casazza, in presenza dello Stato (i carabinieri di servizio), ebbe l'infelice idea di prendere la parola (a difesa dei Valla, naturalmente), dicendo che in un Paese in cui si sequestra e uccide, il fatto che i Valla avessero costruito irregolarmente su pubblica strada era irrilevante e, pertanto assurdo pensare che si dovesse demolire (peccato veniale non da penitenza!);

10) gli interessati al passaggio sulla mulattiera, naturalmente, fecero opposizione nei modi e nei tempi della legge n. 126 del 1958 e detti ricorsi portarono al consiglio comunale del 27 aprile 1991 e alla relativa delibera n. 17, avente come oggetto: «sdemanializzazione strada comunale di campi. Determinazioni». In essa, recependo il ricorso di vari cittadini interessati al passaggio, sempre praticato ed ora ufficialmente, pienamente e finalmente dal Consiglio comunale riconosciuto, si correggeva il tiro, rispetto alla precedente delibera del 29 dicembre 1990, n. 74: si ammetteva la strada di Campi anche se da comunale si trasformava in vicinale;

11) poco dopo la giunta comunale, non potendo altrimenti, in quanto i Valla non davano esecuzione all'ordinanza di demolizione, facendo resistenza passiva, (erano trascorsi i 90 giorni previsti per

l'abbattimento e la delibera del C.C. n. 17 del 24 aprile 1991 toglieva ogni possibilità di equivoco), con la delibera di giunta n. 55 dell'8 giugno 1991, protocollo 1791, avente come oggetto: « costruzione di parte di fabbricato di proprietà di Valla Giovanni, insistente sulla strada comunale di Campi — approvazione per lavori di esecuzione d'ufficio » decideva la demolizione d'ufficio, appunto, dell'illecito insanabile;

12) a rendere la posizione dei Valla ancor più difficile, sulla base del ricorso di un cittadino al Coreco, in data 29 giugno 1991 il consiglio comunale tornava a riunirsi per la seguente trattazione, sempre relativa alla strada comunale di Campi, « annullamento deliberazioni CC, n. 17 del 27 aprile 1991 e n. 74 del 29 dicembre 1990 » che venivano annullate dalla conseguente deliberazione. In sostanza la strada comunale di Ca Nova per Campi, prima sdemanializzata per salvare il ristorante Valla, poi trasformata in vicinale per salvare almeno la faccía, tornava con quest'ultimo provvedimento strada comunale a pieno titolo, con tutte le tutele previste dalla legge !;

13) a questo punto ci si sarebbe aspettati una rapida soluzione obbligata, della squallida situazione di Rocca dei Corvi, anche perché i Valla che avevano fatto ricorso avverso l'ordinanza di demolizione al TAR, sembra che dallo stesso tribunale non avessero ottenuto la sospensiva;

14) purtroppo, a tutt'oggi, l'ordinanza del sindaco Filippini di demolizione, seguita dalla delibera di giunta esecutiva per l'esecuzione d'ufficio, non ha avuto nessun seguito;

15) i cittadini continuano a protestare e a rimanere nell'incertezza del passaggio; i Valla non si scompongono e aggiungono abusi (hanno cementificato altro tratto di mulattiera); il sindaco Filippini, informato, non risponde;

16) è evidente che il sindaco Filippini Roberto, non potendo favorire i Valla col fare (sdemanializzare), li favorisce col non fare (dare esecuzione all'ordinanza e delibera di demolizione). Però un risultato lo ottiene: la gente semplice di Ottone vien dicendo: « hai visto alla Rocca ? La DC è forte e fa quello che vuole ! »;

per quanto riguarda il posteggio, si segnala quanto segue:

17) i Valla sono proprietari di terreni ai due lati della mulattiera comunale di cui sopra, nell'ultimo tratto, in prossimità della SS 45. Qui hanno realizzato un posteggio, tra l'altro oggetto di interrogazione, molto contestato per l'immissione sulla statale. Per renderlo più capiente, vi assorbono, quando serve, la mulattiera interposta (più in alto c'è il tratto edificato col ristorante) e si espandono nei terreni sovrastanti. I cittadini che devono passare per raggiungere i loro terreni, come sopra spiegato, possono farlo se e quando le vetture dei clienti del ristorante, permettono !;

18) sono state inviate al sindaco decine di segnalazioni e di proteste ma dal sindaco Filippini non si sono visti provvedimenti se non quello di apporre un cartello di divieto di sosta mai rispettato e la sistemazione di picchetti, allo scopo di distinguere finalmente, il pubblico dal privato, subito divelti (da ignoti) e non più rimessi;

19) spesso i cittadini hanno chiamato i carabinieri di Ottone che, venuti, hanno provveduto allo sgombrò delle auto irregolarmente posteggiate e preso atto della situazione;

20) anche in questo ambito il sindaco Filippini sacrifica chiaramente gli interessi pubblici a quelli dei Valla, signori feudali del luogo, e viene meno al suo dovere di tutelare i beni pubblici (articoli 822 e 826 codice civile);

21) ultimamente sono stati inviati al sindaco 2 dettagliati esposti, ben testi-

monciati, in data 21 e 14 febbraio; il sindaco non si degna neppure di rispondere;

22) si evidenzia inoltre che una ordinanza del sindaco Devoti Luigi, prot. 1324, n. 194 del 2 maggio 1988, vigente, prevede il divieto di circolazione con mezzi non agricoli sulle strade comunali e il sindaco Filippini, informato cento volte che su parte della mulattiera di Ca Nova a Rocca dei Corvi, transitano e posteggiano numerose vetture che addirittura impediscono il passaggio ai cittadini che devono recarsi nelle loro terre, anche attraverso l'invio di fotografie con targa di automobili in evidenza, non ha mai fatto, in sostanza, una piega, omettendo chiaramente gli atti conseguenziali per annullare l'incertezza e la violazione;

23) ne consegue davvero che nel comune di Ottone, il degrado delle istituzioni ha raggiunto la massima consistenza d'Italia, con il ripristino del sistema feudale: il potere centrale (sindaco) dona protezione (copertura irregolarità) e un pezzo dello Stato (Rocca dei Corvi), al vassallo (Valla) che esercitano i pieni poteri. Quelli militari compresi, visto che in occasione dell'apposizione dei picchetti da parte del tecnico comunale, Valla Giovanni ha strapazzato non poco il gruppetto dei pubblici operatori. In cambio i Vassalli (Valla) danno al Principe (il sindaco) la loro fedeltà (presenza e sostegno in Consiglio comunale attraverso la consigliera Marina). In tre anni detta consigliera non ha mai aperto bocca, in consiglio comunale; solo e sempre alzato la mano secondo l'impulso del sindaco. In questo modo gli altri abitanti del luogo, non più cittadini, sono trasformati in sudditi, Res, privati dei diritti, anche di protesta e possono solo vedere la famiglia Valla procedere a volontà: cambiare l'andamento delle strade un tempo pubbliche, consentire il passaggio a discrezione, edificare, demolire, mutare lo stato dei luoghi a piacere. Si invita ad un sopralluogo per constatare lo scempio edilizio vario e cirostante, lo sconvol-

gimento dei luoghi, la trasformazione del paesaggio: il sindaco Filippini Roberto non vede.

Il sindaco Filippini Roberto:

a) non ha dato esecuzione alla delibera di giunta comunale che traduceva l'ordinanza di demolizione, prevedeva la demolizione d'ufficio;

b) non applica e non ha applicato l'ordinanza che vieta il transito sulle mulattiere comunali, limitatamente a Rocca dei Corvi;

c) trascura gli esposti e le richieste di indifesi cittadini, sempre più demoralizzati e delusi da questo tipo di istituzioni e neppure risponde alle loro lagnanze;

d) consente che una pubblica strada, nell'elenco ufficiale delle pubbliche strade comunali ed ancor più tale dopo il maldestro tentativo di scippo-sdemanializzazione, indispensabile a dei cittadini per raggiungere i loro terreni, sia conquistata dalla prepotenza dei Valla;

e) consente che i Valla mantengano i vari abusi edilizi perpetrati;

f) che invece, nel caso di un altro cittadino, Canevari Abramo, di Orezzoli, che aveva edificato un modesto ricovero attrezzi su terreno frazionale, lo stesso sindaco Filippini (l'ordinanza di demolizione era del sindaco Devoti Luigi), fu irremovibile, non volle prendere in considerazione ragioni e compromessi e fece abbattere! Vero è che il figlio di detto Abramo, Candido, era però candidato della lista civica SS45, dell'attuale amministrazione comunale (minoranza). Ecco dunque che a Orezzoli una famiglia paga per le colpe dei figli che stanno dalla parte sbagliata e a Rocca dei Corvi un'altra famiglia riscuote per i meriti delle figlie che stanno dalla parte giusta! —:

se risulti che siano state adottate iniziative nei confronti del sindaco Filippini Roberto in relazione a quanto sopra;

se non si debba comunque nominare il commissario al comune di Ottone e indire nuove elezioni, sciogliendo d'ufficio, doverosamente, il consiglio comunale, applicando la legislazione antimafia;

se in merito ai fatti sopra esposti e descritti, siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, se siano in atto indagini di polizia giudiziaria e, soprattutto, tributaria, e se, in proposito, siano avviati procedimenti non soltanto penali, e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti, per accertare, doverosamente perseguire e giustamente reprimere le responsabilità contabili, sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, ovvero errori, forieri di danno per l'erario o per i cittadini e, comunque, per gli amministrati, addebitabili e addebitati a pubblici funzionari. (4-03285)

**COLOSIMO e VALENSISE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alla Provincia di Catanzaro è in atto, sulla base della propria dotazione organica, la tripartizione del personale, in proporzione al territorio e alla popolazione, da assegnare alle due nuove Province di Crotona e Vibo Valentia;

nell'ambito della tripartizione la Provincia madre verrebbe, sul piano della funzionalità, privata da una ingente fetta di dirigenti, funzionari ed impiegati;

la stragrande maggioranza, se non la maggioranza degli impiegati è di Catanzaro e del Catanzarese;

un eventuale trasferimento di dipendenti non di origine Crotonese e Vibonese comporterebbe un trauma sul piano economico e familiare;

un consistente numero di dipendenti ha chiesto di essere collocato in pensione;

il collocamento a riposo di questi funzionari e dipendenti verrebbe ad intaccare l'operatività della Provincia madre;

è necessario, per il ruolo che la Provincia di Catanzaro riveste nell'ambito della Regione Calabria, mantenere un livello funzionale ed operativo dell'Ente —:

quali siano gli intendimenti per salvaguardare i livelli funzionali della Provincia di Catanzaro;

intenda eventualmente utilizzare, con il criterio della mobilità, altro personale proveniente da enti diversi da quelli della Provincia per evitare, appunto, situazioni di disagio economico e familiari tra gli attuali dipendenti della Provincia di Catanzaro che non siano di Vibo Valentia e Crotona. (3-03286)

**TURCI, SITRA, VANNONI, AGOSTINI, CORDONI, CANESI e EVANGELISTI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la rappresentazione del quadro generale delle aggregazioni creditizie realizzate negli ultimi due anni a livello del sistema bancario nazionale —:

quali operazioni di acquisizioni o fusioni o partecipazioni bancarie dirette o indirette e quali holding per servizi bancari siano state finora realizzate o siano in corso di realizzazione da parte della fondazione CARIPLO e della CARIPLO SpA suddivise secondo direttrici di espansione geografica e secondo eventuali specializzazioni di prodotto a decorrere dalla approvazione della legge Amato;

quale quota nel mercato nazionale del credito sia oggi detenuta dal « sistema CARIPLO »;

quale valutazione di queste iniziative diano le autorità creditizie in termini di:

a) incremento dell'efficienza e della competitività complessiva del nostro sistema finanziario;

b) salvaguardia dei valori positivi del localismo bancario, sotto i profili rispettivamente del sostegno creditizio alle economie locali e del corretto perseguimento sul territorio dei fini di interesse pubblico e di utilità sociale che la legge assegna alle fondazioni bancarie. (4-03287)

SALINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte in data 3 maggio 1994, aveva approvato all'unanimità un documento inviato ai Governi francese e italiano per scongiurare la riapertura della Centrale Nucleare « *Superphénix* » di Creys-Malville in Savoia;

il Governo francese ha riattivato la Centrale Elettro-nucleare *Superphénix* di Creys-Malville in data 3 agosto 1994;

la distanza di circa 150 chilometri dal Piemonte ripropone il rischio nucleare, già motivo di contrasti politici che hanno portato alla chiusura delle centrali italiane peraltro assai meno pericolose, *Superphénix* non si è dimostrata affidabile per numerosi gravi incidenti occorsi nei pochi anni di funzionamento rappresentando quindi un costante pericolo per aree attigue come il Piemonte, poste sotto i venti dominanti con orientamento ovest-est;

il fall-out potrebbe rivelarsi ancor più disastroso di quello sprigionatosi a Chernobyl come già autorevolmente sostenuto dallo scienziato J. Jean Cousteau;

il reattore di detta centrale nucleare ha neutroni veloci di tipo integrato e raffreddato al sodio, ha una potenza lorda di 3000 MW e funziona a combustibile misto di ossidi di plutonio e uranio;

la centrale nucleare suddetta, attivata come prototipo nel 1985, ha funzionato a pieno regime soltanto per sei mesi per cause tecniche, ed è incorsa svariate volte in gravi incidenti;

a causa dell'inattività degli impianti e a seguito di accertata inaffidabilità, ne era stata disposta la chiusura per i motivi che seguono:

a) dall'8 marzo 1987, per causa di avaria ai serbatoi del combustibile nucleare costituito da ben 7 tonnellate di plutonio;

b) è diventata un cantiere permanente per rimpiazzare un serbatoio incidentato a causa di un nuovo sistema mai sperimentato;

c) dal giugno 1990 il fluido di raffreddamento costituito da tremila tonnellate di sodio primario è stato incidentalmente ossidato da anormale afflusso d'aria nel circuito primario del nocciolo con la conseguente chiusura della centrale il 3 luglio 1990 in quanto non garantite le norme di sicurezza;

d) il 13 dicembre 1990, causa neve, è crollato il tetto della sala macchine causando seri danni alle strutture, alle alimentazioni idrauliche, ai sistemi elettrici e ai turbo-alternatori;

e) la cappa di scarico, dal marzo 1991, è risultata danneggiata dalle macerie del tetto crollato;

f) dal 6 agosto 1989, la Centrale Phénix di Marcule è oggetto di gravi anomalie nell'attività nucleare del nocciolo;

g) sono state dimostrate gravissime carenze nei controlli fatti dall'ente gestore della struttura e dal Servizio Centrale Protezione Radiazioni Ionizzanti (SCPRI) con presenza di plutonio a valle della centrale e del fiume Rodano;

nel 1991 il Ministro della protezione civile, interpellato dalla regione Piemonte dopo l'ultimo incidente a *Superphénix*, aveva affermato di non conoscere i piani di emergenza nelle regioni nord-occidentali italiane nell'ipotesi di un incidente nu-

ciare in Francia e di non possedere elementi di informazione sulla sicurezza di *Superphénix*;

il testo dell'accordo da cui nacque NERSA, società che gestisce *Superphénix*, consente il recesso di uno dei contraenti (fra cui ENEL) qualora si verificano costi aggiuntivi o si modificano le condizioni di sicurezza o qualora non risulti più conveniente la partecipazione;

i lunghi periodi di inattività conseguenti agli incidenti hanno reso anti-economico il funzionamento della centrale;

il generatore è stato progettato come « surgeneratore » in grado di produrre eccedenze di plutonio, mentre oggi lo si vuole utilizzare per ragioni opposte, cioè come « ipogeneratore »,

tale scelta risulta azzardata vista la mancanza di serie analisi economiche e di sicurezza e che i tempi di conversione del reattore nucleare sono stimati in oltre dieci anni;

secondo il raggruppamento degli scienziati per l'informazione sull'energia nucleare (GSIEN), gli studi a oggi effettuati lasciano aperti inquietanti interrogativi;

gli esperimenti a oggi condotti sul Phénix come « ipogeneratore » hanno riguardato quantità irrisorie di plutonio (1 grammo!) a fronte delle tonnellate di cui dispone di *Superphénix* che questi esperimenti hanno messo in luce gravi problemi di sicurezza;

il *Superphénix* è stato progettato per un utilizzo in piena sicurezza fino al 2001 e i tempi ipotizzati alla sua utilizzazione come « ipogeneratore » investono seri interrogativi sull'invecchiamento delle strutture;

*Superphénix* è una centrale che, a causa del surplus di plutonio, induce rischi di proliferazione nucleare;

uno studio del 1992 dell'EDF (l'ENEL francese) considera possibile un incidente nucleare grave nei prossimi dieci anni;

lo scrivente ripropone le suddette argomentazioni in forma di interrogazione urgente a risposta scritta anche al fine di estendere al Parlamento la conoscenza del preoccupante problema che attualmente coinvolge l'opinione pubblica piemontese ma che è suscettibile di estendersi a tutte le regioni della Pianura Padana che hanno il diritto di essere informate —:

se intenda:

1) intervenire presso il Governo francese affinché sia avviato un tempestivo confronto sulla questione *Superphénix*;

2) inviare formale richiesta alle autorità francesi al fine di ottenere un dettagliato rapporto sulle condizioni di sicurezza e sui piani di intervento ed evacuazione sia per quanto attiene *Superphénix* che per gli altri complessi di produzione elettronucleare e di ritrattamento delle scorie radioattive nella valle del Rodano;

3) conoscere quali siano i costi sostenuti dall'ENEL per la partecipazione al Consorzio NERSA coinvolto ormai in una operazione discutibile sul piano energetico come sui rischi elevati in tema di tutela dell'ambiente e della salute;

4) assumere idonee iniziative per costringere l'ENEL a rivedere l'opportunità di tale partecipazione;

5) valutare se la legislazione comunitaria non risulti in contrasto con il comportamento francese che lucra sulla produzione elettronucleare mentre le eventuali conseguenze di incidenti ricadrebbero innanzitutto sulle vicine regioni italiane sottovento;

6) assumere idonee iniziative affinché l'Enel valuti l'opportunità di tale partecipazione. (4-03288)

CANESI. — *Ai Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'ottobre 1993 la signora Rossi Barbara, residente a Carrara, non rivede i propri figli, Omar di 8 anni e Shadi di 6 anni, che le sono stati sottratti dal coniuge, Ammed Mahmoud Nasr Nassar, all'indomani della comparizione al Tribunale di Massa per la separazione, e condotti in Egitto;

il Tribunale di Massa-Carrara, in data 5 ottobre 1993, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti che affidavano i figli alla madre, regolarmente notificati al padre;

il signor Ammed Mahmoud Nasr Nassar, peraltro, nel 1991, divorziava, all'insaputa della moglie, secondo la legge islamica abbandonando questa e i figli;

il primo dei due figli soffre di una grave forma di distrofia muscolare per cui dovrebbe recarsi quotidianamente presso il centro di assistenza a pena di aggravamento;

esistono due denunce, rispettivamente del 14 settembre 1993 e del 26 ottobre 1993, alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Massa-Carrara, da parte della signora Rossi Barbara, nei confronti del marito e in data 28 dicembre 1993, è stata depositata un'altra memoria integrativa con la quale si sollecitano provvedimenti cautelari che rimane, come le precedenti, senza risposta;

il signor Ammed Mahmoud Nasr Nassar continua a venire periodicamente in Italia, in quanto commerciante di macchine per il marmo, senza che gli venga mosso alcun addebito;

è pervenuta nel giugno scorso presso il Ministero per la famiglia e la solidarietà e quello di grazia e giustizia, una nota sulla vicenda da parte dei legali della signora Rossi Barbara —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché i piccoli Omar e Shadi possano rientrare in Italia ed essere affidati, come da disposizioni del Tribunale di Massa-Carrara, alla madre. (4-03289)

FRAGALÀ e MARINO BUCCELLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nell'isola di Pantelleria la più importante coltura agricola è costituita dall'uva « zibibbo » che, per le condizioni climatiche, va notoriamente a maturazione nel periodo compreso tra fine luglio e la prima decade di agosto;

il prefetto di Trapani ha emanato un'ordinanza che fissa l'inizio delle operazioni di ammasso dell'uva presso le cantine sociali a partire dal 1° settembre, è accaduto che gli agricoltori di Pantelleria si sono visti costretti a ritardare, per più di un mese, la raccolta dell'uva che era più matura fin dalla fine di luglio, per rispettare il detto provvedimento prefettizio;

il ritardo ha causato danni gravissimi alla già disastrosa condizione economica degli agricoltori panteschi, dato che l'uva è marcita sulle piante, mentre quella residua ha raggiunto la gradazione di 30 gradi zuccherini, cioè è diventata inservibile;

le generali legittime proteste degli agricoltori e di tutta la popolazione pantasca hanno conseguito il modesto, quanto inutile, risultato di anticipare al 30 agosto la data prevista dall'ordinanza prefettizia per inizio delle operazioni di ammasso dell'uva, cioè di due soli giorni;

se siano a conoscenza di tale incredibile situazione e quali concrete iniziative risarcitorie il Governo intenda assumere per risolvere i gravi danni subiti dall'economia agricola pantasca a causa della descritta ordinanza prefettizia;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che il futuro, a Pantelleria, come in altre parti d'Italia, i ritmi stagionali delle diverse attività agricole possano essere regolati dalle ordinanze prefettizie invece che dai cicli biologici naturali. (4-03290)

MORSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

L'OSE-ULA Negrini Anita, dipendente dalla Direzione Provinciale delle poste e telecomunicazioni di Bologna e tuttora in servizio, in data 7 agosto 1987, presentò, tramite l'ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di appartenenza di Bologna Emilia Ponente, regolare domanda per ottenere, in base alla legge n. 29 del 1979, la ricongiunzione dei periodi assicurativi;

l'interessata ha sollecitato la definizione dell'istanza presso l'IPOST — Istituto Postelegrafonici — in data 3 giugno 1994, e che lo stesso ha risposto in data 10 agosto 1994, di non aver ancora ricevuto, da parte della Direzione Provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna, la domanda in argomento;

da accertamenti fatti presso il Reparto Personale e AAGG della Direzione di Bologna, l'istanza risulta essere stata inviata all'IPOST solo in data 21 aprile 1994, con assicurata n. 6760, quindi dopo ben sette anni;

altre istanze presentate da altri dipendenti della stessa direzione ed in periodi, successivi hanno già avuto riscontro dagli Organi interessati —:

se tale modo di operare sia consono alla nuova veste che l'Ente Poste intende assumere e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi ha operato con tanta trascuratezza da dimenticare il disbrigo di una pratica per un periodo così lungo e, comunque, con la consapevolezza, da parte del reparto personale e AAGG

della Direzione di Bologna, di aver, senz'altro, commesso un grave disservizio ai danni di una propria dipendente. (4-03291)

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del programma di moralizzazione dichiarato dal Governo, è compresa la rimozione degli amministratori pubblici inquisiti dalla Magistratura;

dal giornale *Il Sole-24 Ore* (n. 154) di giovedì 9 giugno 1994, si è avuta notizia che al dottor Fabio Pistella è stato contestato il reato di peculato;

la sospensione del Direttore Generale dell'ENEA, dottor Fabio Pistella è già stata richiesta da numerose interpellanze parlamentari, presentate da diverse forze politiche, molte di queste interpellanze non hanno ancora avuto risposta;

il CCL dell'ENEA, all'articolo 44, comma 1 recita:

« il dipendente sottoposto a procedimenti può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesa dal servizio » —:

quali soluzioni intendano adottare per mantenere le promesse di pulizia fatte all'elettorato e per dimostrare ai Sindacati della triplice che il periodo del consociativismo è finito per sempre. (4-03292)

CALDEROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

si è venuti a conoscenza di una situazione riguardante un singolo cittadino che rappresenta però un emblematico esempio di quanto possa capitare ad un assistito nel corso del suo *iter* terapeutico;

l'assistito in questione, Giovanni Magni, soffre di ipertensione arteriosa ed in virtù di questo, ha ottenuto l'esenzione relativa al codice regionale 37;

per poter avere degli ulteriori e più certi dati sulla sua malattia, gli è stato prescritto un Holter della PA (24 ore di consultazioni);

per il sopracitato controllo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo chiede un pagamento del *ticket* corrispondente a lire 100.000;

essendo l'Holter cardiologico esente dal *ticket*, emerge un aspetto sconcertante che è quello di una discrepanza di trattamento tra controlli simili —;

se sia equo che controlli indispensabili nel caso di malattie accertate e di un certo rilievo, abbiano un costo diverso senza reali ed oggettivi motivi;

come sia possibile, essendo il soggetto esentato in base al codice 37, ed essendo gli altri controlli relativi alla patologia di cui l'assistito è portatore ricompresi nell'esenzione di cui trattasi, che l'Holter pressorio non ricada a sua volta in tali casi, rappresentando un tipo di analisi fondamentale per accertare determinati aspetti di una malattia;

se, effettivamente il controllo di cui trattasi debba essere pagato, si vorrebbero conoscere le motivazioni che spingono alla diversità di trattamento. (4-03293)

**BUONTEMPO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno porre allo studio la realizzazione di una Università a carattere residenziale, da realizzare in prossimità del Lido di Roma, utilizzando le aree disponibili in abbondanza alle spalle della pineta di Castel Fusano. L'utilizzazione di tale zona, oltre a non presentare alcun problema per l'agricoltura, data l'assenza di coltivazioni specializzate,

offrirebbe notevoli vantaggi sia per la valorizzazione del Quartiere marino e sia per l'utilizzazione delle vie di comunicazione esistenti, compresa la metropolitana, dalla cui stazione di Castel Fusano si potrebbe agevolmente raggiungere la sede Universitaria.

L'interrogazione sollecita un intervento del Ministro affinché sia realizzata al più presto l'Università residenziale al Lido di Roma con la costruzione di moderni edifici per ospitare le facoltà più importanti con le relative dotazioni di laboratori e di centri sperimentali. A tali edifici dovrebbero affiancarsi due collegi nei quali possano essere ospitati gli studenti non residenti in Roma che potrebbero in tal modo alleggerire notevolmente il carico dello *Stadium urbis*.

La costruzione dell'Università residenziale al Lido di Roma si impone anche nel quadro più vasto della pianificazione intercomunale e regionale, potendosi instaurare nuovi rapporti di collaborazione con le numerose industrie chimiche, meccaniche e manifatturiere sorte nelle vicine zone industriali di Pomezia, di Aprilia e di Latina. (4-03294)

**MENIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

ai dirigenti delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane spetta l'indennità di funzione disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

il Ministero del tesoro — Istituti di previdenza — con circolare n. 8/IP del 3 settembre 1991 ha rilevato che « ... non sembra che la fissità e la continuità possano ritenersi sussistenti relativamente alla parte variabile eccedente il coefficiente 0,1 ... » per quanto concerne la quiescibilità dell'indennità di funzione dei dirigenti suindicati;

con circolare n. 80076/6.2.24/G.B./al. del 4 ottobre 1991 il Ministero per la Funzione pubblica ha precisato che la predetta indennità è pensionabile solo per la quota dello 0,1;

diversi TAR ed il Consiglio di Stato si sono pronunciati, invece, in modo uniforme per la pensionabilità dell'intera indennità di funzione corrisposta ai suddetti dirigenti;

nonostante le sentenze e decisioni dei predetti organi giurisdizionali, né il Ministero del tesoro, né il Ministero per la funzione pubblica e né l'INPDAP hanno emanato disposizioni per adeguare le situazioni di fatto a quelle di diritto enunciate in modo costante ed uniforme nelle medesime sentenze e decisioni;

per di più, alcune regioni (si veda ad esempio la legge della regione Veneto 18 gennaio 1994, n. 3) hanno ritenuto di rendere pensionabile l'indennità in oggetto per una misura diversa da quella corrisposta talvolta e con decorrenza (ad esempio 1° gennaio 1993) diversa da quella prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

inoltre alcuni Enti (si vedano i comuni di Siena e Torino, la Comunità montana Abordina-Agordo, il Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno) hanno ritenuto di rendere quiescibile, con aliquote differenti rispetto all'importo corrisposto ed a quella riportata dal suindicato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, l'indennità di funzione dei dirigenti;

in relazione alla predetta situazione:

a) l'INPDAP — Ufficio studi ed atti legislativi con « nota di servizio » n. 14 del 4 marzo 1994 ha stabilito quanto segue: « ... Pertanto, con riguardo ai dirigenti dipendenti dalla regione Veneto, si ritiene che l'indennità di funzione, dal 1° gennaio 1993, sia assoggettabile a contribuzione e rivesta quindi i requisiti di quiescibilità

limitatamente alla nuova misura minima, pari al coefficiente 0,8, attribuita a tutti i dirigenti.

Resta ovviamente inteso che gli importi superiori a tale coefficiente continuano a non essere pensionabili »;

b) l'INPDAP — Gestione autonoma istituti di previdenza — Divisione X con nota senza numero del 23 giugno 1994, inviata alla Direzione provinciale del tesoro di Verona ed al comune di Verona ed avente per oggetto « Riliquidazione trattamento provvisorio di pensione in favore di ex Dirigenti del comune di Verona », ha comunicato, tra l'altro, quanto segue: « Al comune di Verona si fa rilevare che la condotta assunta in riferimento all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, riflette un atto di mero arbitrio, atteso che la deroga di una norma di legge costituisce un atto vincolato che non trova altro fondamento se non nella legge »;

c) il Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza — Cassa PDEL — Divisione X con nota senza numero di protocollo in data 13 maggio 1993 ha comunicato quanto segue al comune di Monfalcone per quanto concerne la quiescibilità dell'indennità di funzione dei dirigenti: « In esito al quesito formulato con la nota in riferimento, si precisa che la sentenza del TAR Lazio n. 1584/92 esplica i suoi effetti unicamente per il caso deciso. Pertanto, nei confronti di tutti gli altri dipendenti con qualifica dirigenziale rimangono valide, al riguardo, le considerazioni formulate con la circolare n. 81/1 P, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1991 »;

dai dati soprariportati emergono, con riferimento all'unico articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, differenti soluzioni per i diversi Enti, differenti trattamenti di quiescenza per il personale dei diversi Enti delle diverse Regioni o di una stessa Regione, differenti oneri contributivi a carico degli

Enti datori di lavoro e dei dirigenti, differenti « oneri » a carico dell'INPDAP, al quale affluiscono contributi previdenziali pure differenziati a seconda dei diversi dirigenti aventi un unico contratto di lavoro;

tutto ciò crea evidenti disparità di trattamento che contrastano con il principio costituzionale d'eguaglianza —;

se e quale indirizzo il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali intendano tenere in merito alla quiescibilità dell'intera indennità di funzione dei dirigenti degli Enti locali a decorrere al 1° ottobre 1990;

se non sembri opportuna ed urgente l'emanazione di una apposita circolare ministeriale che, uniformandosi alle costanti sentenze suddette, faccia cessare immediatamente le costose vertenze in atto ed elimini, di conseguenza, le attuali disparità di trattamento fra dirigenti degli Enti locali;

si chiede, infine, se presso la regione Veneto abbiano prestato e prestino, oppure no, la loro consulenza retribuita in materia previdenziale funzionari o ex funzionari del Ministero del tesoro e ciò esclusivamente a fini informativi. (4-03295)

**PEZZOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Pretura circondariale di Venezia ha diverse Sezioni distaccate all'interno delle quali, sia i Magistrati che il personale di cancelleria, appaiono essere distribuiti con criteri decisamente discutibili: capita così che Sezioni distaccate siano sguarnite ed il Centro servito oltre il necessario, o comunque in maniera disarmonica rispetto alla periferia;

quale esempio si ritiene di sottoporre la situazione della Sezione distaccata di S. Donà di Piave: trattasi di Sezione che serve

una popolazione residente di ben oltre 100.000 abitanti, che raggiunge vette di oltre 500.000 persone durante il periodo estivo;

dai numeri predetti appare intuibile che tale Ufficio giudiziario ha una notevole mole di lavoro, al quale attualmente si fa fronte con un solo Magistrato togato e con due Vice pretori. Anche il personale di cancelleria è sottoorganico e completamente paralizzato è l'Ufficio notifiche nel quale, attualmente, non vi sono Ufficiali;

sarebbe a questo punto utile il confronto con la Pretura di Venezia, sia in termini di personale che di utenti da servire: l'assenza di dati precisi impedisce all'interrogante di fornire tale riscontro che peraltro viene chiesto agli interrogati;

quello che ora appare incredibile è che vi sia un territorio ed una popolazione delle accennate dimensioni così sguarnito e che la situazione anzidetta sia nello stato attuale da anni —;

se non ritengano di disporre immediata ed urgente indagine ministeriale onde conoscere in dettaglio e con le statistiche degli ultimi tre anni:

1) il numero di Magistrati togati ed onorari assegnati alla Pretura circondariale di Venezia e alle singole Sezioni distaccate;

2) idem relativamente al personale di cancelleria;

3) la situazione dei singoli Uffici giudiziari;

4) il numero di abitanti residenti e non residenti con riferimento alle presenze stagionali che vengono serviti dai vari Uffici giudiziari con particolare riferimento alle Sezioni distaccate;

se non condividano la distribuzione delle forze effettuata nei vari Uffici e quali rimedi intendano porre in essere per ovviare a quanto loro segnalato. (4-03296)

PEZZOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 maggio 1989, n. 183 che detta « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo », classifica il bacino del fiume Piave, il cui corso interessa le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, come « bacino di rilievo nazionale » e ad esso ha preposto una autorità di cui all'articolo 12. Studi approfonditi, anche recenti, così come in precedenza i risultati della Commissione De Marchi, istituita con legge 27 luglio 1967, n. 632 e i cui atti sono stati pubblicati nel 1971, hanno definito le cause e le caratteristiche delle piene del fiume e indicato possibili rimedi;

il Piave va considerato ad alto rischio: è a regime prevalentemente torrentizio e può andare in piena nell'arco di poche ore a seguito di piogge diffuse e intense; presenta inoltre quote di pelo liquido allo scarico in mare soggette agli innalzamenti caratteristici dell'alto Adriatico in situazioni di scirocco persistente che interessano, per rigurgito, tutto il corso arginato di pianura. Il corso di pianura presenta una capacità di portata di 2.700-2.800 mc/s, mentre quello montano ha una capacità di oltre 5.000 mc/s. A partire da una portata del tronco montano dell'ordine di 3.000 mc/s, sono inevitabili tracimazioni e rotte arginali in pianura con alluvioni sempre disastrose, ma che diventano catastrofiche in un territorio soggiacente mediamente al livello medio marino per circa 2 metri;

motivi di ordine tecnico, economico ed ambientale escludono l'ipotesi di un allargamento ed innalzamento degli argini tali da consentire una capacità di portata di 5.000 mc/s. Si tratta piuttosto di prevedere comunque una ricalibratura del basso e medio corso, lungo l'asta di circa 30 km dal mare fino a Ponte di Piave, e per altri 30 km nelle tratte di maggiore lunghezza da Ponte di Piave a Falzé, con sistemazione d'alveo, di golene e di

sponde. Inoltre a Falzé, individuata come posizione ideale, va realizzato un serbatoio antipiena, mediante la costruzione di una diga a gravità con luci di fondo sempre aperte e adatte allo scarico di circa 3.000 mc/s, e tale da « decapitare » la piena. Non si pongono problemi ambientali né di pericolo idraulico per le zone circostanti e la diga sarà provvista in sommità di un ponte stradale di collegamento tra Falzé Sernaglia e la strada panoramica del Montello. La soluzione esposta, il cui costo complessivo è previsto intorno ai 120-130 miliardi, è valutata come la migliore e nel pieno rispetto delle condizioni abitative locali;

dal 1971 una quantità notevole di studi, di indagini, di progetti non ha prodotto nulla di concreto anche perché in mancanza di quella legge 183 che dal 1989 indica con chiarezza obiettivi, competenze, procedure. Poiché permane l'urgenza di un intervento che escluda situazioni di emergenza non controllabili —:

se il Ministro sia consapevole della problematica in oggetto, di quali elementi conoscitivi dispone o intende disporre, e se ritiene o meno prioritaria la programmazione degli interventi e l'approntamento delle risorse;

se il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della legge 183/89 sia stato o sarà investito della questione;

se esista un piano di bacino e come sono configurate le opere necessarie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d) della legge n. 183 ed i programmi triennali di cui all'articolo 21;

se il Ministro non ritenga di riunire sollecitamente il Comitato istituzionale, quale organo dell'autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge n. 183, per un esame complessivo e le decisioni di competenza. (4-03297)

MORMONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 1° agosto 1994, sono stati soppressi gli sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale « B » della provincia di Napoli;

tra i suddetti sportelli rientra quello di Sant'Antonio Abate, grande centro agricolo-industriale in provincia di Napoli, con circa ventimila abitanti, trenta industrie conserviere, la cui produzione equivale ad un terzo di quella nazionale, altrettante cooperative agricole e serre per la floricoltura;

poiché Sant'Antonio Abate dista circa dieci chilometri dal più vicino sportello di riscossione, sito in C / mare di Stabia, con notevoli difficoltà di collegamento che procurano gravi disagi ai contribuenti, considerando inoltre che lo stesso sportello locale mostra enormi carenze in quanto, ad ogni scadenza di pagamento, si creano file interminabili che spesso si trasformano in risse —

se, sulla scorta di quanto premesso, non si ritenga di riconsiderare la opportunità della chiusura del suddetto sportello di riscossione. (4-03298)

**MORMONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

quasi tutte le Pubbliche Amministrazioni, sempre più frequentemente, ricorrono ad aziende private per affidare loro la gestione dei propri informatici, nonostante esista, all'interno delle stesse Amministrazioni, un personale altrettanto qualificato;

tale pratica, considerato che il personale delle aziende private percepisce mediamente da un minimo di lire 400.000 ad un massimo di lire 1.700.000 al giorno, comporta la triplicazione dei costi —

se, nel quadro di una riforma della Pubblica Amministrazione, tesa alla ottimizzazione dei servizi, nonché alla razionalizzazione delle spese, non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti per

utilizzare tutto quel personale che, attraverso corsi di formazione altamente qualificati e costosi, ha acquisito le nozioni e l'esperienza necessarie. (4-03299)

**BARRA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », al comma 7 dell'articolo 7 ha previsto l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale (previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223) anche « alle imprese di vigilanza »;

conseguentemente anche i contratti di solidarietà, con le modalità previste dall'articolo 5 del citato decreto n. 148 del 1993, sono attuabili da parte delle predette « imprese di vigilanza »;

risulta, però, che gli uffici provinciali e regionali del lavoro, nonché dell'INPS, escludano — in via interpretativa — dalla possibilità di accedere ai precitati benefici le cooperative che si avvalgano delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, nonostante risulti l'assenza di qualsiasi espressa disposizione in tal senso — anche in via amministrativa;

sembra, invece, che ad opposta interpretazione si possa pervenire considerando che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, concernente « Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali » — convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 — al comma 7 dell'articolo 1 prevede che « a decorrere dal 1° gennaio 1994, la disciplina del trattamento straordinario salariale si applica alle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, ad-

detti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate » —:

se il Ministro, alla luce della controverta applicazione della succitata normativa da parte degli uffici periferici e delle obiettive difficoltà interpretative insorte, ritenga fondato che le cooperative che adottino le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, possano usufruire di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 236 del 1993 (CIGS) e dei commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 5 della legge n. 236 del 1993 (contratti di solidarietà attraverso il rimborso del 75 per cento);

se il Ministro ritiene, altresì, che le cooperative medesime che adottino il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, possano usufruire inoltre di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 236 del 1993 (contratti di solidarietà con il rimborso del 50 per cento). (4-03300)

VITO, BONINO, STRIK LIEVERS, CALDERISI, VIGEVANO e TARADASH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Dottor Carlo Campanelli ha vinto tredici anni fa un concorso per un posto di primario anestesista all'ospedale di Rieti, ricevendo successivamente dalla USL la lettera di nomina; da allora per 13 anni ha ricoperto regolarmente le funzioni di primario con decoro e lusinghieri riconoscimenti;

la stessa USL di Rieti ha comunicato in questi giorni al Dottor Campanelli il suo declassamento poiché quel posto di primario era stato previsto erroneamente. Nella stessa comunicazione si chiedeva al Dr. Campanelli la restituzione dei soldi percepiti in eccesso per questi tredici anni;

il declassamento era discrezionale e tra l'altro non poteva essere attuato poiché

il requisito indispensabile dell'interesse pubblico nella fattispecie era inesistente;

il Dottor Campanelli ha sollevato ricorso davanti al TAR e richiesta di risarcimento per aver subito rilevanti danni morali e materiali —:

per quali ragioni il Dottor Campanelli debba pagare le conseguenze di un eventuale errore compiuto dalla USL o dalla regione Lazio e non sia stata invece aperta una procedura nei confronti di chi eventualmente ha compiuto l'errore;

se il ministro interrogato intenda aprire una indagine per accertare le responsabilità eventuali dell'amministrazione locale o regionale in tale assurdo comportamento, per di più portato alle estreme conseguenze in assenza di interesse pubblico, requisito indispensabile per procedere in tali circostanze. (4-03301)

DEVETAG. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono numerosi gli incidenti stradali nel quale si trovano coinvolti i ciclomotori;

secondo l'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada è stabilita in anni quattordici l'età per guidare ciclomotori;

lo studio dei segnali stradali e delle norme di guida, è obbligatorio per il conseguimento della patente di guida necessaria per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli, mentre tale studio non è previsto per l'uso del ciclomotore;

la conoscenza della segnaletica deve ritenersi indispensabile anche per la conduzione dei ciclomotori tenuto conto — nella maggior parte dei casi — della giovane età dei conducenti di tali mezzi —:

se non si reputi opportuno prevedere l'istituzione di un breve corso che abbia ad oggetto, appunto, la conoscenza di quelle

regole fondamentali del codice della strada e che l'abilitazione alla guida sia subordinata a tale conoscenza e ad un necessario esame di verifica dell'apprendimento;

se non si reputi opportuno programmare tale corso nell'ambito della scuola dell'obbligo. (4-03302)

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

CASTALIA Società Italiana per l'Ambiente, del gruppo IRI, è stata protagonista dei più importanti interventi in Italia nel settore ambientale fino a quattro mesi fa costituiva il punto di riferimento qualificato della presenza pubblica nel comparto ambientale e come tale veniva inclusa nel gruppo Fintecna tra le Aziende strutturalmente sane e con prospettive in un mercato oggettivamente considerato in crescita;

CASTALIA opera nel settore ambientale, settore in forte espansione, che, nel quinquennio 1988-1992 ha visto raddoppiare il numero di aziende operanti nel settore (da 2.638 a 5.128), con un giro d'affari passato da 3.000 a 13.500 miliardi di lire ed un'occupazione passata da 23.000 a 43.000 addetti, e che, ancora nel 1993, pur nella recessione degli altri comparti industriali, ha avuto un incremento del 9 per cento (fonte CENSIS);

nel settore dei « Servizi Ambientali », quello specifico della CASTALIA, l'incremento registrato è stato ancora superiore, essendo passato, nel quinquennio 1988-1992 dal 20,8 per cento al 50,9 per cento, rispetto al totale del comparto di mercato Ambiente (fonte CENSIS);

l'attuale contingenza dell'economia fa registrare una nuova espansione, in particolare in settori quali l'Ambiente, dove si registrano ancora forti carenze strutturali

rispetto alle reali necessità, mentre in altri settori si riscontrano ancora forti tensioni sociali;

CASTALIA ha, nei mesi scorsi, acquisito, con forti oneri, parte di Idrotecna in procinto di liquidazione, e ha potenziato la propria struttura dirigenziale, giustificando tali decisioni con la necessità di espandere il proprio mercato, includendovi il comparto « Gestione del ciclo delle acque » -:

perché, proprio in tale frangente, la Direzione di CASTALIA abbia deciso un ridimensionamento degli obiettivi industriali e dell'organico, con la messa in Cassa Integrazione Straordinaria di più di un terzo dei Lavoratori (40 unità su 106);

perché, nonostante ripetute delibere di consiglio della Capogruppo, la CASTALIA non sia mai stata effettivamente ricapitalizzata inibendo così la possibilità di investimenti e caricando l'Azienda di forti oneri finanziari;

perché, dopo ripetute programmazioni dell'IRI, in cui CASTALIA era considerata punto di riferimento ambientale del gruppo, si sia ora in realtà in procinto di privatizzare l'Azienda, mentre risulta che si stia costituendo un nuovo polo ambientale in Fintecna che rinuncia al patrimonio di professionalità di CASTALIA;

quale possa essere la rilevanza di un piano di ristrutturazione triennale della CASTALIA elaborato prima che risulti definita la sua collocazione, pubblica o privata e comunque inadeguato e contraddittorio sia nell'ipotesi di una riorganizzazione del polo pubblico dell'ambiente, perché fortemente riduttivo negli obiettivi e quindi perdente in un mercato in espansione, sia nell'ipotesi di cessione a privati, in quanto questi apporterebbero inevitabilmente propri progetti di sviluppo;

è plausibile pensare che, come il quadro di riferimento fa pensare, stiamo assistendo ad una manovra per ridurre il valore commerciale della CASTALIA e per

« dimagrirla », con soldi pubblici, al fine di svenderla a società, che saranno poi in grado di sfruttare tutte le capacità di sviluppo e di espansione dell'Azienda.

(4-03303)

**MURATORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la concessione demaniale al consorzio di imprese denominato CAT — Central Area Terminal — per la realizzazione di una variante del piano regolatore del porto di Civitavecchia è stata bloccata quando era scaduto il termine per la presentazione di domande concorrenti e l'istruttoria era ultimata in senso favorevole; il diniego di concessione è stato motivato dalla asserita violazione della direttiva CEE n. 89/440 che in realtà non si applica al caso in esame, trattandosi di concessione demaniale e non di concessione di opere pubbliche, essendo il settore portuale escluso dall'ambito di operatività della direttiva ed essendo quest'ultima entrata in vigore dopo l'esaurimento della procedura di individuazione del concessionario, il che, secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, la rendeva comunque inoperativa. In precedenza, il presidente della Commissione antimafia aveva inviato una lettera in cui, pur riconoscendo che la Commissione aveva escluso infiltrazioni nella CAT di criminalità organizzata, esprimeva il parere, ad avviso dell'interrogante infondato, che la concessione demaniale equivaleva ad un appalto, che si applicavano le direttive comunitarie in materia di opere pubbliche e che il prefetto aveva titolo per intervenire;

il prefetto di Roma, condividendo tali valutazioni, ha poi nominato, ad avviso dell'interrogante, in esorbitanza dalle sue competenze e in violazione della normativa, una commissione avente l'incarico di verificare la regolarità del procedimento concessorio da concludersi con decreto ministeriale;

l'Amministrazione della marina mercantile e il Consorzio del Porto di Civitavecchia sollevavano le più ampie riserve sulla fondatezza e sulla legittimità dell'azione posta in essere dal prefetto e chiedevano al riguardo il parere dell'Avvocatura dello Stato; il parere veniva reso dal Comitato consultivo dell'Avvocatura dello Stato in maniera monca (in quanto si glissava sulla legittimità dell'azione prefettizia) e in senso favorevole alle tesi prefettizie, mettendo in minoranza il relatore;

il Ministero della marina mercantile, dopo aver chiesto invano al Consorzio del Porto di Civitavecchia di comunicare alla CAT la risposta negativa, si è limitato a dare notizia alla stessa del parere reso dall'Avvocatura;

la CAT ha pertanto proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni, che si preannunciano di notevole importo, in conseguenza degli studi di progettazione e di tutta l'attività preparatoria della realizzazione dell'opera inutilmente posta in essere sulla base di una legittima aspettativa di affidamento —:

se non si ritenga che le determinazioni amministrative vadano riviste per ricondurle nell'alveo della legittimità e del rispetto dell'interesse generale, considerato che l'opera progettata, dell'importo di circa 1.000 miliardi a valori 1991, da finanziare esclusivamente con capitali reperiti dalle imprese interessate e senza onere alcuno per lo Stato, avrebbe dato immediato sollievo ai problemi occupazionali di tutto l'Alto Lazio e aperto una prospettiva di traffici e di sviluppo di grandissimo rilievo;

se non si ritenga necessario che nel contempo sia promosso l'accertamento delle responsabilità degli Uffici che hanno concorso a determinare una così grave lesione dell'interesse collettivo ed esposto lo Stato a probabili pretese risarcitorie;

se non si ritenga che gli eventuali comportamenti devianti e strumentali dei

singoli soggetti che hanno soggiaciuto a questo lavoro di interdizione debbano in ogni caso essere immediatamente denunciati per le doverose azioni da intraprendere nei loro confronti. (4-03304)

PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di mercoledì 14 settembre 1994, una tromba d'aria di particolare violenza ha provocato ingenti danni nella città di Pisa e in altri centri della provincia pisana;

i maggiori danni sono stati subiti dal complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, dove il vento ha divelto alcuni pannelli di piombo che compongono il tetto del Duomo e del Camposanto, dove è andata distrutta anche una preziosa colonna;

grave il danneggiamento anche dell'orto botanico, con la distruzione di serre e di alberi preziosi;

altri danni sono stati inferti ad abitazioni private e a bancarelle di commercianti ambulanti —;

quali interventi immediati siano stati posti in essere dalla Protezione civile;

quali interventi intenda porre in essere il Ministro per i beni ambientali per evitare un ulteriore deterioramento del patrimonio artistico di Piazza dei Miracoli;

se il Governo intenda provvedere al sostegno finanziario dell'Opera Primaziale, l'istituzione delegata alla conservazione e al restauro del complesso monumentale pisano e che si è vista sottrarre una importante fonte di finanziamento dalla chiusura ai turisti della Torre di Pisa a causa dei noti lavori di consolidamento.

(4-03305)

MOLINARO. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333 stabilisce che « ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane) è corrisposta un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni, graduata in relazione al coordinamento d'attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito », che « l'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1 » e che il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica stesso riporta testualmente « La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990 (omissis) »;

il ministero del tesoro, con nota n. 85309/TEO del 4 dicembre 1990 ha rilevato che « L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilità sia sussistente, in base all'articolo 30 del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, solo per la parte d'indennità (0,1) assicurata con carattere di generalità a tutti i dirigenti e, pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovrà gravare sull'indennità *de qua* nella limitata misura sopra indicata »;

la predetta circolare, però, non è stata condivisa né accettata da parecchi Enti e loro dipendenti, tant'è che diversi ricorsi ai competenti TAR (Lazio, Marche e Valle d'Aosta, che si sono pronunciati per la pensionabilità dell'indennità di funzione) sono stati presentati. Inoltre, alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti sulla quiescibilità per intero o in parte dell'indennità di funzione (la regione

Veneto, i comuni di Siena e Torino, la comunità montana Agordina ed altre ancora);

alcuni di tali ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi ed alla Corte dei Conti sono tuttora in corso d'esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state ancora definite, che non pochi Enti hanno adottato deliberazioni al riguardo, creando evidenti disparità di trattamento per posizioni che dovrebbero essere disciplinate da norme statali (deliberazioni di dubbia legittimità e differenti, non solo nella sostanza, da Ente ad Ente);

in un settore delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico tutto ciò ha creato disagi e incomprensioni, particolarmente ora, in un momento in cui e al rinnovo il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali;

si ritiene opportuna e urgente l'adozione di un provvedimento normativo che sia in grado di fare chiarezza sulla materia e dare certezze al riguardo —:

quale orientamento e provvedimenti legislativi il Ministro intenda assumere in merito alla pensionabilità dell'indennità di funzione dei dirigenti degli Enti locali, allo scopo di uniformare a livello statale le tante leggi regionali e le deliberazioni degli organi comunali in materia. (4-03306)

**MOLINARO.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 31 dicembre 1994 scade il termine previsto dalla legge n. 500 del 1992 per le agevolazioni concesse per calamità naturali ed eventi sismici per il Friuli Venezia Giulia;

tale legge prevede l'agevolazione IVA per tutti gli interventi pubblici e privati relativi alle opere di ricostruzione e riparazione, della tassa fissa di registro per i primi acquisti relativi sempre alla rico-

struzione e riparazione e dell'esenzione da bollo su tutti gli atti relativi alla ricostruzione;

l'abrogazione delle suddette agevolazioni produrrebbe, oltre che situazioni di disparità di trattamento finanziario sia per i privati che per i comuni interessati alla fase conclusiva di un difficile e impegnativo processo di ricostruzione;

L'Associazione Sindaci Ricostruzione Friuli Terremotato ha espresso la propria preoccupazione in merito alla soppressione delle agevolazioni di cui sopra e ritiene problemi ancora aperti assolutamente necessari della normativa della legge n. 500 del 1992;

per i comuni che risultavano essere gravemente disastriati (quelli del cosiddetto « cratere del terremoto » Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Majano, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Forgaria, Venzone ecc.), i finanziamenti per la ricostruzione sono stati, con legge regionale del giugno 1994, prorogati fino al 31 dicembre 1996;

solo attraverso la ricostruzione e riparazione totale dei danni subiti dal terremoto del 1976 la zona del medio e alto Friuli potrà porsi in prima linea, al pari delle altre regioni italiane, al riavvio della produzione e del rilancio industriale nei termini voluti dal Governo per la ripresa dell'economia —:

quale sia la posizione del Ministero in merito all'abrogazione di cui sopra e se non ritenga, il Ministro, indispensabile e improcrastinabile, invece, il rinvio almeno fino al 31 dicembre 1996 della proroga dell'esenzione IVA e delle altre agevolazioni fiscali, affinché i comuni e i privati interessati possano terminare le opere di ricostruzione e riparazione con le stesse prerogative ottenute finora. (4-03307)

**MOLINARO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da anni si verifica un notevole ritardo nel rimborso dell'IVA alle imprese del Friuli Venezia Giulia, penalizzando così le stesse nella gestione economica;

molte sono state in passato, in merito alla questione, le iniziative di Associazioni proposte atte a sollecitare presso il Ministero la ricerca di una soluzione di tale situazione;

l'allora Segretario Generale del Ministero delle Finanze, Gianni Billia, estese anche all'ufficio IVA di Udine, attraverso un piano di riorganizzazione del lavoro interno, l'impegno ad accelerare i rimborsi alle imprese;

tali disposizioni hanno sì sortito un risultato concreto in termini temporali, ma le imprese interessate hanno dovuto constatare, purtroppo, che l'accredito effettivo del rimborso non viene a corrispondere all'emissione della disposizione di pagamento da parte dell'ufficio IVA, ma è successivo e con un ulteriore allungamento dei tempi di rimborso e il conseguente aggravio dei costi;

tale anomalia dipende, sostanzialmente, dalla procedura dei rimborsi prevista a seguito dell'introduzione del c/c fiscale (articolo 6 comma 1 del DM 30 dicembre 1993) in base alla quale anche per i rimborsi definiti direttamente dall'ufficio IVA è stabilito per l'erogazione da parte del concessionario il decorso di 40 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio;

tale procedura, che vede i rimborsi definiti dall'Ufficio equiparati a quelli richiesti direttamente dal contribuente, non trova giustificazione dal momento che nel caso dei rimborsi definiti dall'Ufficio già sono stati espletati i controlli previsti dalla legge e, quindi, è illogico ritardarne il pagamento per motivi inesistenti;

gli interessi sul ritardato rimborso, inoltre, vengono corrisposti sino alla data di formazione della lista di rimborso e non coprono, quindi, l'ulteriore illogica dilazione, bensì si verifica, conseguentemente,

una perdita di valuta, e ciò per fatti certamente non imputabili al contribuente;

si ritiene che allo scopo di rimuovere gli impedimenti sopradescritti, che ritardano l'accREDITAMENTO dei rimborsi IVA definiti dall'Ufficio, diventa indispensabile un intervento modificativo della normativa esistente, in modo da fare corrispondere il momento dell'accredito con quello del completamento delle procedure di controllo da parte dell'ufficio stesso -:

quali siano gli interventi che il Ministro intende assumere per dirimere la questione e se il Ministro non ritenga opportuno, alla vista dei fatti e a rigor di logica, annullare la moratoria dei 40 giorni in modo che il concessionario sarebbe in grado di effettuare l'accredito del rimborso immediatamente, con notevoli vantaggi per le imprese contribuenti. (4-03308)

**MOLINARO.** — *Ai Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 1994 n. 330 all'articolo 3 lettera c) abroga l'articolo 12 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che escludeva dal computo dei redditi familiari, tra le altre, le prestazioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno;

ciò significa che dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 nessuna persona disabile grave o gravissima sarà a carico dei genitori o di altri parenti; che le detrazioni per carichi familiari non saranno più possibili;

che i disabili sopravvissuti non avranno diritto alla pensione di reversibilità; che i disabili maggiorenni non potranno ricevere gli assegni familiari;

ritenendo sia illogico un tale provvedimento rivolto a persone che spesso hanno bisogno di assistenza giorno e notte;

si considera che ai più deboli componenti la società debbano essere garantiti gli aiuti necessari e ogni altra facilitazione possibile, anche in termini di detassazione —:

se non sia il caso, visto anche i numerosi ricorsi e vibranti proteste delle persone interessate, di ripristinare l'articolo 12 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o quali altri provvedimenti intenda prendere il Ministro a salvaguardia degli interessi delle persone disabili. (4-03309)

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative siano possibili nei confronti delle Casse nazionali di previdenza di Ordini professionali, come la Cassa nazionale del notariato, proprietarie di immobili concessi in locazione, per ottenere ogni opportuna moderazione negli aumenti dei canoni di affitto onde evitare agli inquilini sacrifici non tollerabili, concorrenti con oggettive spinte al rialzo dei canoni, pregiudizievoli per l'intero mercato e per la comunità nazionale, oltre che con la natura stessa degli enti in parola. (4-03310)

CANESI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione della legge 28 gennaio 1994 n. 54 che riordina la legislazione in materia portuale, il Ministero delle finanze, tramite il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette-Direzione centrale dei servizi doganali-III Ispettorato Divisione VII, ha emanato una circolare (prot. n. 1430) in data 24 giugno 1994 nella quale si precisano gli importi della tassa erariale (tributo 552) e della tassa portuale (tributo 553) sulle merci imbarcate e sbarcate per le varie categorie;

inspiegabilmente il granulato di marmo, materiale composto da residui

frantumati della lavorazione e della escavazione che viene utilizzato prevalentemente per costruzioni, già classificato nella voce doganale n. 25.17/4100 (che prevede sassi, ghiaia, pietre frantumate dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo, ciotoli e selci, granuli, scaglie e polveri di pietra) è stato inserito dalla Dogana di Marina di Carrara nella voce « altre merci » assoggettata ad una tassa portuale di lire 600 per tonnellata e ad una tassa erariale di lire 375 per tonnellata, quando le « sabbie, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda » sono sottoposti ad una tassa portuale di lire 175 e il « materiale da costruzione muraria » ad una tassa erariale di lire 112,5 per tonnellata;

vengono esportate dal porto di Marina di Carrara circa 400 mila tonnellate annue di granulato di marmo;

il costo unitario di tale materiale non è molto elevato e simili imposte diminuiscono notevolmente la sua competitività nei confronti di altri prodotti;

quali provvedimenti intendino sollecitamente adottare per equiparare la tassazione del granulato di marmo agli altri materiali da costruzione;

se non intendano farsi promotori di una riclassificazione delle merci sottoposte ai tributi 552-553, specificando chiaramente i materiali adesso mancanti, al fine di evitare futuri e dispendiosi malintesi.

(4-03311)

CANESI e TURRONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ha predisposto, in accordo con l'Autorità di Bacino dell'Arno, l'elaborazione di un progetto di fattibilità per il rialzamento delle dighe di « Levane » e

« La Penna » (provincia di Arezzo) per l'aumento della capienza degli invasi finalizzato alla messa in sicurezza della parte sottostante del bacino aumentando la capacità di laminazione delle piene da parte degli invasi suindicati;

il progetto prevede un rialzamento della diga di « Levane » tale da portare la quota del massimo invaso dagli attuali 167 mslm a 172 con un aumento dei volumi disponibili di 9,5 milioni di mc rispetto agli attuali 4,5 milioni; mentre, per quanto concerne la diga di « La Penna », il rialzamento previsto porta la quota di massimo invaso a 212 mslm dagli attuali 203,3, con un aumento dei volumi disponibili di oltre 30-40 milioni in metri cubi;

i due impianti dovrebbero laminare i volumi indicati solo in occasioni di eventi di piena eccezionali, mentre nel caso di « La Penna » il progetto prevede di portare comunque, nei mesi estivi, il livello di massimo invaso dagli attuali 203,5 a 206 mslm, per destinare il maggior volume di acqua accumulato al fabbisogno idropotabile della città di Firenze. Nel caso di « Levane » il rialzamento della diga non comporta, per il territorio interessato dalla cassa di espansione, sacrifici rilevanti, mentre per « La Penna » l'intervento comprometterebbe irrimediabilmente l'attuale l'abitato di Ponte a Buriano ed il duecentesco ponte romano;

gli effetti dell'innalzamento dell'invaso della diga di « La Penna » implicherebbe lo spostamento e l'abbandono delle proprie abitazioni di circa cinquanta/cento nuclei familiari per un complesso di circa 250 persone;

al momento dell'entrata in esercizio della diga di « La Penna » nel 1957 fu già in parte demolito l'abitato di Ponte a Buriano (completamente quello in riva sinistra e parzialmente quello in riva destra) e come parte dei nuclei familiari e delle persone interessate dall'abbandono delle proprie abitazioni in base al succitato progetto di fattibilità sarebbero gli stessi

che hanno già subito l'esproprio e la demolizione della propria abitazione nel 1957;

l'innalzamento del livello a quota 212 mslm, oltre all'abitato di Ponte a Buriano, interesserebbe anche altre frazioni quali Venere, Campoluci, Buon Riposo, S. Margherita, Castelluccio, Lo Spicchio e Quarata Bassa ove sorge un insediamento artigianale e industriale di recente realizzazione, oltreché infrastrutture comunali quali il depuratore ed il potabilizzatore sito presso Buon Riposo;

esistono ipotesi alternative per l'impiego dell'attuale invaso di « La Penna » senza il suo innalzamento in funzione della messa in sicurezza dal rischio idraulico degli insediamenti lungo il Bacino dell'Arno;

ad oggi non risulta alcuna presa di posizione od orientamento ufficiale circa i succitati progetti da parte della regione Toscana e dei suoi rappresentanti presso l'Autorità di Bacino dell'Arno così come previsto dalla legge n. 183 del 1989 -;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano le loro valutazioni, anche in considerazione del disposto delle leggi n. 183 del 1989 e n. 349 del 1986;

se siano a conoscenza di altre ipotesi di intervento sulla gestione della diga di « La Penna » finalizzato alla messa in sicurezza dal rischio idraulico del Bacino dell'Arno;

quali siano gli orientamenti generali e le strategie circa la messa in sicurezza dal rischio idraulico lungo l'asta principale del Bacino dell'Arno. (4-03312)

TREMAGLIA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in forza a un'ordinanza dell'ENAS sono stati bloccati i cantieri delle varianti di S. Pellegrino Terme e Camerata Cornello in Valle Brembana (Bergamo);

si profila la possibile interruzione dei lavori anche alla galleria di Lenna nella stessa zona;

sono stati licenziati ottanta lavoratori del cantiere di Camerata Cornello;

la sospensione non ha riferimento di ordine economico in quanto sino a pochi mesi fa erano stati regolarmente pagati gli stati dei lavori;

invece le motivazioni sarebbero di carattere burocratico: la Corte dei conti non avrebbe registrato i contratti di una decina di opere finanziate con la legge Valtellina, e tra queste le varianti della Statale 470 di Valle Brembana —:

se non ritenga opportuno un deciso e urgente intervento al fine di sbloccare il grosso « nodo » che rischia di bloccare tutto il piano dei lavori con un danno enorme per la Valle Brembana, sia sul piano del traffico che su quello economico e dato che i finanziamenti sussistono tuttora, se il Ministro non ritenga di chiedere la registrazione *sub-judice* dei contratti, permettendo una sollecita riapertura dei cantieri. (4-03313)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel paese natale di Papa Giovanni XXIII, Sotto il Monte (Bergamo), esiste una specie di contenzioso tra l'amministrazione comunale da una parte, la regione, buona parte della popolazione e della parrocchia dall'altra;

il pomo della discordia nasce dal viale « Pacem in terris », la via alberata dedicata nel 1964 all'enciclica di Papa Giovanni in quanto il comune decise nel 1989 di pavimentare, con lastroni di granito rosa, la parte iniziale della strada;

tali lastroni la gente vorrebbe togliere per ripristinare l'antico volto del viale e che la regione, dopo aver concesso l'auto-

rizzazione, è intervenuta in quanto considera i lastroni stessi collocati in difformità della concessione rilasciata;

contro l'ordinanza regionale il comune ha ricorso al TAR di Brescia il quale ha nominato un perito del Ministero dei beni culturali e ambientali cui spetterà, unitamente ai periti di parte del comune e della regione, di risolvere l'annosa questione —:

quale sia la sua opinione in proposito in quanto il paese natale di Papa Giovanni XXIII è un patrimonio di tutti e dato che ripristinare l'antico volto del viale ha un preciso e alto significato spirituale;

se sia possibile sollecitare il giudizio dei periti del Ministero in tempi brevissimi. (4-03314)

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'agricoltura nelle zone di montagna si trova in difficoltà particolarmente nella provincia bergamasca;

una delle migliori realtà, per organizzazione, produzione qualitativa è costituita dal « Consorzio di tutela del formai de mut »;

lo stesso ha promosso una petizione popolare, con obiettivo la raccolta di 5.500 firme, da presentare all'Ufficio legislativo della regione Lombardia;

è stato lanciato dagli agricoltori un allarme contro il rischio di una definitiva estinzione delle loro attività in montagna;

le « quote latte » fissate dalla CEE rendono molto difficile ogni forma di iniziativa mettendo in pericolo la produzione dei latticini;

se non ritenga opportuno di farsi carico, unitamente alla regione Lombardia,

di interventi decisi attraverso una distribuzione più equa delle quote che attualmente privilegiano la pianura;

se non ritenga opportuno operare a livello comunitario per una revisione delle norme in vigore, tenendo conto di quanto sta accadendo nelle nostre Valli di montagna con tanti agricoltori in difficoltà.

(4-03315)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere:

se non ritenga opportuno condurre approfondite indagini per verificare la fondatezza delle dichiarazioni, in merito alla gestione del comune di Crotona, rilasciate alla stampa locale dal signor ragioniere Giuseppe Fiorenza, il quale, dal 12 settembre, in segno di protesta contro l'attuale amministrazione comunale, s'è incatenato ad un albero di fronte al tribunale di Crotona e rifiuta di mangiare;

se corrisponda a verità:

che il comune di Crotona ha affidato un appalto per la refezione di alcuni istituti di istruzione alla ditta COSEC srl, pur essendo, quest'ultima, priva della relativa autorizzazione igienico-sanitaria;

che la cooperativa LAA di Firenze, dal dicembre 1992 fino ad agosto scorso ed a totale carico del bilancio comunale, ha effettuato lavori di pulizia presso alcuni edifici pubblici, senza che per tale incarico fosse stata bandita regolare gara d'appalto;

che il comune, nella persona dell'assessore Fabio Regalino, ha stanziato somme di danaro, per circa 42 milioni di lire, per la realizzazione di alcune manifestazioni pubbliche (feste mariane) mai realmente tenute;

che molte attività commerciali, ed in modo particolare quelle per la grande distribuzione, sono svolte senza le prescritte autorizzazioni, nella totale indifferenza delle autorità comunali;

che il comune ha adottato provvedimenti contro alcuni commercianti senza alcuna apparente giustificazione, ma favorendo certamente gli interessi di operatori della concorrenza;

che alcuni cittadini crotonesi, col consenso del comune, hanno fissato la nuova sede del PDS in un'area sottoposta a vincoli urbanistici in quanto di particolare interesse storico ed archeologico;

che, infine, l'attuale segretario comunale, Giuseppe Iacopino, percepirebbe lo stipendio per ore di straordinario mai effettuate. (4-03316)

CARLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è necessario, come dimostrano anche le proposte di legge da più parti presentate, procedere urgentemente alla modifica della legge che disciplina l'autorizzazione ad effettuare lotterie nazionali;

è ormai dimostrato che la lotteria del Carnevale ha nel corso mascherato di Viareggio il suo massimo riferimento naturale ed è notorio in Italia e nel mondo sia per prestigio che per la promozione per la vendita di biglietti;

dichiarazioni apparse sulla stampa relative al possibile abbinamento della lotteria di Carnevale di Viareggio con Putignano evidenziano chiaramente una « pratica di governo » che calpesta la realtà dei fatti e che niente ha a che fare con la correttezza del cosiddetto « buon governo » —:

quali siano le motivazioni oltre quelle di tipo « clientelare » che vi spingerebbero ad abbinare pariteticamente Viareggio con Putignano;

se non ritengano che il Carnevale di Viareggio per il prestigio internazionale consolidato, per il suo valore sociale e culturale debba avere un adeguato e pre-

minente riconoscimento sia in termini legislativi che economici tra le diverse lotterie e non solo quelle legate alle manifestazioni del Carnevale;

se non ritengano che fin dalla prossima edizione 1995 (nel caso in cui dovesse essere riconfermato l'abbinamento) per le ragioni sopra esposte la ripartizione dei proventi derivanti dalla lotteria del Carnevale debba riconoscere per Viareggio una ripartizione largamente prevalente.

(4-03317)

ARATA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 284 del 1985, istitutiva del programma di ricerche in Antartide, stanziava 230 miliardi di lire e prevedeva attività di ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1985-1991 con l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato Antartico, a cui il nostro Paese ha aderito il 18 marzo 1981;

il coordinamento dell'iniziativa è stato affidato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e include anche organi di intesa come l'E-NEA, il CNR, numerose università;

nella terza e nella quarta spedizione, rispettivamente negli anni 1987 e 1988, la base costruita nella seconda spedizione nella Baia Terra Nova è stata notevolmente ampliata e si sono installate costose e sofisticate apparecchiature, mentre nella sesta spedizione (1990) è stata raddoppiata la capacità dei serbatoi di carburante;

la base italiana permanente di Baia Terra Nova, situata lungo la costa delle Northern Foothills, copre circa 3600 metri quadrati di superficie comprendenti laboratori, centri di calcolo, centri radio, osservatorio astronomico, ecc., e dispone di 9 macchine operatrici, 44 mezzi e veicoli vari, un battello di ricerca di circa 15

metri, 4 gommoni, un elicottero *Squirrel AS350*, due eliporti, un molo, officine, magazzini e locali di servizio;

la sola nona spedizione (1993), ha previsto ben 219 persone complessivamente tra Baia Terra Nova e altre destinazioni;

questi impegni finanziari e logistici non sono stati eguagliati da nessun Paese dell'Unione Europea, e sono secondi nel mondo solo agli stanziamenti degli Stati Uniti peraltro motivati da precise esigenze militari e strategiche —:

quali siano i risultati scientifici delle nove spedizioni italiane svolte, soprattutto in termini di innovazione nella ricerca di base, e quali prospettive concrete esistono di trasferire i risultati nell'ambito della ricerca applicata;

se il Ministro ritenga opportuno un così ingente investimento per un'area quale quella antartica, a fronte anche della gravissima carenza di fondi per la ricerca del nostro Paese;

se non valuti ipotizzabile una riduzione dell'impegno italiano, nel 1993 è stato di 50 miliardi, perlomeno a livello degli altri Paesi dell'Unione Europea, affinché gli elevatissimi costi, in termini di centinaia di miliardi, possano essere destinati ad altre voci del bilancio dello Stato, tra le quali ad esempio la ricerca del settore ambientale e dello sviluppo sostenibile del Bacino del Mediterraneo, per il quale da tempo le Nazioni Unite, la Commissione Europea, la banca mondiale ed altri organismi segnalano emergenze come l'inquinamento marino e costiero, la desertificazione, le questioni socio-economiche e denunciano al contempo la carenza di fondi. (4-03318)

NARDONE e CALVANESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dalla fine di giugno ai primi giorni di luglio la Fiat-Iveco di Grotta Minarda (Avellino) ha richiamato in produzione dai 100 ai 150 lavoratori in cassa integrazione;

dopo anni di conflitto sociale per la palese violazione da parte della Fiat-Iveco della normativa relativa ai criteri di rotazione tra i lavoratori per la messa in CIG;

la Fiat-Iveco, ancora in violazione dei sacrosanti diritti dei lavoratori, nel richiamare in produzione i suddetti lavoratori in CIG ha operato gravissime discriminazioni nei confronti di quei lavoratori che più di altri si erano impegnati nella lotta per la difesa dei loro diritti, come i lavoratori del coordinamento dei cassintegrati della « Tenda »;

gli unici a non essere stati richiamati sono i lavoratori Graziano Vittorio, Abbruzzese Tonino, De Donato Antonio Liberatore, Ulto Antonio, Moriello Rocco, Blasi Antonio, Schena Rocco, Meda Mariano, tutti appartenenti all'esperienza della « Tenda » -:

quali interventi urgenti intenda adottare nei confronti della Fiat-Iveco affinché richiami immediatamente in produzione i suddetti lavoratori eliminando una odiosa e iniqua discriminazione;

quali iniziative intenda adottare per accertare tutte le violazioni già compiute e accertare le responsabilità. (4-03319)

**FRAGALÀ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1982 il signor Calogero Arcabasso di Palermo, dopo lunghi sacrifici, decise di acquistare un appartamento per l'abitazione della sua famiglia dalla ditta Olimar s.r.l. di Palermo, versando all'impresa l'intero prezzo convenuto;

pur avendo saldato il prezzo, non fu possibile definire il relativo atto pubblico, per il ritardo del comune di Palermo nel

rilasciare il certificato di abitabilità dell'immobile oggetto della compravendita;

nel frattempo, al titolare della società venditrice, invischiato in fatti di mafia, vennero applicate misure di prevenzione che prevedevano il sequestro dei beni, con il relativo blocco di tutte le attività commerciali;

a seguito di tale evento, la società Olimar s.r.l., su richiesta delle Banche Creditrici, venne dichiarata fallita nel 1987;

al signor Arcabasso venne richiesto dal curatore fallimentare un importo di oltre 100 milioni, per riacquistare il proprio appartamento, più il pagamento di un canone di affitto di oltre 30 milioni, dalla data del fallimento, 1987, ad oggi;

il signor Arcabasso, per difendere la propria buona fede e i propri diritti, adì la via giudiziaria, ottenendo una sentenza di primo grado favorevole, mentre la Corte di appello gli negò la proprietà dell'abitazione con sentenza di cui non sono ancora state depositate le motivazioni -:

se non condividano il fatto che l'enorme sforzo in atto praticato dal nostro sistema investigativo e preventivo nel combattere senza tregua le organizzazioni criminali ed in particolare mafiose, utilizzando ogni mezzo idoneo a renderle inoffensive attraverso anche i sequestri di ingenti patrimoni costituitisi con danari di provenienza illecita, nonché attraverso misure di prevenzione e commissariamento di società, abbia trascurato di valutare gli effetti dirompenti di tali provvedimenti verso persone, famiglie, piccoli risparmiatori che nulla hanno a che vedere con le responsabilità criminali e che, pur tuttavia, si sono trovate schiacciate, anche nelle aule giudiziarie, dall'applicazione della legge quasi all'insegna de « il fine giustifica i mezzi ». L'interrogante considera disarmante leggere la lettera, quasi di resa, inviata dal Presidente della Commissione Antimafia, al signor Arcabasso, in cui ci si

limita ad esprimere « sincero rammarico », ad ammettere che ancora lo Stato non ha adottato « modifiche legislative che impediscano facili truffe in danno di ignari cittadini »;

se il Governo ed il Ministro non ritengano di adottare tutte quelle misure idonee a far sì che, al seguito dei solenni annunci di lotta alla mafia, di ingenti sequestri e confische, di imperi finanziari costruiti nel sangue, si unisca la certezza che, nello stesso momento, oneste famiglie non debbano piangere per il bene di tutti, e che si eviti che la mafia faccia altre vittime innocenti di cui, peraltro, nessuno parla;

quali modifiche legislative o quali provvedimenti amministrativi il Governo intenda adottare per evitare che altri cittadini, pur avendo acquistato in buona fede, subiscano le descritte conseguenze economiche e sociali, nonché per consentire a chi tali disastrose conseguenze ha già subito di essere tutelato e risarcito nei modi più efficaci. (4-03320)

NOVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
— Per conoscere — premesso che:

l'architetto Enzo Monna tecnico presso il teatro San Carlo di Napoli ha rivolto attraverso la stampa ed attraverso un esposto alla Procura una circostanziata denuncia contro i responsabili del Massimo in quanto alle proprie comunicazioni inerenti lo stato di precarietà dei sistemi di sicurezza e l'inosservanza delle vigenti norme impiantistiche non veniva dato alcun riscontro;

il medesimo tecnico denunciava che le opere realizzate in occasione dell'incontro dei G7 avevano, contro ogni procedura, deturpato le facciate con pitturazioni al quarzo che avevano annullato i valori chiaroscurali di detti paramenti e danneggiato gravemente i pavimenti in marmo bianco del porticato mediante bocciarda-

tura che, per l'intervento dello stesso architetto, non venne portata a compimento;

la stampa cittadina ha riportato una dichiarazione del Soprintendente il quale confermando quanto denunciato affermava che si sarebbe dovuto reintervenire a ripristinare lo stato precedente l'intervento. Il tutto a spese del pubblico bilancio —:

quali siano le procedure di progettazione, direzione, appalto delle opere prima riportate;

se gli enti deputati a tanto abbiano rilasciato le necessarie certificazioni di idoneità e conformità in ordine agli impianti ed alla sicurezza;

se non ritenga opportuno istituire una commissione di tecnici al fine di accertare il reale stato del Lirico napoletano che rappresenta patrimonio unico, riconosciuto internazionalmente, e che accoglie oltre un migliaio di persone nel corso delle proprie manifestazioni. Detta commissione potrebbe stabilire, se del caso, le responsabilità in ordine alla impropria conservazione del teatro. (4-03321)

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che nella ratio del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 paragrafo 1-1 delibera del 27 luglio 1984 sottoparagrafo 1-1-3 articolo 2 IV comma punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica vengono definiti rifiuti ospedalieri tutti quei materiali derivanti dal ciclo produttivo dell'attività ospedaliera stessa;

che tale particolare tipologia di rifiuti presenta una così elevata carica batterica che la legge ne prevede lo stoccaggio e conseguente smaltimento entro e non oltre 48 ore dalla loro produzione;

che non si era individuato al momento dell'applicazione del soprascritto

decreto e sino a tempi recenti sistemi o procedimenti diversi per l'eliminazione di tali rifiuti se non mediante il consolidato ormai processo di termodistruzione ottenendo conseguentemente: la lievitazione dei costi dovuta alla scarsità degli impianti presenti nelle regioni del territorio italiano e finanche all'estero anche per l'impossibilità di crearne ulteriori che, se non ben gestiti aumenterebbero il rischio d'inquinamento dell'ambiente; nonché la speculazione crescente intorno a tale settore oggetto di interesse finanche di aziende di chiara matrice camorrista e/o malavitosa con grave danno economico all'erario ed alla Pubblica Amministrazione;

che venuti a conoscenza dell'esistenza sul mercato di processi di distruzione del rifiuto ospedaliero alternativo a quello di termodistruzione e questo mediante opportuni trattamenti nel loco di produzione di tale rifiuto, ovvero intervenendo direttamente sullo stesso, modificandone e riducendo considerevolmente sia il volume che la categoria del rifiuto stesso, destinandolo una volta trattato alle locali aziende municipalizzate o con esse convenzionate a smaltimento, essendo tale rifiuto ospedaliero ormai declassato a normale rifiuto urbano ottenendo quindi vari ottimali risultati finali per l'abbattimento del costo dello smaltimento stesso e maggior beneficio economico per la Pubblica Amministrazione;

che l'eliminazione del rifiuto, nello stesso luogo in cui si produce consegue l'eliminazione dei trasporti pericolosi su strada di tali rifiuti infetti necessari per la destinazione al processo di termodistruzione finale, in impianti sia in Italia che all'estero distanti talvolta centinaia di chilometri dal luogo ove tali rifiuti sono stati prelevati;

che le minori immissioni di fumi in atmosfera per la riduzione appunto dell'attività di termodistruzione comporterebbe conseguente alleggerimento del carico degli inquinanti —

se non si debba intervenire nel settore specifico di tali smaltimenti di rifiuti e presso le strutture ospedaliere in particolare quelle pubbliche affinché si raccomandandi l'utilizzo di tali sistemi alternativi per l'eliminazione dei rifiuti ospedalieri trattati con sistemi diversi, quale la sterilizzazione rispetto a quello tradizionale di termodistruzione specie quando i costi del servizio sono favorevoli per la Pubblica Amministrazione con la stessa garanzia e risultato di eliminazione di tali rifiuti ospedalieri infetti.

Altrettanto si chiede presso gli enti preposti al controllo quali provincie e/o regioni perché concedano alle aziende preposte al servizio la massima agevolazione per l'ottenimento secondo legge delle necessarie autorizzazioni per ottenere il celere impiego autorizzativo di tali tecnologie. (4-03322)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso:

che la città di Roma e d'intorni ha una produzione quotidiana di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani di oltre tremila tonnellate al giorno alle quali vanno aggiunte almeno centomila tonnellate annue di fanghi biologici provenienti dai vari impianti di depurazione cittadina e non;

che tale enorme massa di rifiuti viene quotidianamente conferita all'impianto di smaltimento di Malagrotta gestito dalla Società S.ECO.R.;

che quotidianamente provengono da tale discarica con particolare riferimento al periodo estivo miasmi intollerabili e disgustosi per il loro classico odore putrescente invadendo la zona limitrofa e raggiungendo talvolta anche le zone della città quali Aurelia, Ostiense, Magliana;

che oltre al disagio dei cittadini per il cattivo odore della discarica di Malagrotta tali miasmi rappresentano il primo e l'ultimo messaggio di accoglimento che la nostra città dà a coloro che vengono o

vanno all'aeroporto di Fiumicino considerando appunto la posizione della discarica rispetto alla direttrice verso e dall'aeroporto Leonardo da Vinci;

che oltre a quanto sopra, stormi di migliaia di gabbiani quotidianamente vengono dal mare attirati appunto dai rifiuti maleodoranti stabilendo la loro residenza nella zona di Malagrotta e limitrofe modificando quindi un ecosistema che vede spostarsi i gabbiani dall'*habitat* marino —:

se non si debba energicamente intervenire sulla società gerente la discarica e/o sulla proprietà stessa affinché con i dovuti accorgimenti intervenga sui processi di smaltimento dei rifiuti al fine di eliminare il notevole grave inconveniente prodotto dal cattivo odore e conseguente presenza di stormi di gabbiani. (4-03323)

LAZZARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 25 p.v. nella cittadina di Tuscania verrà scoperto un busto in memoria di Umberto II ex Re d'Italia, con la motivazione di aver tangibilmente aiutato la popolazione, gravemente disastata dallo spaventoso terremoto che colpì quell'insigne borgo il 6 febbraio 1971;

Alessandro re dei Macedoni fu detto « Magno » perché in effetti fu un grande;

Pipino, re dei Franchi, fu detto « Il Breve » perché in effetti era di bassa statura;

Ivan, zar di Moscovia, fu detto « Terribile » per le esecrande azioni compiute durante la vita;

Vittorio Emanuele II fu detto « Padre della Patria » perché in effetti fece l'Italia, una, dalle Alpi alla Sicilia;

Umberto I ebbe la qualifica di « Re Buono » fino al giorno dell'omicidio;

Vittorio Emanuele III ebbe l'appellativo di « Re Soldato »;

Umberto II « Re di Maggio » nel brevissimo periodo del suo regno nessun danno recò al popolo italiano;

si ritiene che una Repubblica forte non può portare odio perpetuo ai morti;

la Costituzione italiana si chiude con l'articolo 139 dopo il quale sono dettate disposizioni transitorie, poiché si ritiene il termine transitorio contrario al termine immutabile, si crede altresì che dopo mezzo secolo sia ridicolo parlare di norma transitoria —:

se non ritenga che le salme degli ex reali d'Italia possano essere traslate al Pantheon o in altra idonea sepoltura;

se non ritenga che l'articolo 13 delle disposizioni transitorie alla Costituzione italiana vada soppresso. (4-03324)

WIDMANN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per conoscere:

se siano esaurientemente informati delle perplessità e del malumore che ha suscitato in Provincia di Bolzano la notizia apparsa sulla stampa locale e nazionale, ripresa anche dalla televisione, sulla sconcertante sorte subita da due sorelline sudtirolesi di tre e cinque anni, Sonia e Silke, che parlano soltanto il tedesco (almeno la più piccola) e che — a seguito un singolare provvedimento adottato dal Tribunale dei minori di Trento — da qualche mese vivono in affidamento presso una famiglia italiana del Sud. La sconcertante storia, iniziata circa un anno fa con la denuncia a carico di un cinquantenne albergatore della Val Venosta, accusato di aver avuto dei rapporti incestuosi con una delle due figlie, imputazione dapprima estesa per sospetta connivenza alla moglie, ma dimostratasi in seguito assolutamente infondata, è proseguita con le bimbe intanto affidate ad una zia e quindi trasferite

a Bolzano nel centro provinciale di assistenza ai minori. La madre delle due piccole, che non ha voluto comprensibilmente rassegnarsi a questa situazione, si è separata dal marito, ha messo su casa in un altro paese della zona e si è prodigata per riavere con sè le due bambine, le quali però nel frattempo erano state dichiarate adottabili. Si apre un caso giuridico, in quanto due componenti del tribunale dei minori di Trento si sono espressi favorevolmente per la revoca della dichiarazione di adottabilità e due altri invece per il suo mantenimento: in attesa che la Corte costituzionale deciderà sull'interpretazione autentica da dare alla norma che considera prevalente il parere del presidente della corte nei confronti di quello espresso dagli altri componenti della stessa, ossia in pendenza di un giudizio che fatalmente si protrarrà nel tempo, si è comunque incomprendibilmente deciso di dare in affidamento ad estranei le due bambine;

quale criterio possa aver illuminato, si fa per dire, chi ha deciso di dare in affidamento ad una famiglia italiana del Sud le due bambine di lingua tedesca che ora rischiano, come è già stato osservato, non solo un sofferto sradicamento familiare ma anche culturale;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per ridimensionare ragionevolmente la portata della lamentata decisione presa dal Tribunale dei minori di Trento, il quale con decreto n. 4 del 1994, del 31 maggio 1994, dà per scontata e confermata l'adottabilità delle minori, pur pendendo il giudizio davanti alla Consulta, la quale pur sempre di fronte ad una situazione di stallo giurisdizionale potrebbe affermare il primato della madre rispetto a terzi, dando ragione ai due giudici di lingua tedesca, favorevoli all'accoglimento della domanda di opposizione all'adottabilità ed alla restituzione delle minori alla loro madre;

se non ritengano opportuno sollecitare con ogni mezzo lecito il giudizio della

Corte costituzionale ponendo l'accento sull'aspetto umano e sociale della dolorosissima vicenda. (4-03325)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

gli epigoni della sinistra DC, del PCI e della Rete continuano in tutti i modi a imporre scandalose promozioni e prebende per i loro « fidi » alla Rai di Palermo;

le molteplici denunce sindacali dei giornalisti del Gruppo dei Cento, le nuove numerose interrogazioni parlamentari di diversi esponenti politici, e le richieste di intervento sotto il profilo penale e della corretta gestione dell'Azienda, la catena di promozioni proposte dalla accoppiata Scaramucci-Locatelli viene sfacciatamente riproposta, con continue pressioni politiche e interventi dell'Usigrai (il Sindacato egemonizzato dagli ex comunisti), alla ratifica da parte dei nuovi vertici della Rai —:

se il Governo e gli organi di vigilanza non ritengano urgente, invece, una rigorosa verifica della gestione, delle assunzioni e delle « prodigiose » carriere degli ultimi dieci anni, presso la sede Rai della Sicilia;

se non ritenga il Governo, gli organi Amministrativi e di controllo capire perché sono stati assunti, e poi promossi a ritmi annuali, soltanto i « fidi » della sinistra DC, di Orlando e dell'ex PCI;

perché siano stati disattesi, o aggirati, i criteri d'assunzione dei giornalisti disoccupati o precari;

perché siano stati discriminati professionisti con comprovate esperienza e anzianità aziendale;

in che modo, e a chi siano stati assegnati appalti e consulenze.

Tali accertamenti amministrativi potranno e dovranno essere posti alla base della progettata politica di risanamento dell'ente pubblico radio televisivo in Sicilia come in tutto il territorio nazionale.  
(4-03326)

---

**Apposizione di una firma  
ad una interpellanza.**

L'interpellanza MARENCO n. 2-00016 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 maggio 1994, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gramazio.

**Apposizione di firme  
ad una interrogazione.**

L'interrogazione SBARBATI n. 5-00325, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 settembre 1994, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Duca, Galdelli e Giacco.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 settembre 1994, a pagina 2705, seconda colonna, alla venticinquesima riga, deve leggersi: « Zocchi, », e non: « Rocchi, », come stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 settembre 1994, a pagina 2719, seconda colonna, alle righe quindicesima e sedicesima, deve leggersi: « con la chiusura al 31 marzo dell'Ufficio Stralcio sono state trasferite », e non: « con la chiusura al 31 marzo p.v. dell'Ufficio Stralcio verranno poi trasferite »; alle righe quarantatreesima e quarantaquattresima deve leggersi: « se non ritengano altresì che conseguentemente » e non: « se non ritengano altresì che contestualmente », come stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 settembre 1994, a pagina 2728, seconda colonna, alla quarantesima riga, deve leggersi: « PAOLONE, CARRARA, SALVO, », e non: « PAOLONE, CARRARA, TOMASA, », come stampato.



*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---



**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ARRIGHINI.** — *Al Ministro dell'interno.*

— Per sapere — premesso che:

al numero civico 109 di via Roma, nel comune di Borgosatollo in provincia di Brescia è situato il locale notturno Maxim's Cabaret;

la localizzazione del suddetto locale e la notevole affluenza è motivo di gravi disagi, quali il traffico, la sporcizia ed i rumori che si verificano nelle ore notturne a danno delle numerose famiglie che popolano il quartiere circostante;

il locale è stato oggetto di ispezioni da parte dell'USSL 41 in merito alle emissioni sonore provocate dall'impianto di condizionamento del locale stesso;

la suddetta ispezione ha stabilito e decretato che « il limite differenziale viene sicuramente superato dal funzionamento degli impianti del Maxim's Cabaret anche con i refrigeratori non attivati »;

copia dei rilievi fonometrici è stata trasmessa al Sindaco del comune di Borgosatollo per gli opportuni provvedimenti;

a tutt'oggi non risulta essere stato assunto alcun provvedimento —:

se il Ministro intenda verificare responsabilità, omissioni e ritardi da parte degli organi e delle autorità competenti;

quali provvedimenti si intendano assumere per porre fine ai disagi delle famiglie abitanti nei pressi del Maxim's Cabaret. (4-02161)

**RISPOSTA.** — *Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura, risulta che il locale notturno « Maxim's Cabaret », situato nel comune di Borgosatollo, è stato oggetto nel 1993 di ispezioni da parte della competente struttura sanitaria per accertamenti su*

*eventuali disfunzioni o anomalie e di un provvedimento del sindaco di sospensione dell'impianto di condizionamento del locale, sino al dimostrato rientro, nei limiti consentiti, delle emissioni sonore.*

*Nell'ampio programma di verifica predisposto dai NAS nei confronti dei locali di quella provincia è ricompreso anche il « Maxim's ». Gli accertamenti sino ad ora compiuti dalle Forze di polizia non hanno portato a concludere che l'affluenza sia tale da recare particolari disagi al riposo delle persone ed al traffico.*

*Al prefetto di Brescia non risulta essere mai stato sollecitato alcun intervento dell'Arma per tumulti o risse.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

**CASELLI.** — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere — premesso che:

la soppressione dell'agevolazione fiscale sulla benzina destinata all'agricoltura ha fortemente penalizzato le aziende agricole minori, specie montane, nelle quali è prevalente l'uso di attrezzature mosse da piccoli motori a benzina;

gli utenti di motori agricoli a benzina incontrano notevoli difficoltà nell'approvvigionamento del carburante tramite i normali distributori stradali in quanto non è consentito il trasporto di sostanze infiammabili ma solo con l'approvvigionamento direttamente dalla pompa al serbatoio;

come è ovvio, non tutte le macchine agricole sono semoventi, non tutte idonee a veicolare su strade pubbliche e, comunque, quasi sempre a notevoli distanze dalle pompe di distribuzione —:

se non si intendano ripristinare le agevolazioni fiscali per la benzina agricola onde evitare la penalizzazione degli utenti più deboli costretti a dei costi elevatissimi per l'uso dei piccoli motori a benzina ed a notevoli difficoltà di approvvigionamento. (4-02167)

**RISPOSTA.** — *Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del*

decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta « benzina agricola ».

A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al punto 6, il Governo aveva previsto la agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.

In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento, nell'ambito della propria potestà legislativa, stabilì un ampliamento della agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione della agevolazione per la « benzina agricola » onde finanziare tale minore entrata.

Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.

Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe etc.) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.

Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.

Alla luce di tale considerazione il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre la agevolazione tributaria in parola.

Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il deficit di bilancio.

E, infatti, preminente scopo dell'attuale esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

COLOSIMO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la Giunta Municipale del comune di Petrizzi è composta oltre che dal Sindaco da quattro Assessori (due effettivi e due supplenti);

in data 30 giugno 1994, il Sindaco, dottor Antonio Anzani, ha dato comunicazione che per motivi di salute non può esercitare, a tempo indeterminato, le funzioni di Sindaco;

in data 1° luglio 1994, l'Assessore anziano il Vice Sindaco dottor Teti Salvatore, comunicava a sua volta di non poter svolgere le funzioni vicarie per sessanta giorni per motivi di famiglia;

l'altro Assessore effettivo, l'ingegner Mazza Domenico, era già assente dal comune di Petrizzi per espletare l'incarico di Commissario di esame di Stato in altra regione;

attualmente l'esercizio dell'azione amministrativa a Petrizzi sia seriamente compromesso a causa dell'incompetenza dei due assessori supplenti rimasti circa l'esercizio delle funzioni di Sindaco, con particolare riferimento all'impossibilità, da parte di costoro, di procedere alla convocazione dei più importanti organi di governo del comune, la Giunta Municipale e il Consiglio comunale —:

quali provvedimenti si intendano adottare atti ad assicurare il regolare funzionamento dell'Amministrazione comunale di Petrizzi particolarmente nella fase estiva, periodo in cui i problemi di un piccolo comune si ingigantiscono quindi maggiore è l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa. (4-02279)

RISPOSTA. — Agli atti non risultano, allo stato, pervenute notizie sulla situazione relativa al funzionamento della giunta comunale di Petrizzi, sia da parte dell'amministrazione interessata, sia da parte della competente prefettura.

Ogni adeguato intervento, rispettivamente in sede centrale od in sede locale, verrà promosso qualora emerga una precisa esi-

genza da parte dell'ente locale, che versi in situazione di crisi amministrativa, tale da configurare ipotesi specifiche, disciplinate dalla legge, per l'attivazione delle conseguenti procedure.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

COLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

con esposto-istanza del 16 luglio 1994 12 consiglieri componenti il Consiglio generale della Comunità montana « Gelbison e Cervati » con sede in Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, evidenziavano al Ministro interrogato ed al prefetto di Salerno lo stato di incompatibilità del presidente della stessa Comunità in quanto al momento dell'elezione — e tuttora — ricopriva la carica di sindaco di Novi Velia e ciò in violazione dell'articolo 16, ultimo comma, dello statuto dell'ente approvato con legge regionale n. 71 del 28 dicembre 1977;

con lo stesso esposto, gli istanti chiedevano alle autorità destinatarie di voler attivare ogni utile iniziativa per rimuovere la situazione di illegalità, nonché di intervenire nella procedura giurisdizionale in corso di instaurazione dinanzi al tribunale di Vallo della Lucania per la declaratoria di decadenza, per incompatibilità, del presidente dell'ente;

il prefetto di Salerno, con nota del 27 giugno 1994, diretta al segretario generale della Comunità montana, nell'informare gli istanti che non era intendimento dell'ufficio intervenire nel procedimento giurisdizionale, esprimeva — sebbene non richiesto — un sostanziale giudizio di infondatezza dell'eccezione di incompatibilità;

tale annotazione finale è stata ritenuta, e certamente non del tutto a torto, dai ricorrenti assolutamente inopportuna, stante la pendenza del giudizio, se non addirittura un surrettizio intervento *ad adiuvandum* di sapore *ancien regime*, infatti le osservazioni contenute nella parte finale della nota prefettizia citata, pur se

espressa in forma dubitativa: « Inoltre, sul piano sostanziale, la determinazione di incompatibilità, nel caso di specie, potrebbe ostare con il principio costituzionale dell'articolo 51 che regola il diritto di accesso alle cariche pubbliche e dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990 », potrebbero ingenerare nel lettore superficiale o interessato il convincimento di una sorta di preventiva censura alla invocata ed eventuale declaratoria di decadenza per incompatibilità —:

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine alla vicenda evidenziata e se in particolare non ritenga che il prefetto di Salerno, a prescindere dalla fondatezza o meno della eccepita incompatibilità e dalle valutazioni, in punto di diritto, delle osservazioni formulate dall'estensore della nota prefettizia, non sia andato nell'esprimere un giudizio di merito su una vicenda giudiziaria peraltro pendente, oltre i limiti della sua competenza istituzionale.

(4-02111)

RISPOSTA. — *Premesso che la questione de qua è stata segnalata anche a questo Ministero da alcuni consiglieri della comunità montana « Gelbison e Cervati » con sede in Vallo della Lucania, con esposto pervenuto in data 18 giugno 1994, è dato rilevare, sulla base degli elementi di conoscenza fatti pervenire dalla competente prefettura, all'uopo interessata, che appaiono condivisibili le considerazioni svolte da quella autorità nel parere espresso con la prefettizia citata dalla S.V.*

*Atteso, comunque, che è pendente procedimento giurisdizionale innanzi al tribunale competente, non rimane che attendere la relativa decisione di merito.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

COLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il piccolo comune di Magliano Vetere (SA), un paesino di circa mille abitanti compreso tra le valli dell'Alento e del Calore, è governato, da circa 30 anni, da

un sindaco - Giovanni Rocco - quanto meno discutibile che, per somma sventura della comunità, è stato rieletto alla carica in occasione delle recenti consultazioni amministrative;

il piccolo Comune presenta un dissesto annoso che sfiora i sei miliardi, oltre a due miliardi di debiti fuori bilancio, un fatto eclatante per un paese di appena mille anime;

il signor Rocco è stato riconfermato quale primo cittadino anche grazie ad una lista dal medesimo « sapientemente » composta, e comprendente numerosi dipendenti, o parenti di questi ultimi, della Comunità montana « Calore Salernitano » di cui, Rocco, è presidente da diversi anni;

il suddetto è stato, negli ultimi tempi, sottoposto a misure cautelari perché coinvolto in numerose vicende giudiziarie, tutt'ora pendenti relative sia alla sua qualità di amministratore del piccolo Comune salernitano (recentemente è stato arrestato per un ammanco di quasi mezzo miliardo di lire nelle casse municipali) che a quella di presidente della Comunità montana;

pendono a suo carico altre denunce, da parte di alcuni consiglieri comunali di minoranza, per abuso di potere, per rilevanti irregolarità;

Rocco, è stato già sospeso, in precedenza, dall'incarico di sindaco, precisamente nel marzo scorso —:

quali utili interventi, il Ministro interrogato, intenda attivare al fine di fare piena luce sulla vicenda e ridare credibilità ad un comune, quello di Magliano Vetere, ormai sull'orlo del baratro finanziario;

a che punto sia l'inchiesta della procura della Repubblica di Vallo della Lucania, riguardante le accuse di falso in atto pubblico ed abuso di ufficio a carico del signor Giovanni Rocco;

se esistano i presupposti per dare mandato per l'immediato scioglimento dell'attuale consiglio comunale, con la sospensione del Rocco dall'incarico di primo cittadino. (4-02158)

**RISPOSTA.** — *La situazione finanziaria e politico-amministrativa del comune di Magliano Vetere (Salerno) è nota a questo Ministero, che, in relazione ad entrambi i profili, ha attivato gli interventi necessari per assicurare in quell'ente il regolare funzionamento degli organi e dei servizi.*

*In particolare, il comune di Magliano Vetere ha dichiarato il dissesto per l'esercizio finanziario 1989.*

*La prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata respinta dalla commissione di ricerca per la finanza locale con provvedimento 7162/E3 del 19 luglio 1993, in quanto l'ente non aveva garantito il pareggio economico del bilancio per effetto della mancata previsione degli oneri retributivi di n. 17 unità di personale.*

*L'ente, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 31 ottobre 1993, ha approvato una nuova ipotesi di bilancio 1989, presentandola a questo Ministero, priva degli estremi di esecutività, in data 7 dicembre 1993. Conseguentemente, in data 8 febbraio 1994, ai sensi della normativa vigente in materia, sono stati richiesti chiarimenti integrativi.*

*Frattanto, il competente organo regionale di controllo, con decisione del 27 gennaio 1994, richiedeva elementi istruttori in merito alla deliberazione n. 34/93, invitando l'ente a presentare i necessari chiarimenti entro 10 giorni, ai sensi e nel rispetto della normativa regionale vigente.*

*Non avendo l'ente provveduto nei termini stabiliti, con successiva decisione del 29 marzo 1994, il predetto organo regionale di controllo annullava la deliberazione consiliare n. 34.*

*Con provvedimento del 15 febbraio 1994, il CO.RE.CO. nominava due commissari « ad acta » per elaborare ed adottare la nuova ipotesi di bilancio per l'esercizio finanziario 1989, rimuovendo le cause che avevano motivato il decreto ministeriale di diniego del precedente documento contabile.*

*La predetta ipotesi, deliberata dai commissari con atto n. 01 del 10 giugno 1994, è in corso di istruttoria.*

*Per quanto riguarda il secondo aspetto, a seguito delle ultime consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi rappre-*

sentativi del comune di Magliano Vetere, è stato rieletto alla carica di sindaco il signor Giovanni Rocco, nei cui confronti risultano, su informativa da ultimo acquisita dalla competente prefettura di Salerno, diversi pregiudizi penali, tra l'altro, per omissioni di atti d'ufficio, falso ideologico e abuso d'ufficio.

L'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, eseguita il 31 maggio 1994, per abuso d'ufficio aggravato in concorso, è stata revocata l'8 giugno successivo.

Secondo le competenti valutazioni espresse in sede locale, la situazione politica nel comprensorio di Magliano Vetere non evidenzia, al momento, elementi tali da suscitare allarme e preoccupazioni per la tenuta e la stabilità dell'ordine pubblico, tali da richiedere un intervento sanzionatorio su quell'amministrazione comunale.

La massima attenzione è, comunque, rivolta all'evoluzione della situazione, al fine di poter attivare tempestivamente gli interventi che si dovessero rendere necessari.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

CORLEONE. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

il giorno 3 gennaio 1994 ore 14,40 presso il Rifugio Malga Ritorto di Madonna di Campiglio (Trento), mentre gruppi di turisti e sportivi fruivano della quiete della natura incontaminata, un elicottero di grosse dimensioni dei Carabinieri tentava un atterraggio sul campo innevato retrostante al rifugio sollevando una nuvola che impediva ogni visibilità nel raggio di almeno 50 metri, passando a volo radente (circa 3 metri), seminando panico e apprensione, il tutto in un fragore assordante;

la manovra non riusciva presumibilmente per il declivio e la presenza di alcuni massi affioranti e veniva ripetuta dopo un giro, questa volta trovando posizione sulla strada di accesso a circa 50 metri dal rifugio;

dopo una sosta di mezz'ora, durante la quale l'equipaggio si è intrattenuto all'interno dei locali di ristoro, l'elicottero riprendeva il volo in direzione nord —:

se il ministro fosse a conoscenza del tipo di missione che si stava svolgendo e se fosse indispensabile e urgente l'utilizzo del mezzo aereo;

da chi fosse composto l'equipaggio ed eventualmente se fossero ospitate persone estranee alle forze dell'ordine;

se non si ritenga che la manovra svolta sia stata censurabile e abbia messo a repentaglio la sicurezza dei presenti.

(4-00764)

RISPOSTA. — L'episodio cui si riferisce l'interrogante si ricollega ad una missione svoltasi nell'ambito dell'attività di aerocooperazione tra il nucleo elicotteri dei Carabinieri di Bolzano ed il nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Trento, per lo svolgimento di servizi finalizzati a verificare la corretta conduzione di rifugi alpini in alta quota, con particolare riferimento all'aspetto igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente.

Nella circostanza, l'impiego del mezzo aereo è stato determinato dalla difficoltà di raggiungere alcune località montane con mezzi ordinari e dalla opportunità di procedere al controllo di più obiettivi nel corso di un unico servizio ispettivo.

In particolare, il 3 gennaio 1994, un velivolo del suddetto nucleo elicotteri, con a bordo il relativo equipaggio e personale del nucleo antisofisticazioni, veniva utilizzato per il controllo di quattro ristoranti-rifugio della provincia di Trento, tra cui il « Malga Ritorto » di Madonna di Campiglio.

La manovra di atterraggio in quest'ultima località, effettuata in condizioni di sicurezza, veniva ripetuta per evitare problemi a due fondisti che si trovavano a transitare nella zona.

A seguito dal controllo suddetto, venivano rilevate a carico del gestore del rifugio alcune violazioni di natura penale ed amministrativa.

Il Ministro della difesa: Previti.

**D'ALEMA e ROTUNDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 427 del 1993 di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni sulla benzina agricola, aumentandone il costo in maniera proibitiva;

tale aumento penalizza in modo esoso gli operatori del settore agricolo ed in particolare i piccoli coltivatori che per l'ampiezza della loro impresa usano mezzi di piccole dimensioni, alimentati unicamente a benzina (in provincia di Lecce su 51.434 macchine agricole a carburante agevolato ben 39.643 — pari al 77 per cento — sono condotte a benzina);

tale disposizione incide su un settore in enormi difficoltà, anche a causa di altri provvedimenti che di fatto scoraggiano la piccola proprietà contadina, come l'aumento dei contributi agricoli unificati;

tutto ciò ha determinato una protesta diffusa dei produttori agricoli e delle associazioni di categoria recepita — tra l'altro — in ordini del giorno di numerosi consigli comunali —:

quali iniziative intende adottare il Governo dinanzi a tale situazione e se non ritiene di dover ripristinare il prezzo agevolato con l'applicazione di una aliquota ridotta sul costo della benzina agricola.

(4-00588)

**RISPOSTA.** — *Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta « benzina agricola ».*

*A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al punto 6, il Governo aveva previsto la agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.*

*In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento, nell'ambito della propria potestà legislativa, stabilì un ampliamento della agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione della agevolazione per la « benzina agricola » onde finanziare tale minore entrata.*

*Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.*

*Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe etc.) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.*

*Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.*

*Alla luce di tale considerazione il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre la agevolazione tributaria in parola.*

*Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il deficit di bilancio.*

*È, infatti, preminente scopo dell'attuale esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.*

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

**D'ALEMA, ROTUNDO, MASTROLUCA, STANISCI, TAURINI e LOPEDOTE GADALETA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 427/93, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha,

tra le altre misure, soppresso le agevolazioni sulla benzina agricola, aumentando il costo in maniera proibitiva;

tale aumento penalizza in modo esoso gli operatori del settore agricolo ed in particolare i piccoli coltivatori che per l'ampiezza della loro impresa usano mezzi di piccole dimensioni, alimentati unicamente a benzina (in provincia di Lecce su 51.434 macchine agricole a carburante agevolato ben 39.643 — pari al 77 per cento — sono condotte a benzina);

tale disposizione incide su un settore in enormi difficoltà, anche a causa di altri provvedimenti che di fatto scoraggiano la piccola proprietà contadina, come l'aumento dei contributi agricoli unificati;

tutto ciò ha determinato una protesta diffusa dei produttori agricoli e delle associazioni di categoria, recepita — tra l'altro — in ordini del giorno di numerosi Consigli Comunali —:

quali iniziative intende adottare il Governo dinnanzi a tale situazione e se non ritiene di dover ripristinare il prezzo agevolato con l'applicazione di una aliquota ridotta sul costo della benzina agricola. (4-00738)

**RISPOSTA.** — Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta « benzina agricola ».

A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al punto 6, il Governo aveva previsto la agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.

In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento, nell'ambito della propria potestà legislativa, stabilì un ampliamento della agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione della age-

volazione per la « benzina agricola » onde finanziare tale minore entrata.

Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.

Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe etc.) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.

Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.

Alla luce di tale considerazione il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre la agevolazione tributaria in parola.

Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il deficit di bilancio.

È, infatti, preminente scopo dell'attuale esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

**DE BENETTI.** — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha denunciato nelle scorse settimane che, da qualche tempo, nell'ospedale di San Martino il più grande complesso ospedaliero europeo, e nell'ospedale Duchessa di Galliera è invalsa la pratica di far sottoscrivere ai pazienti in attesa di intervento chirurgico un documento definito « modulo di consenso informato »;

il documento in questione, secondo le dichiarazioni dei dirigenti dei Centri trasfusionali dei sopraindicati ospedali, viene

fatto sottoscrivere in base alla legge n. 107 del 4 maggio 1990 che prescrive l'informazione dei pazienti sul fatto che le trasfusioni sono considerate procedure non esenti da rischi;

la pratica di richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione di « consenso informato » è stata denunciata fra l'altro anche dal tribunale per i diritti del malato;

a parere dello stesso Tribunale per la difesa del malato la sottoscrizione del « consenso » pone a carico del paziente stesso tutti i rischi conseguenti ad una eventuale trasfusione di sangue e, mentre non assicura il paziente dal rischio di contrarre malattie dal sangue eventualmente infetto, risulta essere piuttosto un atto di manleva da ogni rischio per gli operatori della salute —:

se il Ministro sia a conoscenza della pratica sopra descritta;

se risulti che la richiesta di sottoscrizione del cosiddetto « modulo di consenso informato » sia una pratica diffusa negli ospedali italiani oltre che in quelli genovesi;

se intenda intervenire per far cessare una eventuale distorta applicazione della citata legge. (4-01298)

*RISPOSTA.* — Si risponde anche sulla base degli indispensabili elementi di valutazione di specifica competenza della regione Liguria, acquisiti attraverso quel Commissariato del Governo.

È doveroso premettere che, come riportato nella stessa interrogazione, la lamentata richiesta di sottoscrizione di un documento definito « modulo di consenso informato » ai pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri ed in attesa di subire interventi chirurgici con prevedibile esigenza di trasfusioni di sangue non deriva da una scelta autonoma e discrezionale dei responsabili ospedalieri, ma è imposta, bensì, in modo univoco e vincolante dall'articolo 19 del decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 1991 (« Protocolli per l'accertamento dell'idoneità

del donatore di sangue e di emoderivati »), emanato in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina delle attività trasfusionali, etc.) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1991.

Infatti, recita testualmente tale articolo — non a caso inserito nel Titolo IV del decreto (« criteri di protezione del ricevente ») — « La trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi; necessita, pertanto, del consenso informato del paziente ».

È evidente, quindi, che in questo senso l'asserita « prassi » degli ospedali « San Martino » e « Duchessa di Galliera » di Genova — contestata, a quanto dichiarato, dal « Tribunale per i diritti del malato » — non costituisce né può costituire una fattispecie di « distorta applicazione » normativa, ma, al contrario, si traduce in un'automatica ed obbligatoria ottemperanza al disposto del legislatore, in presenza di determinati presupposti, chiesta ad ogni operatore sanitario responsabile in qualsiasi presidio ospedaliero del nostro Paese.

Ne consegue che una trasfusione di sangue o di emocomponenti può ritenersi lecita — fatte salve le logiche eccezioni per i casi di imminente pericolo di vita del paziente interessato — soltanto dopo l'acquisizione dell'esplicito « consenso informato » di chi la riceve, mentre la mancata, preventiva acquisizione del « consenso informato » da parte del candidato a ricevere la trasfusione varrebbe di per sé sola a far configurare precise responsabilità a carico del medico responsabile, anche in assenza di danni alla salute determinati da tale pratica terapeutica.

È appena il caso di ricordare, del resto, che il principio del consenso costituisce, in materia di tutela della salute, un criterio cardine sancito nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica (« nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana »). Lo stesso codice di deontologia medica nel proprio articolo 40, poi, prevede testualmente: « Il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostico-terapeutica senza il valido consenso del pa-

ziente che, se sostanzialmente implicito nel rapporto di fiducia, deve essere, invece, consapevole ed esplicito allorché l'atto medico comporti rischio o permanente diminuzione dell'integrità fisica ».

Del tutto coerente appare, in questo senso, la dichiarata previsione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 15 gennaio 1991, evidentemente ispirata anche alle istanze degli esperti in medicina trasfusionale sui potenziali rischi ancora oggi legati (per la mancanza di certezze assolute in biologia) sebbene assai attenuati rispetto al passato, all'impiego terapeutico del sangue omologo, spesso chiesto impropriamente e sull'opportunità di circoscriverne l'uso ai casi di reale necessità, nei quali non risulti possibile il ricorso a metodiche più sicure, quali l'« autotrasfusione » ed il recupero intraoperatorio.

Questo fa ritenere assai difficile in ogni caso ridurre l'acquisizione del « consenso informato » ad un semplice rito di tipo burocratico, scagionante da ogni responsabilità per i medici interessati.

Infatti, allorché il medico responsabile ritenga necessario trasfondere sangue omologo dovrà innanzitutto accertare il carattere effettivamente insostituibile ed indifferibile del ricorso a tale trattamento terapeutico, per poi passare ad informare doverosamente il paziente dei rischi attuali e futuri che potrebbero derivarne.

Non può, quindi, condividersi l'affermazione, riportata nell'interrogazione, secondo cui l'acquisizione del « consenso informato » verrebbe a tradursi, in concreto, in un mezzo per scagionare gli operatori sanitari interessati da ogni conseguente responsabilità; dovendosi comunque far rinvio, in questo campo, all'ampia previsione dell'articolo 43 del codice penale, che non sembra liberare in alcun modo i medici delle loro responsabilità professionali giuridicamente rilevanti laddove recita: « Il delitto... è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline... ».

È agevole trarne la conclusione che in caso di lesioni personali (cioè di danno alla

salute) conseguenti ad una trasfusione, ancorché questa fosse stata « assentita » dal paziente stesso tramite « consenso informato » il medico ben potrebbe essere chiamato a rispondere del proprio operato professionale, in relazione all'evento morboso collegato allo specifico trattamento terapeutico, ogni qual volta venisse dimostrata la non necessità della trasfusione ovvero, anche se necessaria, il suo carattere non insostituibile (al contrario di quanto accade negli interventi chirurgici d'elezione), per la concreta possibilità di avvalersi delle metodiche dell'autotrasfusione o di altri presidi terapeutici alternativi.

Dal canto suo la regione Liguria non ha avuto difficoltà a confermare la costante e scrupolosa applicazione del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1991, ivi compreso il relativo articolo 19, da parte di tutti i presidi del proprio territorio, con conseguente impiego del modulo per la sottoscrizione del « consenso informato » da parte dei pazienti destinati a ricevere il sangue in sede di trattamento terapeutico.

La stessa regione, peraltro, ha tenuto a sottolineare che, proprio per la consapevolezza dei rischi derivanti dalle trasfusioni, ha opportunamente inteso dotare tutti i centri e servizi trasfusionali di adeguate attrezzature per il recupero intraoperatorio di sangue e per l'autodonazione, con delibera di giunta regionale n. 91/1991, nell'intento di ridurre il più possibile il ricorso alle trasfusioni con sangue omologo.

Il Ministro della sanità: Costa.

EVANGELISTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

già dal 13 aprile 1993 il Preside del liceo ginnasio statale « Pellegrino Rossi » di Massa richiedeva al Provveditore agli studi di Massa-Carrara una ispezione ministeriale per verificare se fossero giustificate le lamentele presentate da numerosi genitori nei riguardi dei metodi didattici dell'insegnante di greco e latino, professoressa Maria Grazia Barbaro;

nel medesimo periodo lo stesso preside proponeva il trasferimento d'ufficio, per incompatibilità ambientale, della docente citata;

l'assemblea dei genitori degli alunni della classe IV, sezione C, del liceo « P. Rossi », in data 29 ottobre 1993, dava esplicito mandato ai rappresentanti degli stessi di far presente nel successivo Consiglio di classe « ...le difficoltà di approccio degli alunni alle materie di greco e latino dovute principalmente al comportamento negativo dell'insegnante, professoressa Barbaro. »;

durante il successivo Consiglio di classe la citata insegnante rispondeva in maniera sprezzante alle osservazioni dei rappresentanti dei genitori;

a seguito di un circostanziato esposto presentato il 26 novembre 1993 dai rappresentanti dei genitori, il preside inviava una seconda e documentata richiesta al Provveditore agli studi di Massa-Carrara per ottenere una ispezione ministeriale;

in data 20 dicembre 1993 iniziava la visita dell'Ispettore ministeriale professor Favini, che si concludeva nella seconda metà di gennaio 1994;

in data 10 febbraio 1994 la relazione dell'ispettore ministeriale era già stata depositata presso il Provveditorato agli studi di Massa-Carrara, in attesa dell'esame da parte del provveditore in persona;

in data 16 marzo 1994 al preside del liceo « P. Rossi » ancora non era stata trasmessa formalmente copia della relazione dell'Ispettore ministeriale, come non era stata inviata ai rappresentanti dei genitori, pur essendo trapelato che nella sua relazione l'Ispettore Ministeriale prospettava il trasferimento per « incompatibilità ambientale » della citata professoressa Barbaro;

ai rappresentanti dei genitori interessati, preoccupati dagli effetti negativi che l'insufficiente qualità dell'insegnamento stava procurando agli alunni (il lavoro scolastico di greco e latino si è trasformato

spesso in sfiducia in se stessi e nelle proprie capacità di apprendimento; il rifiuto di ogni dialogo e di ogni integrazione con il resto del corpo docente da parte della professoressa Barbaro, uniti al suo atteggiamento sprezzante e provocatorio, che sfocia nell'offesa e nell'umiliazione degli alunni meno « corazzati »; la stravagante metodologia didattica della citata insegnante che pretende, senza un adeguato lavoro preparatorio in classe, risultati che non si sono ottenuti neppure dopo un estenuante lavoro a casa, integrato fin dall'inizio dell'anno scolastico da lezioni private), un funzionario del Provveditorato comunicava che l'esame della relazione dell'Ispettore ministeriale e l'iter successivo « ...era assai complesso e di lunga durata »;

i genitori degli alunni citati hanno la sensazione che la relazione dell'Ispettore ministeriale rimarrà in un cassetto del Provveditore agli studi di Massa-Carrara sino alla fine dell'anno scolastico, mentre per il prossimo anno scolastico « si continuerà a navigare a vista » -;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover verificare che siano finalmente prese tutte le decisioni necessarie affinché gli alunni in premessa non siano ulteriormente danneggiati, non solo dalla didattica giudicata sbagliata dall'insegnante, ma anche dalla omissione degli atti necessari per il superamento dell'accaduto;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover aprire una inchiesta ministeriale affinché sia accertato se i suoi organi periferici nella provincia di Massa-Carrara rispettino i tempi previsti dalle norme in vigore in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, se viene comunicato formalmente agli interessati l'inizio del procedimento, in nome del funzionario responsabile dello stesso ed il termine massimo per la sua conclusione, eliminando in tal modo la fastidiosa impressione che gli organi periferici di questo Ministero, in questa provincia, siano tornati « borbonici ».

(4-01624)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che il provveditore agli studi di Massa Carrara, dopo aver disposto nei confronti della professoressa M. Grazia Barbaro una visita ispettiva, ha avviato il procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale nella sede di titolarità.*

*Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, interpellato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 416/74 per il prescritto parere, ha deliberato, in data 1° luglio 1994, di soprassedere alla richiesta di trasferimento ritenendo opportuna una ulteriore indagine ispettiva al fine di acquisire sul caso più dettagliati elementi di giudizio: la questione resta pertanto subordinata agli esiti della predetta seconda visita ispettiva che sarà disposta quanto prima.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**GARAVINI.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere:*

*se il SECIT (Servizio Centrale Ispettori Tributarî), in via diretta o avvalendosi della Guardia di finanza, abbia svolto indagini mirate presso il gruppo Fininvest, non tanto in ordine alle ormai note questioni di sospetta fatturazione, quanto su presunti aspetti elusivi di fittizie appostazioni di bilancio per perpetrare « parcheggi » di cospicue rendite da plusvalore di mercato — aggirantisi anche nell'ordine di un mezzo migliaio di miliardi — fuori dell'azienda anche solo per una notte, fra la chiusura di un esercizio annuale e l'apertura di quello successivo, nell'intento di sottrarsi alla debita imposta;*

*se, nel caso affermativo, si sia prontamente proceduto alle contestazioni di rito (processo verbale, accertamento dell'ufficio) oppure si siano decisi allargamenti d'indagini presso altre analoghe realtà finanziarie o similari fondi d'investimento;*

*se, eventualmente, questa indagine diffusa si sia conclusa e, nel caso, quando;*

*se, conseguentemente, i tempi tecnici siano ormai da considerare spirati e, pertanto, si siano evitate ulteriori moratorie;*

*se quindi siano state ancora rinviate, oppure, come possibile, siano state avviate le procedure dell'amministrazione finanziaria: verifica nell'impresa, processo verbale, conseguenti accertamenti. (4-00910)*

**RISPOSTA.** — *La S.V. Onorevole, con l'interrogazione di cui all'oggetto, ha chiesto di conoscere se il Secit o la Guardia di finanza abbiano svolto indagini mirate, nei confronti di società del gruppo Fininvest, in ordine a talune operazioni aventi carattere « elusivo ».*

*La tipologia di operazioni che Ella cita, è comunemente denominata come « dividend washing » o « coupon washing ».*

*Tali operazioni prendono spunto dal diverso tipo di regime tributario cui sono sottoposti alcuni tipi di proventi in ragione del diverso soggetto passivo di imposta. In sostanza, con la predetta categoria di operazioni, si cerca di sostituire una tipologia di reddito con un'altra, attraverso la sua imputazione in capo al soggetto avente il regime fiscale più favorevole.*

*In particolare la operazione di « dividend washing » è attuata tramite una vendita ed una rivendita, aventi ad oggetto i medesimi titoli ed intercorrenti tra gli stessi soggetti.*

*La prima vendita viene effettuata nel momento successivo alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi; la seconda, viene operata successivamente all'incasso dei dividendi (che viene, quindi, effettuato dal primo acquirente).*

*Tali operazioni di titoli sono in genere poste in essere tra un fondo comune di investimento ed una società di capitali. Attraverso esse il fondo di investimento mobiliare trasforma un dividendo, che è in via di pagamento su un titolo in suo possesso (che sarebbe tassato tramite una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 10 per cento e senza credito di imposta), in una plusvalenza da negoziazione del titolo, non imponibile nei suoi confronti. La società di capitali, d'altro canto, incassa il dividendo, scompota la*

ritenuta di acconto e acquista il relativo credito di imposta; inoltre, imputa al conto economico una perdita da negoziazione.

Naturalmente, per la migliore riuscita della operazione, è opportuno che sia il fondo comune di investimento, sia la società di capitali, facciano parte di uno stesso gruppo, in modo che stabilendo in una misura adeguata i prezzi delle due vendite, sia possibile ripartire il risparmio fiscale tra le due parti.

Il Secit ha eseguito controlli su tre operazioni di « dividend washing » poste in essere nel 1991 da fondi comuni di investimento mobiliare del gruppo Fininvest, prevalentemente, con società dello stesso gruppo.

Le relative indagini sono risultate alquanto laboriose, in quanto si sono resi necessari accessi presso otto società ed un agente di cambio.

I predetti controlli sono sfociati in cinque processi verbali di constatazione (ora in corso di notifica) nei confronti di altrettante società. Ad essi seguiranno le rettifiche delle relative dichiarazioni dei redditi da parte del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

La indagine in oggetto, è servita, inoltre, a mettere a punto un elaborato sulle operazioni di « dividend washing », onde fornire agli organi di verifica della amministrazione finanziaria un opportuno quadro operativo per contrastare dette operazioni.

Inoltre, il Secit ha segnalato agli organi di verifica, sulla base di appositi indici, 30 fondi comuni di investimento mobiliare da controllare sulla base del programma 1994 (contenuto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1993 all'articolo 6, commi 8, lettera c) e 9), da svolgere con il coordinamento dello stesso organo di controllo.

Va, infine, segnalato che il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372 (convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429) ha introdotto misure atte a combattere i comportamenti elusivi in parola.

Infatti, l'articolo 7-bis, lettera a) del predetto decreto-legge, ha inserito all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi il comma 6-bis; tale disposizione, avente effetto dal 10 novembre 1992, ha escluso il

credito di imposta limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento mobiliare o dalle società di investimento variabile, azioni o quote di partecipazione nelle società di capitali od enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del TUIR.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

GERBAUDO e GUBERT. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

la soppressione dell'agevolazione fiscale sulla benzina destinata all'agricoltura ha fortemente penalizzato le aziende agricole minori, specie montane, nelle quali è prevalente l'uso di attrezzature mosse da piccoli motori a benzina;

gli utenti di motori agricoli a benzina incontrano notevoli difficoltà nell'approvvigionamento del carburante tramite i normali distributori stradali in quanto non è consentito il trasporto di sostanze infiammabili con taniche e recipienti vari se non con veicoli autorizzati ma solo con l'approvvigionamento direttamente dalla pompa al serbatoio;

come è ovvio, non tutte le macchine agricole sono semoventi, non tutte idonee a veicolare su strade pubbliche e, comunque, quasi sempre a notevoli distanze dalle pompe di distribuzione;

se non si intendano ripristinare le agevolazioni fiscali per la benzina agricola onde evitare la penalizzazione degli utenti più deboli costretti a dei costi elevatissimi per l'uso dei piccoli motori a benzina ed a notevoli difficoltà di approvvigionamento.

(4-02145)

RISPOSTA. — Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta « benzina agricola ».

A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al

punto 6, il Governo aveva previsto la agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.

In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento, nell'ambito della propria potestà legislativa, stabilì un ampliamento della agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione della agevolazione per la « benzina agricola » onde finanziare tale minore entrata.

Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.

Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe etc.) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.

Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.

Alla luce di tale considerazione il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre la agevolazione tributaria in parola.

Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il deficit di bilancio.

È, infatti, preminente scopo dell'attuale esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

INCORVAIA, SCOZZARI e GRASSO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che;

il consiglio e la giunta del comune di Licata, Agrigento, sono state sciolte con decreto del governo nel luglio 1992 per infiltrazioni mafiose;

i tre commissari di governo hanno adempiuto il loro compito;

le elezioni del sindaco e del consiglio, nel giugno 1994, si sono svolte regolarmente, e regolarmente gli stessi si sono insediati —;

se siano stati presentati dai Commissari agli organi della giustizia ordinaria e/o contabile addebiti di ordine penale o amministrativo, e a carico di quali persone;

se la gestione dei Commissari abbia consentito di riportare l'amministrazione comunale alla normalità e alla legalità;

se le ragioni che hanno condotto allo scoglimento siano state tutte rimosse, o se restano ancora aperti problemi di normalità e di legalità, ed eventualmente quali;

se intenda proporre misure di sostegno alle nuove amministrazioni comunali, e quali. (4-02152)

RISPOSTA. — Sulla base degli accertamenti risulta che la commissione straordinaria, nella lunga fase di gestione straordinaria, ha conseguito apprezzabili risultati nonché avviato una serie di iniziative che potranno essere realizzate dall'amministrazione democraticamente eletta.

L'attività amministrativa svolta dai commissari è stata diretta a ripristinare le condizioni di legalità, imparzialità e trasparenza e di risanamento della vita amministrativa del comune di Licata.

Risulta che gli organi di gestione straordinaria hanno trasmesso, nel corso dell'attività svolta presso l'ente, alcuni atti alla procura della Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico degli ex amministratori dell'ente.

Si precisa, inoltre, che, non avendo il prefetto di Agrigento proposto al Ministro dell'interno alcuna richiesta di proroga per la gestione straordinaria, è da ritenere che l'azione svolta dalla commissione straordi-

naria è stata idonea a riportare a legalità e normalità l'attività amministrativa dell'ente.

È affidato al « comitato per il sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie » istituito presso questo Ministero, Direzione Generale dell'amministrazione Civile, Direzione Centrale delle Autonomie, in adempimento a quanto disposto dal decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, il compito di sostegno e monitoraggio anche sull'azione dei comuni riportati a gestione ordinaria, fornendo costante assistenza e consulenza tecnica, giuridica e gestionale agli enti locali, mediante anche l'emaneazione di pareri e diramazioni di istruzioni con carattere di generalità.

L'attività del comitato di monitoraggio dell'azione dei comuni riportati a gestione ordinaria ha durata pari a quella del commissariamento.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

LANDOLFI. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per conoscere — premesso che:

da mesi la frazione Casanova del comune di Carinola, nel Casertano, è sottoposta ad una crisi idrica che costringe i cittadini ad indicibili disagi destinati ad aggravarsi con la stagione estiva specie sotto il profilo igienico-sanitario;

il 4 luglio scorso, i residenti, in una petizione popolare, hanno chiesto al prefetto di Caserta, al procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere ed alla Commissione straordinaria (nominata ai sensi della legge 221/91) di « accertare eventuali responsabilità, nonché di esaminare come e perché certi guasti sulla condotta adduttrice si verificano puntualmente in questo periodo dell'anno » —;

se si intenda attivare il prefetto di Caserta ad intervenire presso la Commissione straordinaria onde pervenire ad un'equa turnazione dell'erogazione idrica fra le varie frazioni del comune Carinola.

(4-02126)

RISPOSTA. — Premesso che il comune di Carinola è, in atto, gestito dalla commissione straordinaria nominata con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1993 di scioglimento di quel consiglio comunale, ai sensi della legge n. 221 del 1991; risulta dalla relazione sull'andamento della gestione commissariale che, tra i principali provvedimenti adottati per riportare la situazione dell'ente alla normalità, numerosi attingono al problema idrico.

In particolare, sono in fase di completamento i lavori di normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e delle reti di distribuzione dell'intero territorio comunale, per un importo di lire 1.000.000.000, che dovrebbe migliorare il servizio nell'intero territorio comunale, con un primo intervento dell'importo di lire 733.150.000.

La commissione straordinaria ha, altresì, adottato il regolamento comunale per la concessione di acqua potabile da pubblico acquedotto. Si può, pertanto, ritenere che il problema sollevato dalla S.V. sia in via di risoluzione, tenuto conto che i lavori dovrebbero essere realizzati entro termini abbastanza brevi.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

LENTI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la situazione degli Archivi di Stato della provincia di Pesaro e Urbino, specie dell'Archivio di Urbino, attraversa un periodo difficile;

infatti, l'Archivio Centrale di Pesaro e la sezione di Fano mancano di adeguati e necessari inventari, di personale a supporto di studiosi meno esperti di tali canali di ricerca e presentano fondi corposi da censire; soprattutto l'Archivio di Urbino rischia la sede stessa per essere imminente lo sfratto;

l'Archivio di Stato di Urbino possiede un ricco fondo notarile, importanti documenti e materiali della Urbino ducale,

legatizia, napoleonica, postunitaria ed altri depositi di eccezionale valore storico-documentario;

gli Archivi di Stato, e tra essi quello di Urbino, hanno una utenza varia e diffusa, tenendo conto anche del fatto che Urbino ospita oltre 20.000 studenti tra superiori ed universitari, ma riflettendo anche sulla estensione degli studi di storia locale e sul risarcimento che essi hanno avuto anche dal gradino accademico;

L'Archivio di Stato di Urbino, sulla scia di un programma delineato fin dal 1990 a livello provinciale, non solo cerca di conservare, ma di essere in proprio produttore e operatore culturale per avvicinare alle sue fonti anche i non addetti ai lavori: si è aperto alla città e al territorio in varie occasioni. In tal modo ha anche valorizzato il proprio patrimonio ed ha in animo di continuare su questa strada, tenendo presenti i depositi dell'IRAB, del Catasto del Montefeltro, delle Preture di Urbino, Cagli e Macerata Feltra, del Tribunale Civile e Penale di Urbino, del Notarile di Urbania, della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Urbino, dell'ufficio del Registro di Urbino, per restare ad un elenco possiamo dire minimo;

tale apertura culturale, alla base della dirigenza dell'Archivio di Pesaro, ha trovato da qualche anno operatività anche nelle sezioni di Fano e di Urbino. Per quest'ultima, in modo particolare, si è tenuta una mostra, molto frequentata, del ritrovato Archivio di Vincenzo Ottaviani, un medico urbinato le cui carte, supposte perdute, giacevano in completo disordine nell'Archivio IRAB: il loro recupero ha significato il recupero di carte e della corrispondenza del medico con persone e personaggi importantissimi della cultura scientifica del primo Ottocento;

questo è solo un esempio della positività culturale dell'opera già volta dall'Archivio di Stato di Urbino;

il quale nel programma 1994/1995 prevede una mostra di carattere cartografico e vedutistico su Urbino e il suo

territorio (sec. XVI - XIX), una sugli antichi mestieri (sec. XVII - XVIII), un'altra su credito e finanza (sec. XVI - XVIII): per tutto questo l'Archivio ha trovato anche *sponsor* privati;

infine una cosa molto importante per non dire drammatica, l'Archivio di Stato di Urbino ha ricevuto avviso di sfratto, ormai esecutivo, e rischia, quindi, di ritrovarsi davvero « per strada » -:

se ritenga di condividere l'esigenza necessaria, di dare una nuova sede all'Archivio, e, quindi, quali iniziative intenda assumere in breve tempo perché il grave problema che incombe sull'Archivio di Stato di Urbino venga risolto nel migliore dei modi. (4-02367)

*RISPOSTA.* — Questo Ministero già dal 1989, ha in corso trattative con la Curia Arcivescovile di Urbino per la locazione dell'edificio dell'ex Seminario, ritenuto idoneo ad ospitare la locale sezione dell'Archivio di Stato di Pesaro, destinataria di un provvedimento di sfratto dalla sede attuale.

In data 2 agosto 1990, l'UTE competente ha ritenuto congruo un canone annuo di lire 140.470.000, la cui corresponsione è stata successivamente autorizzata, in data 8 aprile 1991, dalla direzione generale del Tesoro.

La Curia, però, prima della stipula del contratto di locazione, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra l'inizio delle trattative e la loro conclusione, ha chiesto l'adeguamento del canone di cui trattasi.

La richiesta, però, non può trovare accoglimento in quanto, comportando la necessità di interpellare nuovamente gli organi competenti, implicherebbe ulteriori rinvii per la soluzione dell'intera vicenda.

Recentemente la Curia, in relazione ad un'istanza di contributo per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 circa, avanzata per lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio, ha proposto una parziale compensazione tra detto contributo e il canone di locazione.

Considerata l'entità dell'intervento finanziario, questo Ministero si riserva di valutare attentamente la proposta.

*È stata esaminata anche la possibilità di ricorrere ad altri immobili (Palazzo Odasi-Bonaventura; ex Casa di rieducazione) che però non sono idonei ai servizi di archivio.*

*Questo Ministero comunque non mancherà di svolgere ogni iniziativa per la soluzione dei problemi logistici dell'istituto in questione.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Fisichella.

LIA. — *Ai Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione economica, per le risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il Governo con il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, nella tabella a), prevedeva al punto 6 « per l'impiego di olii minerali in lavori agricoli e ... (omissis) » un'aliquota del 20 per cento sia sul costo della benzina agricola che del gasolio;

inspiegabilmente sullo stesso decreto e per la stessa tabella, nel mentre si mantenevano identici tutti i punti della tabella a), il punto 6 veniva modificato limitando le agevolazioni al solo gasolio ed olio combustibile e riducendo l'aliquota al 10 per cento;

in attuazione della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, che ha convertito il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, le Aziende di distribuzione di prodotti petroliferi, su intervento della Guardia di Finanza, hanno bloccato la vendita agli utenti agricoli, in possesso di regolare buono rilasciato dalla regione Puglia - Ufficio UMA, della benzina agricola a prezzo agevolato;

ciò sta creando uno stato di notevole malessere agli addetti del settore agricolo, particolarmente colpiti in questi ultimi periodi da provvedimenti che hanno ulteriormente intaccato la capacità produttiva e di reddito;

la stessa legge, sempre nella tabella A) puntualizza che: « L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi

stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agrarie »;

quindi, sono state completamente escluse da ogni agevolazioni le benzine per usi agricoli e, pertanto, dal 2 novembre 1993, i coltivatori non possono più usufruire dei prodotti petroliferi per uso produttivo, se non facendo ricorso alla benzina per autotrazione a costi gravati da un alto onere di prelievo fiscale, che differenzia in negativo la nostra produttività agricola, rispetto agli altri partners europei;

l'intera operazione non costituirebbe nel modo più assoluto un aggravio all'economia dello Stato, bensì lo stesso avrebbe una maggiore entrata di lire 5 miliardi. Ad avvalorare quanto detto, si ricorda l'emendamento presentato dall'interrogante alla legge di accompagnamento alla Finanziaria del 1994, emendamento redatto in base ad una relazione preparata dallo stesso Ministero delle finanze. Emendamento che ebbe anche il sostegno dei Ministri del governo Ciampi interessati alla questione; per la qualcosa il Governo ha predisposto più volte senza mai approvare un provvedimento da includere nei decreti-legge approvati dopo la finanziaria;

sembra inopportuno continuare a penalizzare il mondo produttivo agricolo che con l'approvazione della legge n. 427 è fortemente penalizzato a causa della maggiore incidenza della pressione fiscale sulla benzina agricola;

questa penalizzazione, aggiunta alle carenze strutturali e infrastrutturali del mondo produttivo agricolo, non portano ad altro che alla creazione di un sempre maggiore divario della capacità di competizione del settore, rispetto alla concorrenza degli stessi settori dei paesi europei —;

quali urgenti provvedimenti intendono prendere per cercare di assicurare

all'agricoltura salentina la possibilità di poter accedere all'utilizzo di benzina agricola a costi quanto meno uguali a quelli degli altri paesi concorrenti. Il provvedimento sancirebbe un principio di equità, perché è quanto mai inammissibile un atto legislativo che agevoli il prelievo del gasolio, con esclusione di analogo beneficio della benzina e con conseguente penalizzazione di tutti coloro che fanno uso in agricoltura di mezzi attivati da tale ultimo carburante. (4-00677)

**RISPOSTA.** — Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta « benzina agricola ».

A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al punto 6, il Governo aveva previsto la agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.

In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento, nell'ambito della propria potestà legislativa, stabilì un ampliamento della agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione della agevolazione per la « benzina agricola » onde finanziare tale minore entrata.

Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.

Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe etc.) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.

Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i

piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.

Alla luce di tale considerazione il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre la agevolazione tributaria in parola.

Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il deficit di bilancio.

È, infatti, preminente scopo dell'attuale esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.

Il Ministro delle finanze: Tremonti.

**MARENCO.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere che cosa intenda fare il Governo in merito al gravissimo problema imposto dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 25 gennaio 1994 e dalla circolare 13.IV.13.IV.199 n. 119 dell'ex Ministro della pubblica istruzione Jervolino che hanno posto le premesse per la soppressione delle scuole medie annesse ai conservatori musicali, con grave danno e nocumento, sia per gli alunni, come per la stessa cultura musicale, che così si sperderà, tradendo la grande tradizione che sempre ha avuto in zone come le province di Genova, Parma e Piacenza. Il tutto, tra l'altro, contrasta con il decreto ministeriale 18 maggio 1992 e crea una vera e propria lesione dei diritti, non solo di interessi legittimi o mere aspettative, di insegnanti, alunni e popolazioni. Per sapere se non sia caso di accogliere le richieste di cui agli ordini del giorno (significativo quello dell'assemblea dei genitori degli alunni della scuola media annessa al conservatorio Nicolini di Piacenza), che è stato inviato il 22 aprile 1994 al Ministro della pubblica istruzione e alle autorità amministrative e scolastiche locali, che chiede, tra l'altro l'annullamento della nuova disposizione relativa alla soppressione delle scuole medie annesse ai conservatori di musica, poiché tra l'altro (recita testualmente il documento) « produrrebbe evidente nocumento alla promo-

zione di una più profonda (adde: diffusa!) cultura musicale, dato che la contiguità, non solo fisica, tra il conservatorio e la scuola media annessa, realizza negli allievi una osmosi ambientale ed una stimolazione motivazionale per la crescita dell'approfondimento musicale. Va rilevato (prosegue il documento) che la musica nella città di Piacenza sede dell'Orchestra filarmonica italiana e del coro polifonico farnesiano, è un elemento determinante nella crescita culturale dei giovani, in particolare dell'età preadolescenziale e prepara, attraverso la realtà scolastica della media annessa e, successivamente, del conservatorio ad una futura professione di musicisti.

Per sapere se il Governo non intenda intervenire con l'urgenza che il caso richiede e conclama, onde evitare, specie alla fine del corrente anno scolastico, lo scompiglio delle attività di insegnamento, posto che né i giovani allievi, né i loro genitori, né la massima parte del corpo insegnante accetterebbero supinamente l'esecuzione di un simile scempio della tradizione culturale musicale in città come Genova, Parma e Piacenza. (4-00530)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente, come già riferito in Commissione cultura della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1994, che questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica delle scuole medie, per l'anno scolastico 1994/95, ha ritenuto, in vista del generale riordino degli studi musicali, di sopprimere soltanto quelle scuole medie annesse ai Conservatori che erano in via di esaurimento per carenza di alunni.*

*Si ricorda, ad ogni modo, che il rendiconto complessivo dei singoli provvedimenti adottati, in materia di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, è stato da me consegnato alla Commissione cultura della Camera in data 13 luglio 1994.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**MARENCO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i docenti inclusi nelle graduatorie speciali ad esaurimento numeri 831/61, 468/68, 603/66 e 1074/71, a norma della legge n. 88 del 1976, hanno diritto ad essere inquadrati nel livello retributivo dei docenti laureati di scuola media inferiore (VII livello retributivo), anziché in quello dei docenti diplomati (VI livello retributivo);

questo diritto non è mai stato riconosciuto dalla Amministrazione dello Stato ai docenti di stenografia e dattilografia e tecnico-pratici, che sono stati penalizzati con la percezione di uno stipendio inferiore ai colleghi di altre discipline della scuola media inferiore in possesso dell'identico titolo di studio, con un danno che parte dal 1976;

nel 1981 una insegnante di stenografia di un istituto tecnico commerciale di Isernia, di ruolo ai sensi della legge n. 468 del 1968, è ricorsa al TAR del Lazio contro l'inquadramento retributivo disposto dal Ministero, che seppure respinto dal TAR in questione è stato però accolto dal Consiglio di Stato;

a seguito di quella decisione molti insegnanti, ravvisando la sostanziale identità della loro situazione, hanno chiesto all'Amministrazione l'estensione del giudicato con conseguente riesame della loro posizione giuridico-economica, ma hanno trovato sempre opposto un rifiuto netto e categorico, per la natura *ad personam* della sentenza del Consiglio di Stato;

sono seguiti quindi una serie di ricorsi che ugualmente, respinti in primo grado dal TAR del Lazio, hanno trovato accoglimento al Consiglio di Stato, la cui sezione VI nel luglio 1992, con una lunga serie di decisioni — numeri 547, 548, 549, 550, 551, 552, tutte del 1992 — depositate in data 10 luglio 1992, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inqua-

drammento come docenti laureati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento speciali sopraccitate;

con un *excursus* preciso ed esaustivo della problematica, i giudici del Consiglio di Stato, analizzando compiutamente il contenuto dell'articolo 17 del decreto-legge n. 13 del 1976, sono giunti alla conclusione che l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 17 permette di pervenire all'assunto che tutto il personale docente interessato — e richiamato più volte dai vari comma dell'articolo 17 in questione — vada inquadrato nel ruolo dei docenti laureati quadro II — tabella C);

il Consiglio di Stato ha inoltre affermato, nella decisione n. 547 dell'11 luglio 1992, che « sussistendone i presupposti, è possibile l'estensione del giudicato » —:

se il Governo non intenda riconoscere urgentemente il giudicato della decisione n. 547 dell'11 luglio 1992, del Consiglio di Stato, estendendone le conseguenze giuridico-economiche a tutti gli insegnanti aventi titolo, onde evitare ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. (4-01181)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, cui si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la S.V. Onorevole, prendendo spunto da una sentenza del Consiglio di Stato — con la quale, in accoglimento di un ricorso in appello, fu riconosciuto il diritto di un'insegnante di stenografia ad essere inquadrata nei ruoli dei docenti laureati, a norma dell'articolo 17 della legge n. 88 del 30 marzo 1976 — ha chiesto in sostanza che analogo diritto venga riconosciuto anche agli altri docenti, venutisi a trovare nella medesima situazione della ricorrente.*

*Al riguardo, premesso che le decisioni giurisdizionali, quali quella di cui è cenno nell'interrogazione, possono trovare accoglimento, com'è noto, solo nei confronti di coloro ai quali le stesse nominativamente si riferiscono, si ritiene opportuno osservare quanto segue.*

*L'articolo 17 — 1° comma — del citato decreto-legge — concernente il riordinamento*

*dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo dei vari ordini di scuola — nei confronti degli insegnanti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di 2° grado e che già erano collocati nel ruolo B, aveva previsto, in via transitoria, l'inquadramento nel ruolo indicato nella tabella C — quadro I o II — a seconda che gli interessati fossero titolari negli istituti di istruzione secondaria di 2° o di 1° grado.*

*Analogo trattamento veniva poi previsto ai sensi del II comma del menzionato articolo 17, a favore di coloro che per gli stessi insegnamenti (appartenenti cioè al ruolo B) si trovavano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento formulate a norma delle varie leggi speciali di cui è cenno nell'interrogazione nonché di coloro che sarebbero stati inclusi nella graduatoria prevista dalla legge n. 1074 del 6 dicembre 1971.*

*Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati secondo la tab. C (quadro I e II), le anzidette leggi transitorie richiedevano in sostanza — sia nel caso dei docenti già in servizio sia nei confronti di quelli assunti a seguito dell'inclusione nelle suindicate graduatorie ad esaurimento — la sussistenza di due condizioni e, precisamente:*

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

b) essere titolari ovvero avere titolo, come sopra specificato, all'inquadramento nel ruolo B.

*Nel caso, invece, degli insegnanti di stenografia e di dattilografia (appartenenti al ruolo C, come precisato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 13 del 1976) così come nel caso degli insegnanti tecnico pratici, mancava la seconda delle predette condizioni.*

*Risponde, peraltro, al vero che il Consiglio di Stato, non condividendo l'interpretazione data da questa amministrazione alle norme di cui trattasi, nel decidere in sede di appello sui gravami proposti da un certo numero dei suddetti docenti, ne ha in effetti riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati.*

*Premesso comunque che, al fine di regolarizzare la posizione dei docenti interessati,*

specifiche istruzioni sono state già fornite con la circolare ministeriale n. 84 del 26 marzo 1993, si deve, tuttavia, osservare che l'eventuale estensione del giudicato amministrativo anche ai docenti che, pur versando nelle medesime condizioni dei ricorrenti non risultino compresi nelle decisioni giurisdizionali di riferimento, è subordinata alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'osservanza della procedura prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986.

In tal senso questa amministrazione, con nota n. 26340/JR del 28 dicembre 1993, non ha mancato di interessare la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

Per completezza di informazione si ritiene, ad ogni modo, di dovere aggiungere che, successivamente a tale richiesta, lo stesso Consiglio di Stato — Commissione speciale pubblico impiego — con parere n. 10/94, adottato nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994, ha radicalmente mutato l'indirizzo sin qui espresso in sede giurisdizionale, accogliendo le considerazioni da tempo sostenute sulla questione da questa amministrazione e, cioè, che, a norma dell'articolo 13 del sopra citato decreto-legge n. 13 del 1976, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di stenografia e di dattilografia in istituti tecnici e professionali — per il cui insegnamento era richiesto, esclusivamente, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado o equipollente — non avevano titolo ad essere inquadrati nella tabella C, riservata ai laureati, ma nella tabella D, riservata ai diplomati.

Al momento si è, pertanto, in attesa che, alla luce anche del parere testé citato, la Presidenza del Consiglio dei ministri faccia conoscere in merito le proprie determinazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MARENCO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da documenti pervenuti all'interrogante in forma anonima parrebbe che l'attuale Sindaco di Rovigno (Genova) signor Isola Giacomo abbia compiuto le seguenti illegalità:

1) in presenza di un abuso edilizio in corso da tempo, modificava il piano regolatore in modo da rendere, a posteriori, inesistente lo stesso;

2) su richiesta di trasformare un ex edificio industriale in una discoteca, compiva i seguenti atti:

a) forniva parere favorevole al cambiamento d'uso avvalendosi di una commissione edilizia alquanto « atipica », formata dal Sindaco stesso e da altre due persone, quando il Regolamento comunale prevede che la seduta sia da ritenersi valida con almeno 5 membri presenti; a questo va aggiunto che il verbale della seduta è stato firmato dal Sindaco e da un solo membro della commissione, non essendo neppure presente il Segretario o chi per esso doveva presenziare ai lavori;

b) si avvaleva di questo parere, formalmente invalido e dichiarava con un certificato che esisteva concessione edilizia, in realtà mai rilasciata, come dichiarato successivamente dal Segretario comunale, determinando il provvedimento — ad opera di una nuova Giunta comunale — di sospensione dei lavori e di demolizione dell'opera —;

se non intendano appurare la veridicità di quanto esposto al fine di assumere i provvedimenti del caso, anche per una verifica complessiva degli atti di detto Sindaco. (4-02131)

RISPOSTA. — Agli atti non risultano allo stato pervenute segnalazioni di illeciti nei confronti del suddetto sindaco o di altri amministratori di quel comune, sulla materia edilizia, al cui accertamento non è, comunque, deputata questa amministrazione.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

**MARENCO e MARINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Sindaco del comune di Santa Margherita Belice (Ag) ha più volte richiesto il trasferimento ad altro comune del Segretario comunale dottor Sangiorgi Giuseppe;

tale trasferimento era già stato richiesto da precedenti sindaci;

della questione è stato più volte informato il Prefetto, nonché codesto Ministero, al quale, tra l'altro è già stata inviata dal Sindaco tutta la relativa documentazione;

la Prefettura di Agrigento ha fatto pervenire al comune solo una nota interlocutoria con la quale si annuncia che il Ministro ha richiesto un parere al Consiglio di Stato;

come si evince anche dalle dichiarazioni dei consiglieri comunali, la presenza del suddetto Segretario nel comune di Santa Margherita Belice, non gradita a tutta l'amministrazione, comporta una serie di disfunzioni che penalizzano il corretto svolgimento dei servizi;

non si può accettare il principio che, per decidere su una questione amministrativa, si debba richiedere un parere (facoltativo) al Consiglio di Stato;

a prescindere da ogni altra considerazione sulla gravità del fatto che il mancato trasferimento di un Segretario comunale comporti la paralisi dei servizi di un comune, appare sintomatico il fatto che, nonostante il parere di diverse amministrazioni succedutesi nel tempo, il Segretario comunale dottor Sangiorgi Giuseppe è riuscito per tanti anni ad evitare il trasferimento ad altra sede —:

se non intenda risolvere la questione in premessa specificata nel più breve tempo possibile, rendendo così possibile il normale funzionamento amministrativo del comune di Santa Margherita Belice (Ag). (4-02343)

**RISPOSTA.** — *Il segretario comunale capo dottor Giuseppe Sangiorgi, entrato in car-*

*riera nel 1972, è stato fin dal 1977 titolare della segreteria del comune di Santa Margherita Belice (Agrigento).*

*La situazione di aspra conflittualità e polemica tra il predetto segretario ed il sindaco nonché alcuni assessori del citato comune è ben nota a questo Ministero, al quale la prefettura di Agrigento ha più volte e circostanziatamente riferito.*

*Tale prefettura, essendo stata invitata dallo scrivente a valutare, nei confronti del dottor Sangiorgi se ricorressero situazioni di negligenza o di scarso rendimento suscettibili di sanzione disciplinare, ha verificato che nell'operato del segretario comunale non possono ravvisarsi violazioni di doveri o carenze funzionali e che il medesimo ha sempre addotto motivi validi e giuridicamente rilevanti in ordine a specifiche contestazioni mossegli.*

*La stessa prefettura, però, in considerazione del clima di incompatibilità venutosi a creare, con proprio decreto del 5 luglio 1994 ha provveduto a disporre il trasferimento d'ufficio del dottor Sangiorgi ad altra sede di pari classe della provincia di Agrigento, e precisamente alla segreteria del comune di Caltabellotta.*

*Avverso tale provvedimento risulta però che il segretario comunale in oggetto ha proposto ricorso al TAR della Sicilia.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

**MARTINAT.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al Ginnasio Liceo Classico « Massimo D'Azeglio » si è verificata una serie di episodi preoccupanti rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona (in particolare della libertà d'espressione e di opinione), ed il clima che ne consegue costituisce un grave elemento di tensione all'interno della scuola e tra la scuola stessa ed elementi esterni. In riferimento specifico ai seguenti fatti:

a partire da un'espressione contenuta in un articolo scritto da uno studente, apparso sul giornalino scolastico, si

è creato un caso politico: nella fattispecie si rimproveravano all'allievo in questione presunte simpatie nostalgiche per il Ventennio. Di qui, la pressione psicologica sull'autore dell'articolo e sull'insieme degli studenti del liceo è andata crescendo, fino a raggiungere livelli di violenza psicologica inaudita. Per citare un solo episodio fra i tanti, ma significativo del clima d'intolleranza e di prevaricazione che risulta da questa catena di episodi, risulta che un docente, tale professor Guerra, abbia addirittura distribuito, nelle classi che gli sono state affidate, un questionario al quale lo studente, qualificandosi con nome e cognome, era tenuto a rispondere ad una serie di domande tese da un lato ad identificarne gli orientamenti politici (ad esempio: « Quale atteggiamento assumi di fronte al fascismo? » oppure « Qual è la posizione della tua famiglia di fronte al fascismo? » eccetera) e dall'altro ad aggredire con una violenza inaudita il singolo autore dell'articolo in questione (alla domanda « cosa pensi dell'articolo...? », tra le risposte suggerite ne compaiono alcune significative: « è immorale » oppure « è una sparata retorica » eccetera). Lo studente che aveva firmato l'articolo, sottoposto ad un vero e proprio linciaggio da parte di alcuni docenti e persino delle redazioni cittadine di alcuni quotidiani, con il consueto corollario di telefonate e lettere minatorie, ha dovuto abbandonare la scuola, riportandone un grave trauma psicologico che assai difficilmente gli consentirà di riprendere gli studi presso un'istituto dove le opinioni, se non condivise, si discutono, si presuppone, senza mettere nessuno alla gogna. Nonostante la vergognosa vicenda fosse stata denunciata dal quotidiano *L'Indipendente*, né il Preside, né il Provveditore hanno deciso provvedimenti contro quei docenti che avevano esercitato intimidazioni sull'autore dell'articolo e sull'insieme degli allievi della scuola: non una parola è stata spesa per denunciare la violazione del diritto alle proprie opinioni costituita da quella vera e propria « schedatura » (a fine intimidatorio?) del profilo politico degli allievi operata dal professor Guerra, quando egli li

ha obbligati a rispondere al questionario identificandosi con nome e cognome. Ben altra misura è stata usata in altra vicenda relativa al medesimo istituto. Si tratta del caso di un docente di Storia e Filosofia, tale professor Coppellotti, che viene attaccato da mesi non solo da alcuni colleghi, ma con sistematicità da certa stampa locale. La colpa del professore consisterebbe nell'adottare — quali testi da commentare e discutere criticamente in classe — oltre a volumi quali « Questa Repubblica » (testo di educazione civica a cura del professor Gustavo Zagrebelsky, ordinario di diritto costituzionale all'università di Torino e studioso non certo sospettabile di simpatie per ideologie di stampo fascista) o al « Sommario di storia » a cura di Finzi-Bartolotti edito dalla Zanichelli (una casa editrice fra le più schierate a sinistra), anche il nuovo libro « Il mito della Resistenza » di R. Gobbi e il volume « Nazionalsocialismo e bolscevismo — la guerra civile europea », testo fondamentale dello storico tedesco Ernst Nolte, autore di cui il professor Coppellotti ha curato diverse traduzioni per alcune delle case editrici italiane più affermate. Un testo che ha suscitato discussioni tra gli storici, e che proprio per questo risulta interessante nella prospettiva di un confronto critico tra le posizioni delle diverse correnti storiografiche contemporanee.

Da qualche tempo contro il professor Coppellotti appaiono sulla cronaca cittadina di *La Stampa* e soprattutto de *la Repubblica* articoli velenosi al limite della diffamazione (contro i quali l'interessato ha già pensato di adire le vie legali), articoli che tendono — sulla base di argomentazioni evidentemente pretestuose e talvolta francamente risibili — a dare della persona un'immagine distorta di un antisemita (si è addirittura insinuato che il docente perseguirebbe gli allievi con cognome ebraico!), di un cieco e fazioso revisionista e, quel ch'è peggio, di un cattivo insegnante, plagiatore delle coscienze dei suoi allievi. A queste iniziative, esterne alla scuola, se ne sono aggiunte altre da parte di singoli colleghi che invitavano il Preside ad isolare e censurare il

professor Coppellotti, in base alla consueta deformazione delle sue opinioni, liberamente espresse, che fanno oltre al resto riferimento agli insegnamenti del Nolte, storico considerato fra i più autorevoli anche dalla stampa « progressista ». Alle continue pressioni, interne ed esterne alla scuola, sul Preside e sul Provveditore (con tanto di lettere anonime firmate da sedicenti gruppi di genitori di allievi del professore, che ne chiedono l'allontanamento), ha fatto seguito un'inopportuna quanto infondata ispezione a carico del suddetto docente.

A titolo di smentita di tutto ciò che viene insinuato da questo coro di esecrazioni, si potrebbe osservare che il professor Coppellotti è in realtà uno storico valente, che ha già pubblicato oltre trenta volumi per diverse ed autorevoli case editrici italiane, molte delle quali tradizionalmente appartenenti all'area culturale della sinistra, e che figura come relatore nei dibattiti tra gli storici di massimo livello, molti dei quali (protagonisti a suo tempo della Resistenza) gli hanno sempre riconosciuto dirittura morale ed onestà intellettuale. Così come al professore continuano a pervenire attestati (questi non anonimi) di stima e solidarietà da parte di allievi ed ex-allievi;

si segnala come il clima di intolleranza che si è creato all'interno del Liceo « Massimo D'Azeglio » — dovuto ad un'evidente politica dei due pesi e delle due diverse misure —, unito alle inopportune iniziative personali di singoli docenti, e soprattutto alle inaccettabili ingerenze nella vita della scuola da parte di ambienti perlopiù giornalistici estranei all'istituto, ed alle pesanti pressioni esercitate sul Preside, sui docenti e persino sugli allievi (intimiditi o puniti per reati d'opinione), nuoccia gravemente all'immagine (già appannata dopo questa serie di casi gonfiati da certi giornalisti irresponsabili) di uno degli Istituti più prestigiosi e ricchi di tradizioni, e soprattutto ricordato dai Torinesi come luogo di formazione, di libertà nel dibattito culturale e di vivacità intellettuale —:

se sia al corrente di queste vicende, con riferimento agli attentati ai diritti fondamentali della persona, alla libertà dell'insegnamento ed alla libera espressione delle proprie opinioni, nonché degli episodi d'intimidazione, sopra denunciati, ai danni di studenti e docenti non allineati alle opinioni prevalenti tra i loro colleghi e soprattutto con quelle della redazione torinese di alcuni quotidiani, che contro di essi hanno scatenato da mesi un'ignominiosa quanto ingiustificata campagna di diffamazione, la quale ha già prodotto gravi danni irreparabili all'immagine del Liceo;

se intenda accertare, tramite un'accurata inchiesta, le responsabilità individuali, all'interno dell'istituto in questione, con riferimento specifico all'episodio della « schedatura » politica degli allievi;

quali provvedimenti intenda adottare rispetto all'organizzazione, all'interno del Liceo in questione, di questa pretestuosa campagna d'intimidazione, scandalistica e persecutoria, condotta a fini evidentemente strumentali da chi ha interesse a creare un caso per motivi di carriera, dentro la scuola e con evidenti collegamenti ed eventuali prospettive nell'ambito della stampa e dell'editoria di certa sinistra torinese, talmente intollerante da non ammettere che un docente proponga ai propri allievi un esame critico e comparato delle tesi delle diverse scuole storiografiche tramite la verifica diretta su testi d'ispirazione politica diversa, ma che tace quando altri docenti operano schedature politiche dei propri allievi o ne costringono addirittura alcuni a lasciare la scuola per non dover subire inaudite violenze psicologiche;

quali altri provvedimenti urgenti intenda adottare per contrastare il clima d'intolleranza che regna dentro l'istituto, per difendere il prestigio dell'istituto stesso di fronte all'aggressione degli ambienti sopra citati, per garantire infine il rispetto dei diritti della persona (tra cui quello di professare liberamente le proprie idee senza essere per questo intimidito, schedato o diffamato) e per tutelare la libertà

e la professionalità dei docenti (con riferimento, tra l'altro, alla libera scelta dei testi da adottare);

se intenda infine intervenire presso il Provveditore agli Studi di Torino affinché venga tutelata e garantita contro le continue ingerenze esterne, sopra denunciate, l'autonomia del Preside e dell'Istituto stesso. (4-00012)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che l'andamento didattico del liceo classico « M. D'Azeglio » di Torino è stato seguito con la dovuta attenzione da parte del provveditore agli studi di quella sede, il quale, in ordine ai fatti segnalati, non ha mancato di portare a conoscenza di questo Ministero le risultanze di due indagini, all'uopo affidate ad un ispettore tecnico.

Tali risultanze hanno in effetti confermato che, nel novembre del 1992, il professor Giancarlo Guerra ebbe a distribuire agli alunni della classe II F un questionario che conteneva frasi, come quelle riportate nell'interrogazione e, quindi, del tutto inaccettabili sul piano culturale ed educativo.

Siffatta circostanza non sfuggì, tuttavia, al Capo di istituto il quale, con circolare interna, dispose che la consegna del questionario in parola fosse sospesa ed indirizzò, in data 30 novembre 1992, una lettera al professor Guerra al quale fece, tra l'altro, rilevare l'improponibilità di domande che ponevano i ragazzi nella condizione di violare un legittimo riserbo su opinioni o comportamenti di appartenenti al proprio nucleo familiare.

Nella circostanza il preside, nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciutigli ai sensi dell'articolo 396 - lettera f) - del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, ritenne sufficiente l'intervento come sopradottato, astenendosi dal proporre misure di carattere disciplinare anche al fine di non turbare l'andamento ed i rapporti interni dell'istituto.

Lo stesso preside, peraltro, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non diversa - così come si rileva dalle risultanze ispettive - anche quando, nell'aprile del-

l'anno scolastico 1992/93, ebbe a trovare, sempre nella classe II F, una pagina di un quotidiano locale, nella quale il citato professor Guerra censurava, sotto vari aspetti, l'operato scolastico del professor Francesco Coppellotti.

A proposito di quest'ultimo, si osserva che questo Ministero, già nell'anno scolastico 1992/93, aveva disposto una visita ispettiva, che fu espletata dall'ispettore tecnico, professor Antonio Portolano.

Tale visita, nel corso della quale furono attentamente esaminati i verbali e gli atti relativi alla programmazione delle attività didattiche ed alle riunioni degli organi collegiali del liceo, si concluse senza che fossero state rilevate censure di alcun genere sull'immagine e le capacità professionali del professor Coppellotti.

A conclusioni non sostanzialmente diverse risulta essere pervenuta la seconda indagine affidata dal provveditore agli studi di Torino, in data 22 aprile 1994, all'ispettore tecnico dottor Giuseppe Bertagna.

Infatti, nella relazione finale concernente l'indagine ultimamente effettuata si evidenzia, in particolare, che, nonostante l'esistenza, tra alcuni allievi del liceo ed il professor Coppellotti, di un rapporto dialettico non sempre scevro di polemiche e di contrasti, non si è ravvisata alcuna situazione di incompatibilità ambientale; nella stessa relazione si rileva, inoltre, che il citato docente « non è stato protagonista, dalla precedente visita ispettiva ad oggi, di aggressioni verbali a colleghi o alunni; né ha manifestato intemperanze negli organi collegiali; né coinvolto istituzionalmente il liceo in polemiche pubbliche ».

Al fine, comunque, di evitare che eventuali contrasti ed incomprensioni tra le diverse componenti scolastiche si ripercuotessero negativamente sulla vita dell'istituto, l'ispettore, dottor Bertagna, già nella relazione presentata nell'aprile dell'anno scolastico 1993/94, si preoccupò di invitare il preside a non tollerare « sia inadeguatezze eventuali del professor Coppellotti sia azioni come quelle ... di cui si è reso protagonista il professor Guerra... ».

Dal proprio canto questo Ministero, per il tramite del provveditore agli studi di Torino

— cui la presente è diretta per conoscenza — richiama la particolare attenzione del preside del liceo « D'Azeglio » ad assumere, senza indugi, le misure necessarie ad evitare che il comportamento di singoli docenti possa arrecare grave danno al prestigio dell'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

MATTIOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 14 giugno 1994 la signora Miele Maria a nome del Centro Sociale Leoncavallo presentava richiesta scritta al comune di Milano per ottenere « l'autorizzazione ad effettuare una festa sull'area delimitata dalle vie Orbetello, Pusiano e Licata da venerdì 15 luglio a domenica 24 luglio »;

alla domanda si allegava: scheda informativa sulla manifestazione; planimetria della zona (1:500); copia della relazione tecnica relativa al tendone, stand, palco, copertura; bollettino di versamento; relazione sul servizio di sorveglianza; copia della dichiarazione della SIAE e si restava a disposizione degli uffici dell'amministrazione comunale per eventuali chiarimenti e/o integrazioni;

l'8 luglio c.a., la direzione del Settore Ecologia del comune di Milano, Atti: 168691/22593/94 ECOL, inviava alla signora Maria Miele parere negativo in merito alla richiesta del Centro Sociale Leoncavallo, con le seguenti motivazioni « dall'esame della documentazione prodotta emerge contrasto tra l'area chiesta e quella indicata nella planimetria allegata »;

nel contempo analoghe autorizzazioni sono state concesse per manifestazioni simili e in particolare è stato concesso l'uso del Parco Sempione per la Festa nazionale della Lega Nord;

sono noti alle cronache i dissidi tra l'amministrazione comunale e i ragazzi dei centri sociali, in particolare con quelli del Leoncavallo, e questo immotivato diniego

potrebbe riaccendere le polemiche tra l'amministrazione comunale e il Leoncavallo —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire per accertare la legittimità del diniego, tenendo anche conto che numerose, identiche, e a volte più impegnative manifestazioni sono già state autorizzate dal comune;

se il Ministro non ritenga, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché qualsiasi centro sociale, associazione o cittadino possa usufruire, nei limiti delle disposizioni vigenti, degli spazi pubblici;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare ingiustificate disparità di trattamento. (4-02275)

RISPOSTA. — Il provvedimento di rigetto, emesso dal comune di Milano, settore « ecologia », in ordine all'istanza di autorizzazione ad effettuare una festa su un'area comunale, presentata dal centro sociale Leoncavallo, è di esclusiva competenza dell'ente comunale che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, istruisce la pratica, pronunciandosi con un provvedimento amministrativo a conclusione dell'espletamento degli adempimenti di rito.

Il provvedimento in questione, nella cui motivazione è precisato il motivo di diniego, qualora ne ricorrano gli elementi, può essere oggetto di impugnativa mediante i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento in sede ordinaria e straordinaria.

Atteso che la fattispecie segnalata è espressione dell'autonomia dell'ente locale, nell'esercizio della propria attività amministrativa e di gestione della cosa comune, nell'interesse della collettività e secondo linee di programmazione politica, non sono ipotizzabili interventi in sede centrale.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

MENIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la signora Amalia Cavazza vedova Mezzetti chiedeva ufficialmente per conto

della Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia al Sindaco di Budrio di presenziare la cerimonia da lei organizzata in memoria del fratello Romano;

il sindaco di Budrio dichiarava ufficialmente per iscritto alla signora Cavazza che la grandissima maggioranza dei soldati italiani morti sia nella Campagna di Russia sia negli altri fronti della Seconda Guerra Mondiale erano stati vittime di una politica sciagurata di potenza;

sottolineava, inoltre, come « i valori che ispiravano il suo compianto sia per le vittime militari sia per quelle civili fossero gli stessi della nostra Costituzione, alla quale aveva giurato fedeltà assumendo la carica di Sindaco »;

la carica ricoperta dal Sindaco di Budrio è politica e che, perciò, gli concedeva facoltà di parola per ricordare quei valori nelle occasioni in cui egli ritenesse ciò necessario alle sue funzioni di rappresentanza;

la cerimonia in questione avrebbe dovuto essere una di quelle occasioni, se non lo avessero impedito il luogo e l'Ufficio religioso —;

quali valutazioni esprima sul comportamento palesemente antidemocratico assunto dal Sindaco di Budrio. (4-02284)

*RISPOSTA. — Il comportamento tenuto dal sindaco di Budrio nella circostanza segnalata dalla S.V. non è suscettibile di valutazioni, in quanto riferito all'esercizio di competenze istituzionali proprie della carica elettiva ricoperta, conferita dal corpo elettorale, cui compete direttamente il riscontro dell'operato dell'amministratore in relazione alle aspettative espresse con l'esercizio del diritto di voto.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

MOLGORA, ROSCIA, BONAFINI e GHIROLDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Irene Saia nata a Desulo (NU) il 23 febbraio 1947 svolge la funzione di segretario generale presso il comune di Rovato (BS);

in data 16 novembre 1993 con telegramma n. 1936/SC venne chiesto da parte della Prefettura di Brescia alla G.M. di Rovato se gradisse la dottoressa Saia (allora titolare del comune di Agrate) come futuro segretario comunale;

la G.M. espresse in data 7 dicembre 1993 il proprio parere contrario alla suddetta assegnazione a segretario;

in data 1° febbraio 1994 il Ministro dell'interno Mancino decretò comunque il trasferimento della dottoressa Saia come segretario del comune di Rovato, confermando la natura strumentale della precedente richiesta;

una serie di incomprensioni ed inadempienze del segretario hanno minato la fiducia che dovrebbe sussistere fra la G.M. e segretario;

il segretario è intervenuto nel Consiglio comunale dell'8 luglio 1994 con dichiarazioni evidentemente politiche accusando di razzismo la G.M.;

lo stesso segretario si è appropriato indebitamente dei verbali e delle cassette audio del suddetto Consiglio comunale, fatto constatato alla presenza delle forze dell'ordine;

il segretario sta rallentando l'iter amministrativo delle delibere con tempi inammissibili per l'esecutività delle delibere stesse con grande nocimento per la cittadinanza —;

se risponda a verità che la dottoressa Saia sarebbe stata imposta al comune di Rovato, secondo notizie pervenute agli interroganti, direttamente dal Ministro dell'interno, senza alcun concorso, nonostante il preventivo parere negativo della G.M. di Rovato;

se alla luce dei fatti suddetti non ritiene il Ministro di rimuovere dall'incarico di segretario generale del comune di

Rovato la dottoressa Saia al fine di consentire un'amministrazione più efficiente.  
(4-02201)

RISPOSTA. — *La dottoressa Irene Saia, nata in Disulo (Nuoro) il 23 febbraio 1947, segretario comunale di ruolo dal 1975, dopo aver svolto l'intera carriera presso comuni della provincia di Bergamo, è risultata vincitrice del concorso per titoli ed esami a 103 posti di segretario generale di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1989, in particolare classificandosi al 17° posto, e pertanto, con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, è stata nominata segretario generale di seconda classe ed assegnata alla segreteria del comune di Agrate Brianza (Milano), a decorrere dal 1° marzo 1993.*

*Su istanza dell'interessata, questo Ministero, con decreto in data 1° febbraio 1994, ne ha disposto il trasferimento d'ufficio in qualità di titolare della segreteria di pari classe del comune di Rovato (Brescia), benché la giunta municipale di detto ente avesse espresso parere contrario, motivato dal desiderio di coprire la sede con un altro concorso. Tale provvedimento di trasferimento, analogo a molti altri adottati, è stato dettato dalla esigenza di assicurare la copertura del maggior numero possibile di segreterie generali vacanti della classe seconda, attraverso lo strumento dello scorrimento della graduatoria dei candidati al concorso, per titoli ed esami, di cui sopra.*

*In tempi recenti, secondo quanto appreso da notizie stampa, si è creata una situazione di conflittualità tra alcuni amministratori e la segreteria comunale, la quale ha chiesto di essere incaricata della supplenza continuativa della segreteria convenzionata tra i comuni di Trescore Balneario e San Paolo d'Argon (Bergamo).*

*In accoglimento di tale istanza, ed anche tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni locali interessate, è stato predisposto il provvedimento ministeriale di conferimento di quella supplenza continuativa.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

MORONI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*per l'anno 1993, la gestione della Mostra-mercato del vino di Montecarlo (LU) è stata affidata da quella Amministrazione comunale alla Società CARISMA SAS a trattativa privata, con delibera consiliare n. 55 del 14 luglio 1993;*

*sono stati avanzati dubbi sulla regolarità della procedura di assegnazione per il fatto che la società interessata aveva pubblicizzato sui giornali locali (Tirreno e Nazione) l'accordo con l'Amministrazione comunale in data 22 giugno 1993, quindi prima della delibera comunale;*

*alcuni cittadini del comune di Montecarlo hanno presentato esposti-denuncia alla procura della Repubblica di Lucca richiedendo accertamenti al riguardo;*

*sullo stesso caso è stata presentata dal Gruppo di Rifondazione comunista interrogazione n. 4-19137 nella seduta della Camera dei Deputati del 25 ottobre 1993;*

*alcuni abitanti del comune predetto hanno rivolto in data 29 gennaio 1994 al sostituto Procuratore di Lucca una richiesta tendente a sollecitare l'accertamento di eventuali responsabilità;*

*fino ad ora non è stato possibile ottenere alcuna risposta certa sulla regolarità delle procedure seguite dall'Amministrazione comunale di Montecarlo —:*

*quali iniziative intenda assumere per fare finalmente chiarezza su questa questione, accertando le responsabilità esistenti e provvedendo ad adottare i conseguenti provvedimenti. (4-02226)*

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura, risulta che il comune di Montecarlo, per la « Mostra di vini DOC delle colline Lucchesi di Montecarlo », organizzata a settembre 1993, avendo incontrato numerose difficoltà, anche sotto l'aspetto finanziario, per l'inadeguatezza del relativo capitolo di spesa, ha ritenuto opportuno affidare a trattativa privata l'incarico per l'organizzazione e la gestione della manifestazione.*

*Detti motivi sono stati rappresentati dal sindaco nel corso di un'apposita riunione del « comitato della Mostra vini DOC », nominato con deliberazione n. 83 del 7 giugno 1990. Quest'ultimo ha ravvisato la necessità di formare un comitato « ristretto », con l'incarico di gestire l'organizzazione della mostra, sulla base delle direttive suggerite dal comitato generale.*

*Risulta che il suddetto comitato abbia interpellato dieci ditte della zona operanti nel settore. Il comitato « ristretto » dopo aver esaminato i singoli programmi da ciascuna ditta presentati, ha giudicato quello della « CARISMA » come il più idoneo alle necessità del comune ed alle aspettative dei consorzi vinicoli e delle associazioni locali, in quanto contenente iniziative che vanno oltre il periodo vero e proprio della « Mostra vini DOC », ossia manifestazioni sportive e culturali da organizzare con la Camera di commercio di Lucca, da tenersi nell'arco temporale di dodici mesi nel corso degli anni 1993-1994.*

*In data 14 luglio 1993, con delibera n. 55, il consiglio comunale di Montecarlo affidava a trattativa privata, e dietro corrispettivo di lire 15.000.000 IVA inclusa, alla società Carisma con sede in Lucca, l'incarico, in via sperimentale, per la gestione della « Mostra vini DOC » e l'organizzazione di ulteriori manifestazioni di intrattenimento e culturali, volte alla promozione dell'immagine turistica di quel comune.*

*Il consiglio comunale di Montecarlo, nella seduta del 12 agosto 1993, tornava a deliberare sullo stesso oggetto, apportando, tuttavia, delle modifiche ed integrazioni al sopracitato atto, sulla base dei rilievi mossi dall'organo regionale di controllo, fermo restando l'incarico conferito alla società Carisma.*

*Un esposto, inoltrato alla procura della Repubblica del locale tribunale, ha dato impulso ad un procedimento, iscritto al n. 674/93/C, per il quale vige il segreto d'indagine.*

*La fattispecie segnalata è espressione dell'autonomia dell'ente locale, nell'esercizio della propria attività amministrativa e di gestione della cosa comune, nell'interesse della collettività e secondo linee di program-*

*mazione politica, fermo restando gli accertamenti di eventuali illeciti, cui non è, comunque, deputata questa amministrazione.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

MUZIO, MARCO RIZZO, SCIACCA, PISTONE e SCOTTO di LUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

*con lettera datata 25 marzo 1994 da parte del Ministero dell'ambiente veniva negato il riconoscimento alla Associazione esposti amianto (AEA) quale associazione ambientalista di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;*

*l'Associazione esposti amianto è a carattere nazionale ed è presente in molte regioni. Queste sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia;*

*lo statuto dell'AEA stabilisce che: 1) l'Associazione è autonoma dai partiti, dai sindacati, da ogni centro di potere; 2) afferma che in relazione all'attuale livello di conoscenza scientifica definita dall'esperienza di migliaia di morti e di malati, non esiste alcun livello di soglia che garantisca una sicurezza per la salute;*

*l'Associazione si prefigge: a) l'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto; b) di conoscere e studiare i cosiddetti « sostituti dell'amianto », che si ritiene non debbano essere utilizzati, se non è chiara la dimostrazione della loro innocuità; c) di contrastare ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa dei consumi, delle merci e dei profitti e che, come tale, escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute ed alla sua tutela individuale e collettiva;*

*l'AEA fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall'Organizzazione mondiale della sanità;*

l'AEA ha acquistato una rilevanza internazionale in seguito alla fondazione a Strasburgo nel giugno 1992 della *Ban Asbestos Europe Federation*; nell'aprile 1993 ha organizzato a Milano un convegno europeo aperto da una relazione del prof. Tomatis, direttore, in quel periodo, della Agenzia internazionale di ricerche sul cancro di Lione;

mentre il Ministero dell'ambiente si pronunciava contro l'ammissibilità dell'AEA, quale associazione ambientalista, il Ministero del lavoro del Brasile, tramite il suo *FUNDACENTRO* invitava l'AEA a portare la propria esperienza ad un convegno internazionale organizzato a San Paolo del Brasile nei giorni 28/29/30/ del 1994 dal titolo: *Amianto: uso controllato o messa al bando?* nel quale interveniva Fulvio Aurora, responsabile della BAEF per l'Italia;

numerossime sono state le iniziative dell'AEA attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze stampa, difesa di lavoratori esposti colpiti da patologie da amianto o fibre artificiali, elaborazione di progetti di legge, eccetera;

il Ministero dell'ambiente, nonostante ripetuti inviti alle iniziative promosse dall'AEA, non vi ha mai partecipato —

quali i motivi abbiano portato il Ministero dell'ambiente al mancato riconoscimento dell'AEA quale associazione ambientalista;

se non ritenga opportuno, visto il ruolo, le iniziative qualificate in Italia, il riconoscimento internazionale, dell'Associazione esposti amianto, rivedere la scelta negativa nei confronti della Associazione stessa;

i motivi per cui il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di non dover mai partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione esposti amianto;

se non ritenga di rispondere positivamente alla richiesta dell'AEA di essere inserita nella Commissione nazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992. (4-00931)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue:*

1. Come è noto l'articolo 13 della L. 349/86 prevede che il Ministro dell'ambiente provveda, con proprio decreto e previo parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, ad individuare « sulla base delle finalità programmatiche » le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.

Il generico riferimento legislativo alla finalità statutaria della protezione ambientale ha reso necessaria l'individuazione, per la via interpretativa, di specifici criteri discriminanti che consentissero una più netta demarcazione delle associazioni ambientaliste aventi effettivamente titolo al riconoscimento previsto dal citato articolo 13.

Da questo punto di vista, è apparso rispondente alla ratio della legge interpretare il riferimento alla finalità della protezione ambientale nel senso più ampio del termine, ritenendo inclusi nell'ambito di operatività della norma soltanto quei soggetti che abbiano come fine istitutivo la protezione della qualità dell'ambiente nella sua globalità.

La specifica della protezione dell'ambiente in senso globale, comunque da testimoniare, deve risultare, in questo senso, centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall'associazione.

Da questo punto di vista, si ritiene che la centralità e globalità del fine della protezione ambientale debba essere individuata non soltanto attraverso la lettura del testo statutario ma altresì attraverso una approfondita valutazione della concreta attività posta in essere dalle associazioni ambientaliste in senso lato.

Sulla base di tale impostazione, si è ritenuto dovessero essere escluse dal novero delle associazioni aventi diritto al riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 tutte quelle associazioni che non abbiano tra i fini principali della loro costituzione la protezione dell'ambiente ma considerino quest'ultima come un mero corollario di altre attività, come pure tutte le organizzazioni caratterizzate da finalità ed interessi eccessivamente settoriali, ancorché strumentali o collegati alla protezione dell'ambiente.

Appunto questo è il caso della summenzionata « Associazione esposti all'amianto ».

Già la semplice lettura dello Statuto della associazione consente, infatti, di rilevare come suo specifico fine istitutivo sia il perseguimento di un obiettivo in senso lato « ambientalistico » estremamente mirato e specialistico: « l'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto » e lo studio dei cosiddetti « sostituti dell'amianto ».

Solo in terza battuta è possibile trovare nell'enunciazione delle finalità statutarie un generico e residuale riferimento a più ampie attività di protezione ambientale, laddove si dice che « l'Associazione è contro ogni concezione dello sviluppo, come mera crescita quantitativa di consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinandolo ad interessi di qualsiasi altra natura ».

A conferma della impostazione estremamente settoriale della associazione possono essere ricordate, altresì, le specifiche attività svolte negli ultimi anni, quali risultano dalla documentazione agli atti dello scrivente servizio:

organizzazione di convegni sul tema;

sostegno ai lavoratori esposti agli effetti dell'amianto o colpiti da patologie da amianto o fibre artificiali e relativa costituzione di parte civile;

ricerche scientifiche sui danni prodotti dall'amianto e sui possibili sostituti dell'amianto;

pubblicazione di bollettini annuali e volantini informativi sulle attività dell'associazione.

Si tratta, come è evidente, di un'attività che ancorché ampiamente diversificata nelle sue forme di espressione appare caratterizzata da un unico nucleo di interesse, pienamente coincidente con le esplicite finalità statutarie.

2. L'articolo 13 della citata legge n. 349/86 prevede, inoltre, come ulteriore requisito per il riconoscimento delle associazioni di

protezione ambientale la radicata presenza sul territorio (in almeno cinque regioni), la continuità di azione e la sua rilevanza esterna.

Per evitare che il riferimento alla presenza sul territorio si traduca in un riscontro puramente formale, questa amministrazione ha ritenuto essenziale e conforme alla ratio della norma procedere di volta in volta ad una valutazione del tipo di radicamento sociale e territoriale realizzato e documentato dalle associazioni. Da questo punto di vista sono stati individuati come requisiti necessari la presenza in ciascuna regione di nuclei consistenti di associati e di almeno un ufficio regionale, nonché una consistente distribuzione delle attività sul territorio della regione.

Entrambi i requisiti appaiono scarsamente soddisfatti dalla associazione in parola che conta soltanto 700 iscritti su tutto il territorio nazionale e risulta priva di sedi regionali autonome ed esclusive, trovando ubicazione presso altre associazioni o addirittura presso abitazioni civili.

Per quel che concerne, invece, il requisito della « rilevanza esterna » si ritiene che esso implichi la capacità delle associazioni ambientaliste di suscitare interesse e coinvolgimento da parte dell'opinione pubblica attraverso lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'associazione in parola appare priva dei requisiti necessari per il riconoscimento ministeriale, avendo svolto prevalentemente attività di studio e ricerca nel proprio ambito di interesse, che ancorché scientificamente ed istituzionalmente rilevanti non sembrano caratterizzate da quella capacità di attrazione sociale alla quale implicitamente fa riferimento la lettera dell'articolo 13.

Né sembra sufficiente, a dimostrare il possesso del suddetto requisito, la menzionata partecipazione come parte civile in numerosi processi a fianco di lavoratori esposti all'amianto o colpiti da patologie di amianto o fibre artificiali, tenuto conto della limitata dimensione di pubblicità raggiunta anche da tali attività.

3. Come è prassi costante del Ministero dell'ambiente, l'istanza di riconoscimento ai

sensi del citato articolo 13 presentata dall'Associazione esposti all'amianto è stata sottoposta ad una preliminare istruttoria da parte del competente servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero, che sulla base delle argomentazioni sopra menzionate ha ritenuto di dover giungere ad una proposta di reiezione dell'istanza.

La motivazione addotta nella suddetta proposta di reiezione conteneva, tra l'altro, i passi di seguito riportati:

« Non sussiste la finalità di protezione dell'ambiente, inteso in termini generali e complessivi.

L'associazione si batte per l'abolizione dell'amianto, un'ottica essenzialmente di tutela del lavoratore esposto in prima persona e direttamente agli effetti nocivi del minerale.

Non si ritiene pertanto che il limitato scopo statutario possa far assicurare l'Associazione esposti all'amianto ad associazione di protezione ambientale.

Ad abundantiam si fa notare che nel questionario i soci sono indicati in numero di 700 e che le sedi regionali menzionate non sono autonome ed esclusive dell'Associazione.

Infatti la sede legale è in Milano presso medicina democratica; la sede regionale del Piemonte è presso l'ARCI UISP; la sede in Emilia-Romagna è presso la Lega ambiente; alcune altre sedi sono ubicate in abitazioni civili.

Ciò dimostra una mancanza di autonomia e significativa presenza a livello interregionale.

Pertanto si è ritenuto che l'associazione non potesse aspirare al richiesto riconoscimento, per carenza dei requisiti fondamentali di legge ».

Completata tale preliminare attività istruttoria, l'istanza in parola è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'ambiente e da questo discussa nella propria seduta del 28 ottobre 1993.

Nel corso di tale riunione, l'Ufficio di Presidenza ha avuto modo di prendere direttamente in esame tutta la documentazione dell'associazione disponibile agli atti di questa amministrazione, come è espressamente

ricordato nel verbale della relativa seduta.

Sulla base di tale diretta ed immediata cognizione, l'ufficio di Presidenza ha ritenuto di dover esprimere parere contrario all'accoglimento dell'istanza in parola, rilevando la mancanza dei requisiti di legge, « sia in relazione al fine statutario limitato all'abolizione dell'amianto dai processi produttivi, sia per la ristretta base sociale, sia per la mancanza del requisito della effettiva presenza interregionale ».

L'istanza di riconoscimento presentata dall'Associazione esposti all'amianto è stata da ultimo sottoposta alla valutazione del Consiglio nazionale dell'ambiente nell'adunanza plenaria tenutasi in data 26 gennaio 1994.

Come risulta dal verbale della riunione in parola, i risultati dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio di Presidenza sono stati preliminarmente illustrati dal dottor Daniele Ravenna, Vice-Presidente del Consiglio nazionale dell'ambiente, che, dopo aver esposto il modus procedendi seguito nella valutazione delle istanze, ha illustrato per ciascuna associazione le indicazioni di parere formulate dall'Ufficio di Presidenza, relazionando sulle motivazioni poste alla base delle stesse.

Per quel che concerne specificamente l'Associazione esposti all'amianto, il Consiglio nazionale dell'ambiente dopo aver ascoltato la relazione svolta dal dottor Ravenna ha ritenuto a maggioranza di doversi conformare alla indicazione formulata dall'Ufficio di Presidenza, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza e facendo integralmente proprie le motivazioni espresse dallo stesso ufficio nel verbale della riunione del 28 ottobre 1993.

È appunto sulla base di tale responsabile e dovuto parere che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto in data 11 marzo 1994, ha respinto la istanza di riconoscimento in parola, ritenendo opportuno adeguarsi al parere reso dal Consiglio nazionale dell'ambiente e dunque, per relationem, alla proposta motivata formulata dal Consiglio di Presidenza nella citata seduta del 28 ottobre 1993.

4. Per quel che concerne la mancata partecipazione del Ministero dell'ambiente alle iniziative promosse dalla Associazione

*esposti all'amianto, non risulta — né rientrerebbe nel suo naturale ambito di competenza — alcuna proposta in tal senso presentata dall'associazione in parola.*

*5. Per quel che riguarda, infine, l'ultimo punto della interrogazione in parola, si ricorda che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto) è istituita con decreto del Ministro della sanità e presieduta dallo stesso.*

*Questa amministrazione partecipa ad essa soltanto attraverso la designazione di due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, di competenza del Ministro dell'ambiente. Rientra, inoltre, tra i componenti della stessa, ai sensi del citato articolo 4, un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349/86.*

*Non è chiaro, pertanto, a che titolo e in quale forma, allo stato attuale degli atti, l'Associazione esposti all'amianto potrebbe essere chiamata a far parte della Commissione in parola, così come richiesto nell'interrogazione cui si risponde.*

Il Ministro dell'ambiente: Matteoli.

MAGDA NEGRI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

solo recentemente il decreto di nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso è stato registrato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

restano comunque irrisolti due gravi problemi: 1) la mancata approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 35 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 che dovrebbe provvedere all'adeguamento, previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte della normativa attuale del Parco nazionale Gran Paradiso ai principi della legge quadro; 2) la non ancora risolta questione

relativa alla nomina ed alla posizione del direttore generale dell'Ente, a suo tempo prescelto dal consiglio di amministrazione dopo la selezione effettuata tra oltre 400 candidati;

malgrado le numerose sollecitazioni dei rappresentanti dell'Ente e di amministratori locali nulla si è mosso, determinando una situazione molto preoccupante sia per l'immagine ed i rapporti con l'esterno sia per la funzionalità dei servizi interni, in un delicato periodo in cui si sta affermando una fattiva collaborazione tra parco, popolazioni locali, regione autonoma Valle d'Aosta e regione Piemonte —:

quali interventi urgenti intenda promuovere per portare a normalità operativa l'Ente parco Gran Paradiso. (4-00926)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

*La mancata approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 35 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91 a cui fa cenno l'onorevole interrogante e che dovrebbe provvedere all'adeguamento, previa intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, della normativa del Parco Nazionale Gran Paradiso, ai principi della legge quadro, è da attribuire principalmente al mancato raggiungimento dell'intesa fra le due regioni, per motivi che sfuggono alla conoscenza di questo Ministero.*

*Al fine di garantire la continuità della gestione del Parco, nelle more degli adempimenti necessari al sopracitato adeguamento, questo Ministero ha provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario con decreto ministeriale in data 30 marzo 1994.*

*In ordine, poi, alla questione della nomina del Direttore dell'Ente, al dottor Luciano Rota, già collocato a riposo dal precedente rapporto d'impiego, veniva conferita, con contratto di lavoro subordinato, la nomina di Direttore del Parco.*

*Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 537 del 24.12.1993, recante disposizioni di: « Interventi Correttivi di Finanza Pubblica », il dottor Rota dava le dimissioni immediate dalla carica in quanto*

all'articolo 11, comma 5, della predetta legge era stabilito che « le pensioni di anzianità omissis non sono cumulabili con redditi di lavoro dipendente.... ».

Per ovviare a tale situazione, l'Ente ha provveduto a conferire nuovamente allo stesso dottor Luciano Rota un incarico di consulenza con Deliberazione Commissariale n. 37 del 13.5.1994, e precisamente un contratto di « collaborazione coordinata e continuativa per la durata di anni cinque » con l'attribuzione dei compiti propri del Direttore Generale.

Si ritiene che, nell'interesse e per la normale gestione del Parco, si possa prendere atto positivamente della soluzione del problema che va considerata comunque temporanea.

Il Ministro dell'ambiente: Matteoli.

NESPOLI e PEZZELLA. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 4 maggio 1992, la B.N. Factoring S.p.A. (la quale già nel 1990, pur chiudendo il bilancio in pareggio, esponeva, a fronte di un capitale sociale di 20 miliardi, circa 40 miliardi di sofferenza) era costretta a fondersi con la B.N. Leasing S.p.A. dando vita alla B.N. Commercio e finanza S.p.A.;

la nuova società, chiudendo la gestione 1992 con un utile di lire miliardi 1,2, faceva registrare un decremento rispetto al bilancio della B.N. Leasing relativo all'anno precedente di circa 4,7 miliardi di lire ed evidenziava sofferenze per 178 miliardi;

tutto quanto sin qui esposto è stato oggetto di osservazione nel corso di un'interrogazione parlamentare di più ampio spettro sull'attività del Banco di Napoli e delle sue collegate e partecipate, presentata il 3 giugno del 1993;

alla fine del 1993, la citata B.N. Commercio e finanza S.p.A. (società di cui il Banco di Napoli è unico azionista tra-

mite la Holding), deliberava un aumento di capitale con emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale;

tale aumento di capitale fu sottoscritto interamente dal Banco di Napoli;

solo un mese dopo, e precisamente il 7 febbraio 1994, il Consiglio di amministrazione del Banco, suffragato da una quanto meno pretestuosa motivazione tesa a dimostrare una « migliore gestione » da parte del Banco rispetto alla B.N. Commercio e finanza, deliberava, al più verosimile scopo di occultare consistenti perdite di detta partecipata e relativa responsabilità, l'acquisto mediante cessione — ingiustificatamente — pro salute di crediti in sofferenza del valore di oltre 111 miliardi vantati da B.N. Commercio e finanza per il prezzo di lire miliardi 60 —;

se non si ritenga opportuno intervenire per quanto di competenza per accertare la veridicità delle circostanze di fatto e dei dati patrimoniali a fondamento dell'aumento di capitale con sovrapprezzo sul valore nominale, deliberato dalla B.N. Commercio e finanza;

se non si ritenga opportuno intervenire altresì, per verificare la rispondenza della perizia, in base alla quale è stato fissato il prezzo di vendita delle azioni, che avrebbe invero dovuto determinare la svalutazione del capitale sociale;

se non si ritenga opportuno intervenire per procedere, nei modi di regola, alla revisione del bilancio della B.N. Commercio e finanza S.p.A., tenuto conto del legittimo sospetto che il Banco di Napoli, ben informato, quale unico azionista, della reale situazione patrimoniale della partecipata, abbia sottoscritto l'aumento di capitale onde occultare perdite della stessa e conseguenti responsabilità degli amministratori, alcuni dei quali, già Consiglieri di amministrazione della Fondazione B.N. rivestono, allo stato, la carica di Consiglieri di amministrazione del Banco di Napoli S.p.A.;

se non si ritenga opportuno intervenire presso l'Organo di vigilanza della

Banca d'Italia perché faccia piena luce sull'operazione di acquisto crediti della B.N. Commercio e finanza deliberata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, ove, nel tentativo di coprire gravi responsabilità gestionali della partecipata, si addurrebbero false motivazioni, ma, ciò che è più grave, si peccerebbe di correttezza amministrativa, tenuto conto che detti crediti sono stati acquistati in blocco, senza alcuna valutazione delle concrete possibilità di recupero, specie ove si consideri che, per molte posizioni, i debitori risultano falliti — come al Banco è ben noto — avendo concesso agli stessi nominativi crediti bancari attualmente in sofferenza;

se non si ritenga infine opportuno, nel verificare la credibilità della società certificatrice di bilancio Price Waterhouse, di intervenire sospendendo i Consigli di amministrazione della B.N. Commercio e finanza, della Holding, nonché del Banco di Napoli S.p.A., accertando il ruolo svolto dai rispettivi amministratori (sempre gli stessi, ancorché diversamente collocati) e procedendo al commissariamento per il ripristino della legalità e la tutela degli interessi di azionisti e risparmiatori.

(4-01006)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'operazione di acquisizione pro-soluto dei crediti della società BN Commercio e Finanza spa da parte del Banco di Napoli S.p.A.

Al riguardo, si fa presente che l'assemblea della BN Commercio e Finanza S.p.A., in data 29 settembre 1993, deliberò un aumento di capitale che, oltre a rispondere a ragioni di consolidamento dell'assetto patrimoniale della società, si inquadrava in un accordo con la Finmotor s.p.a. (società del gruppo Piaggio) teso all'acquisizione, da parte della Commercio e Finanza, dell'intero pacchetto azionario della Finproget s.p.a. (società pur essa facente capo al gruppo Piaggio).

Tale operazione fu autorizzata dal Ministero del tesoro con decreto in data 1° dicembre 1993, su parere favorevole della Banca d'Italia.

Infatti, l'aumento dei volumi dell'attivo della B.N. Commercio e Finanza, conse-

guente all'acquisizione della Finproget, aveva determinato, ai fini del rispetto del coefficiente di solvibilità previsto dalle istruzioni di vigilanza, la necessità di una ripatrimonializzazione della società.

Per quanto concerne l'acquisto crediti dalla controllata BN Commercio e Finanza, deliberata dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nella riunione del 7 febbraio 1994, si precisa che l'operazione è stata motivata sia dall'esigenza di conferire ad una struttura più idonea, come quella della banca, l'attività di gestione e di recupero di crediti in sofferenza, sia dalla possibilità di poter gestire in maniera accentrata le posizioni facenti capo alla clientela affidata dal Banco medesimo.

A tale proposito, occorre precisare che le valutazioni in ordine ai vari profili dei singoli atti gestionali, ivi comprese quelle attinenti agli aspetti economici, spettano ai competenti organi del Banco di Napoli, i quali devono, comunque, attenersi al rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa di vigilanza sia a livello di gruppo che di singole componenti. Nell'ambito della autonomia decisionale degli organi gestionali della banca rientrano anche gli interventi sul capitale delle società controllate appartenenti al gruppo.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia, considerata la rilevanza della situazione aziendale della controllata BN Commercio e Finanza ai fini della stabilità complessiva del gruppo BN, ha provveduto a sensibilizzare la società capogruppo sull'importanza di assicurare una costante opera di monitoraggio mediante idonei strumenti e procedure di controllo del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Il Ministro del tesoro: Dini.

**NICOLA PARENTI.** — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente in materia di insegnamento della educazione fisica prevede che vengano banditi, con scadenza triennale, concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti

statali di istruzione secondaria di I e II grado, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

per ciò che concerne detto concorso svoltosi nella provincia di Perugia nell'anno 1985, la graduatoria di merito vedeva inclusi 219 insegnanti nelle scuole medie ed 85 nelle scuole secondarie superiori;

all'atto della pubblicazione del bando per lo svolgimento dell'ultimo concorso a cattedre e non solo idoneo al conseguimento dell'abilitazione (23 marzo 1990), l'organico della scuola media nella provincia di Perugia prevedeva anche un sovrannumero;

nell'arco di tre anni in cui la graduatoria relativa manteneva la sua validità, neanche il vincitore del predetto concorso è stato immesso in ruolo;

conseguentemente il citato sovrannumero è tuttora presente ed è pari a 53 unità, nonostante la validità dell'attuale graduatoria sia stata prorogata di ulteriori due anni;

il bando di concorso relativo alle scuole secondarie superiori di II grado, indetto con il sopra citato decreto ministeriale del 23 marzo 1990, vede inseriti nella graduatoria di merito 133 insegnanti e che detta graduatoria ha visto l'assegnazione di solo 3 cattedre;

allo stato attuale è quindi impossibile assegnare nuovi posti di lavoro e che i concorsi che dovrebbero nuovamente essere banditi non avrebbero quindi alcun concreto risultato, non potendo i vincitori dei medesimi vedersi assegnata alcuna cattedra —;

se non ritenga opportuno evitare che vengano banditi nuovi concorsi finché a tutti i vincitori di quelli precedentemente effettuati non sia assegnata la cattedra loro spettante. (4-01609)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, ai sensi*

*delle disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni, la validità delle graduatorie dei concorsi ordinari a cattedre, ivi compresi quelli per l'insegnamento dell'educazione fisica, sono state prorogate fino a tutto l'anno scolastico 1994/95.*

*Le graduatorie in parola, infatti — che erano già state prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23.12.1992 n. 498 — sono state poi ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 20.5.1993, convertito e modificato con la legge n. 243 del 19.7.1993.*

*Le succitate norme, dirette al contenimento della spesa pubblica, consentono all'amministrazione di poter disporre di personale di ruolo, utilizzando, per tutto l'anno scolastico 1994/95, le graduatorie non ancora esaurite dei concorsi già espletati.*

*Per quanto riguarda, tuttavia, il caso segnalato, il provveditore agli Studi di Perugia, confermando in sostanza quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole, ha fatto presente che, in quella provincia, nessuno dei numerosi docenti, inclusi nella graduatoria di educazione fisica per la scuola media di 1° grado, ha potuto sinora ottenere la nomina, in quanto la classe di concorso relativa a tale disciplina presenta un esubero di personale di ruolo di n. 53 unità.*

*Non sostanzialmente diversa si presenta la situazione per quanto concerne il concorso di educazione fisica già espletato per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, considerato che dei n. 133 docenti inclusi nella relativa graduatoria di merito è stato possibile, per la mancanza di posti disponibili, conferire solo n. 3 nomine in ruolo con effetto dal 1°9.1993.*

*Le eventuali disponibilità per l'anno scolastico 1994/95 restano al momento subordinate anche alla definizione dell'organico di fatto relativo allo stesso anno.*

*Quanto sopra premesso, si deve, ad ogni modo, osservare che, nonostante ogni comprensione per la situazione rappresentata, non sarebbe possibile attribuire agli idonei dei concorsi ordinari già espletati i posti, che dovessero rendersi disponibili oltre l'arco di tempo di validità delle relative graduatorie,*

tenuto conto che la scadenza delle stesse è stata stabilita dalle summenzionate disposizioni legislative.

Per le medesime considerazioni non sarebbe peraltro possibile, così come proposto nell'ultimo punto dell'interrogazione, evitare l'indizione di nuovi concorsi, atteso che questi, alle scadenze previste, devono essere comunque banditi a norma dell'articolo 1 della legge n. 270 del 20.5.1982, laddove si precisa che « ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti ».

Quest'ultima disposizione è stata confermata anche dall'articolo 5 del suddetto decreto-legge n. 155 del 1993 e dalla relativa legge di conversione che ha rinviato di un anno l'indizione delle procedure concorsuali « indipendentemente dall'eventuale disponibilità di cattedre e di posti ».

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**PECORARO SCANIO.** — Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

è vietato l'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale dal 31 gennaio 1994 in base alla legge quadro n. 157 dell'11 febbraio 1992;

nell'isola d'Ischia numerosi bracconieri continuano a violare la predetta legge sulla caccia, abbattendo uccelli di specie protette ed utilizzando mezzi non consentiti;

in questo periodo migliaia di uccelli attraversano la nostra penisola spostandosi dal continente africano al continente europeo per nidificare;

una donna è stata gravemente ferita al volto da pallini da caccia esplosi da un bracconiere;

numerose sono le proteste e le denunce esposte dai turisti, specialmente tedeschi, presenti nell'isola e dai residenti;

sono stati fermati e denunciati, da Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Capitaneria di porto e Guardie venatorie volontarie della LIPU di Napoli, numerosi bracconieri tra i quali il dottor Iannelli, membro della Commissione internazionale della caccia e Presidente provinciale della Federcaccia;

sono insufficienti i controlli svolti dalle forze dell'ordine locali —:

quali provvedimenti intendano adottare per intervenire al più presto contro il fenomeno del bracconaggio, considerati anche i gravi rischi d'ordine pubblico che si sono verificati in una zona di alto interesse turistico. (4-00854)

**RISPOSTA.** — In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il fenomeno del bracconaggio nell'Isola d'Ischia risulta che l'Amministrazione delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto a dislocare sull'Isola unità aggiuntive del Corpo Forestale dello Stato, di rinforzo al personale del locale Comando Stazione a partire dal giorno 6 maggio 1994, cioè in coincidenza con il periodo di maggiore afflusso di uccelli migratori nella zona dell'isola d'Ischia.

La costante vigilanza degli agenti di Polizia giudiziaria e del Corpo Forestale ha consentito di prevenire quasi del tutto il bracconaggio, portando alla identificazione di circa 80 persone ed al sequestro di numerose trappole, richiami vivi ed elettronici. L'operazione è proseguita fino al giorno 25 maggio mentre la presenza degli uccelli migratori andava rapidamente declinando.

Il Ministro dell'ambiente: Matteoli.

**PECORARO SCANIO.** — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel territorio comunale della città di Nola (NA) è da tempo sentita la necessità della realizzazione di impianti e luoghi da adibire all'attività sportiva scolastica e non, constatata la totale assenza di strutture sportive a fronte, invece, di una richiesta sempre più forte in tal senso;

essendo la città di Nola il centro maggiore di una vasta area interessata a varie discipline sportive (calcio, basket, pallavolo, badminton, tennis, atletica leggera, tiro con l'arco, scherma) e che già qualche altra società sportiva è stata costretta a interrompere l'attività a causa delle enormi difficoltà incontrate nell'esercizio delle proprie discipline (ad esempio l'handball, il freesball, il rugby) —:

se non ritenga opportuno approfondire la situazione e verificare i motivi che stanno ritardando da più di due anni l'ultimazione di una palestra scolastica polivalente presso la scuola media statale « Merliano » (già costata alla collettività 2,5 miliardi) senza che le società sportive locali e i ragazzi della scuola l'abbiano mai potuta utilizzare. (4-00981)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, si premette che la materia relativa alla costruzione di palestre ed impianti sportivi scolastici è devoluta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.7.77 alle regioni a statuto ordinario.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la costruzione della palestra presso la scuola media statale « Merliano » di Nola (NA), il Commissario straordinario del comune predetto ha fatto sapere che, al momento, sono stati completati i lavori relativi alla parte strutturale ed ai tompani.*

*L'avviso della gara d'appalto per il completamento delle opere è stato pubblicato in data 20.6.94 all'Albo pretorio ed il 16.6.94 su 2 quotidiani: saranno quindi, aperte le buste relative alle offerte presentate ed i lavori inizieranno nel mese di settembre per concludersi, presumibilmente, nel corso di sei mesi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**PERINEI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

la USL BA 7 comprende i comuni di Poggiorsini, Gravina di Puglia, Altamura e conta una popolazione di oltre 100.000 abitanti;

nelle città di Gravina di Puglia (circa 40.000 abitanti) e di Altamura (circa 60.000 abitanti) sono presenti, uno per ogni realtà urbana, due presidii ospedalieri, al cui interno vivono professionalità straordinarie, vocazioni e dedizioni di operatori sanitari e parasanitari eccezionali;

da anni, ormai, le strutture e i servizi socio-sanitari della USL BA 7 subiscono un degrado avvilente e sono colpiti da una cinica indifferenza perpetrati da alcuni comitati di gestione prima, dai vari assessori regionali della Puglia succedutisi negli ultimi cinque anni, dagli amministratori straordinari di volta in volta nominati dalla giunta regionale pugliese;

rappresentanze sindacali di medici e paramedici, in tantissime circostanze, hanno richiamato l'attenzione dei sindaci, dei parlamentari del territorio, del prefetto di Bari, del presidente della giunta regionale della Puglia, sulla drammatica condizione di non-governo della sanità pubblica presente nella USL BA 7 e sulle indifferenze e indisponibilità di alcuni funzionari preposti al buon funzionamento amministrativo-burocratico di quella USL medesima;

malgrado le numerose esortazioni e le tante collaborazioni offerte dai vari amministratori succedutisi da sindaci, parlamentari, sindacati e operatori, inspiegabilmente non si procede all'acquisto della TAC pur avendo la regione Puglia assegnato da tempo per tale spesa la somma di un miliardo, non si acquisiscono due autoambulanze per le quali è stata svolta una regolare gara d'appalto, non si procede all'assunzione di quattro assistenti del pronto soccorso e di un primario radiologo, pur avendo questi ultimi vinto un concorso regolare per titoli ed esami tanti mesi fa e pur avendo comunicato — in risposta ad un quesito specifico — la Presidenza del Consiglio — Dipartimento funzione pubblica — che a tali assunzioni si possa agevolmente e legittimamente procedere perché non inibite dalle disposizioni della legge finanziaria 1994, in quanto indetti ed espletati prima della data del 31 luglio 1993;

pur disponendo di risorse finanziarie non si procede alla realizzazione dell'obitorio, della sistemazione del portierato e della messa in funzione dell'ascensore presso il presidio ospedaliero di Gravina di Puglia, nonché si ritarda inspiegabilmente la ristrutturazione dei reparti di ostetricia e di ortopedia del presidio ospedaliero di Altamura;

più volte negli ultimi tempi l'interrogante ha avvertito di tale insostenibile situazione il prefetto di Bari e il presidente della giunta regionale della Puglia, preoccupato dell'exasperazione dei cittadini-utenti che potrebbe manifestarsi anche in forme incontrollabili e del deturpamento devastante che subisce un pezzo considerevole della sanità pubblica meridionale;

se non ritenga di dover disporre con la massima urgenza una ispezione tesa ad accertare quanto fin qui esposto dall'interrogante, ad appurarne le responsabilità eventuali, a sollecitare la giunta regionale pugliese a nominare un commissario competente, capace, disponibile ad operare per un efficace governo della USL BA 7 in maniera continuativa e stabile, in quanto negli ultimi due anni si sono succeduti diversi amministratori straordinari e commissari che sono stati in grado solamente di assistere impotenti al disfacimento di strutture e risorse e al risentimento ormai non più contenibile di operatori e cittadini-utenti. (4-02030)

**RISPOSTA.** — *La succitata interrogazione rivolta dalla S.V. onorevole investe problematiche attinenti a funzioni amministrative che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, risultano sottratte alle attribuzioni di questo ministero e sono invece demandate all'esclusiva competenza delle regioni e delle Unità sanitarie locali, quali strutture operative territoriali del Servizio Sanitario nazionale.*

*Non si mancherà, quindi, di rispondere in merito alla S.V. onorevole non appena saranno stati acquisiti gli indispensabili elementi di risposta dalla regione Puglia, al riguardo interessata per il tramite del com-*

*petente Commissariato del Governo, a tal fine tempestivamente investito.*

Il Ministro della sanità: Costa.

**PETRELLI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che la Basilica proto-romanica del Barsento voluta da Papa Gregorio Magno e costruita dai monaci dell'ordine di Sant'Euzizio rappresenta un *unicum* nel suo genere a parere di accreditati studiosi della materia;

il penoso stato di degrado, deturpazione e di infelici manomissioni che nel corso degli anni la Basilica di cui sopra è stata costretta a subire —:

se il Ministro in questione intenda prendere provvedimenti per riportare allo splendore il tempio anche in considerazione della enorme importanza che questi riveste per il turismo locale ed in particolare per la cittadina di Noci. (4-00604)

**RISPOSTA.** — *La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari inserirà la chiesa in oggetto, nel programma di interventi su immobili sottoposti a tutela ex lege 1089/1939, affinché, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, possa essere garantito il completo risanamento e recupero della medesima.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Fisichella.

**POLENTA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

la realtà degli Archivi della provincia di Pesaro-Urbino non è rosea, specie quella di Urbino. Se per la Sezione di Fano o per la centrale di Pesaro si avvertono le grosse falle della mancanza di adeguati inventari la giacenza ormai annosa di fondi ancora da censire, la mancanza di un personale adeguatamente preparato di sostegno per

studiosi meno esperti, per Urbino la precarietà della sede stessa (oggetto di imminente sfratto) che ospita oltre al copioso fondo notarile, i materiali riguardanti la città del periodo ducale, legatizio, napoleonico, unitario, tanto per citare i fondi al momento maggiormente consultati, rende la situazione estremamente drammatica. Il pubblico che già si accosta agli Archivi di Stato è vario e vasto, non si limita allo sparuto numero di specialisti ed amatori di un tempo. È fuor di dubbio che si è già attivata una nuova politica culturale. Le fonti locali si stanno imponendo con una certa autorità anche a livello accademico ed è molto importante il recupero culturale degli archivi locali, proprio perché si è affermato un diverso modo di affrontare quella che è l'analisi della nostra tradizione storica. L'Archivio di Urbino, per di più, sulla scia del programma attivato nella rete provinciale fin dal 1990, tenta oltretutto di conservare, di fare e trasmettere cultura, proprio nell'intenzione di rendere maggiormente fruibili le fonti anche per chi non rientra fra i classici « addetti ai lavori ». Insomma: l'Archivio come struttura aperta verso la città ed il territorio circostante. Le vicende della storia, delle emergenze di fatti importanti, delle date che segnano un'epoca, sono ormai un punto fermo e l'attenzione si rivolge sempre più spesso anche da parte degli specialisti verso le vicende reali delle persone singole che si muovono dentro la storia, verso una quotidianità ancora tutta da studiare. Si fa strada una indagine capillare, molto più sottile, che si insinua tra le carte e scruta il « personale » delle vicende culturali antiche. Da qui la necessità, già avvertita dalla Direzione dell'Archivio di Stato di Pesaro, di recuperare il più possibile gli archivi locali, pubblici e privati, disseminati nel territorio, spesso abbandonati in magazzini o in locali fatiscenti. Recupero e conservazione, sono stati il primo obiettivo. È opportuno capire innanzitutto la necessità della buona conservazione dei documenti. Questi devono essere raccolti in sedi idonee che non siano soffitte o scantinati ed accessibili quindi per una loro giusta consultazione. È bene

giudicare della idoneità delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale non secondo i loro effetti momentanei che possono configurare una illusoria piena fruizione, ma secondo la profondità, la durata nel tempo, l'adeguatezza della fruizione che consentono. Gli archivi delle IRAB, Catasto del Montefeltro, Preture di Urbino, Cagli e Macerata Feltria, Tribunale Civile e Penale di Urbino, Notarile di Urbina, Conservatoria dai Registri Immobiliari di Urbino, Ufficio del Registro di Urbino, sono solo alcuni dei fondi già requisiti, depositati o in fase di recupero. La precarietà e quindi l'incertezza dei locali dell'Archivio diventano, all'interno di questa operazione, il punto debole e veramente drammatico;

il programma di lavoro ha subito un rallentamento in questi ultimi mesi proprio per il problema delle sedi di Urbino. Fino a qualche anno fa l'Archivio di Pesaro e ancor più le Sezioni erano praticamente assenti nel palcoscenico culturale del territorio provinciale e le rare apparizioni davano spazio al materiale della sede centrale, relegando i fondi urbinati in uno stato di « serie B ». L'orientamento della Direzione dell'Archivio di Stato di Pesaro per contro, si è indirizzato verso la valorizzazione specie delle Sezioni di Fano e di Urbino, lanciando per quest'ultima come prima iniziativa la pubblicizzazione, tramite una mostra ad hoc, peraltro visitatissima, del ritrovato Archivio di Vincenzo Ottaviani. Le carte del medico urbinato giacevano in completo disordine nell'Archivio IRAB, ed il loro deposito nella sede ha giovato senza mezzi termini, non solo al recupero dell'importante fondo considerato universalmente perso già da alcuni decenni, ma a fugare la loro sicura dispersione o peggio distruzione. Nel fondo Ottaviani, ora completamente inventariato si contano oltre alle pubblicazioni del medico urbinato, carte di interesse cittadino ed un importante carteggio con interessanti nomi della cultura scientifica nazionale del primo ottocento. Questo a dimostrare con un esempio concreto, quanto il concentramento di materiali archivistici in una sede idonea dove poter, non solo sistemare

meccanicamente, ordinare, ma censire e studiare, possa tornar utile alla cultura della città, del territorio e in genere della conoscenza per vari settori di interesse;

quello che si auspica quindi è di vedere scongiurato il pericolo di un annullamento della sezione urbinata. Occorre la sensibilizzazione e l'appoggio nei confronti della politica culturale attivata, onde allontanare il pericolo di una chiusura anche temporanea, al fine di riuscire a raggiungere ed ottenere i fondi utili al trasferimento dell'Istituto nella prestigiosa sede definitiva già scelta: l'ex seminario di Urbino, di proprietà della Curia Arcivescovile. Nel frattempo, proprio per stimolare maggiormente l'attenzione del pubblico verso le potenzialità culturali dell'Archivio, tramite sponsor privati, si va promuovendo una serie di iniziative. Nel programma 1994-1995, si prevedono oltre ad una mostra di carattere cartografico e vedutistico su Urbino e territorio (secc. XVI-XIX), una sugli antichi mestieri (secc. XVII-XVIII) ed ancora un'altra su credito e finanza (secc. XVI-XVIII). Tutto con l'intendimento di fermare lo sfratto divenuto esecutivo! Certi della positiva accoglienza dei progetti e soprattutto della condivisione della necessaria esigenza della nuova sede per riportare Urbino al suo ruolo di naturale capitale dalla cultura —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per la soluzione dei problemi prospettati. (4-02315)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero già dal 1989, ha in corso trattative con la Curia Arcivescovile di Urbino per la locazione dell'edificio dell'ex Seminario, ritenuto idoneo ad ospitare la locale sezione dell'Archivio di Stato di Pesaro, destinataria di un provvedimento di sfratto dalla sede attuale.

In data 2 agosto 1990, l'UTE competente ha ritenuto congruo un canone annuo di lire 140.470.000, la cui corresponsione è stata successivamente autorizzata, in data 8 aprile 1991, dalla direzione generale del Tesoro.

La Curia, però, prima della stipula del contratto di locazione, in considerazione del

notevole lasso di tempo intercorso tra l'inizio delle trattative e la loro conclusione, ha chiesto l'adeguamento del canone di cui trattasi.

La richiesta, però, non può trovare accoglimento in quanto, comportando la necessità di interpellare nuovamente gli organi competenti, implicherebbe ulteriori rinvii per la soluzione dell'intera vicenda.

Recentemente la Curia, in relazione ad un'istanza di contributo per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 circa, avanzata per lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio, ha proposto una parziale compensazione tra detto contributo e il canone di locazione.

Considerata l'entità dell'intervento finanziario, questo Ministero si riserva di valutare attentamente la proposta.

È stata esaminata anche la possibilità di ricorrere ad altri immobili (Palazzo Odasi-Bonaventura; ex Casa di rieducazione) che però non sono idonei ai servizi di archivio.

Questo Ministero comunque non mancherà di svolgere ogni iniziativa per la soluzione dei problemi logistici dell'istituto in questione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Fisichella.

**REALE.** — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

sono state proposte più interrogazioni al Ministro dell'interno sul caso del Segretario comunale dottor Luigi Meconi in data:

10 marzo 1993, dal senatore Molinari;

17 marzo 1993, dai deputati Nuccio e Piscitello;

30 novembre 1993, dal senatore Molinari;

3 dicembre 1993, dal deputato Nuccio.

e che a nessuna veniva data risposta;

venivano riportati fatti su comportamenti della prefettura di Ascoli Piceno e del sindaco di Force da destare in allarme estremo;

sindaco di Force, prefettura e Ministero hanno deciso la « dispensa dal servizio » del Segretario Meconi per le note di qualifica « cattivo » nel 1992 e 1993 e per il rigetto ministeriale dei ricorsi fatti dall'interessato;

le « note di qualifica » sono tipiche di uno stato centralistico e autoritario e che erano pratiche dei « Podestà » nominati per censo e dei prefetti che ne controllavano ogni atto e grossomodo come con i sindaci della Repubblica attraverso le Gpa fino all'avvento delle regioni;

in molti casi il rapporto tra prefetti e sindaci, da « strutturale-autoritario », è diventato essenzialmente « politico » con inevitabili interessi prefettizi a tenere buoni rapporti con i sindaci per più scopi, non ultimo quello della carriera. Per sapere con quali criteri la prefettura di Ascoli ha « confermato » le note di qualifica del sindaco di Force e quale è l'effettiva autonomia dei prefetti su queste « note ». Lo stesso dicasi per i 5 procedimenti di disciplina che la prefettura di Ascoli ha avviato dietro denunce, alcune delle quali per libere manifestazioni di pensiero e risposte « non violente » del Meconi dinnanzi a concrete e ripetute minacce e oltraggi. Se le cause per i provvedimenti sono quelle per cui il Meconi si è trovato in « conflitto » con tutti i sindaci in cui ha lavorato, visto e considerato che il Meconi, ovunque ha lavorato, si è trovato in « conflitto » perché ha svolto sempre e caparbiamente un ruolo di « garanzia » nel rispetto dei principi a cui, per la Costituzione, si deve ispirare la pubblica amministrazione: imparzialità e buona amministrazione e che la recente condanna della Corte dei conti per « colpe gravi » sulla gestione di un intero mandato del sindaco Canala di Force delinea una figura di sindaco dai comportamenti, come scrive la Corte, « sconcertanti »;

i Consiglieri di minoranza, tra cui l'ex sindaco Faini che ha riorganizzato il co-

mune lasciato con dissesto finanziario dal Canala, in un comunicato alla stampa del 30 giugno scorso scriveva « Ad onta di strumentali note di qualifica che possono essere state formulate sul suo conto va detto che Meconi di cui si conosce la capacità professionale, la serietà e l'efficienza, ha svolto il ruolo di insostituibile garante della legalità nell'interesse dell'ente e di tutta la cittadinanza evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti »;

nello stesso comunicato si ipotizzano gravissime ipotesi omissive da parte del prefetto di Ascoli Piceno, che, nominato Curatore speciale degli interessi del comune per i 5 procedimenti penali contro il Canala per svariate ipotesi di reato: falsità materiale ed ideologica, soppressione di atti, peculato, omissione di atti di ufficio e abuso d'ufficio, non si costituisce parte civile vanificando di fatto l'istituto della decadenza del Canala per incompatibilità per lite —:

se non diventi impellente una ispezione ministeriale su quanto avviene alla prefettura di Ascoli Piceno;

se non debba essere restituita piena dignità al funzionario dottor Luigi Meconi;

se su queste « note di qualifica » non si debba intervenire immediatamente a tutela dell'intera categoria dei Segretari comunali e, soprattutto, dei delicatissimi compiti loro affidati. (4-02264)

RISPOSTA. — *Il segretario comunale dottor Luigi Meconi, entrato in servizio il 1° agosto 1979, ha svolto l'intera carriera presso comuni della provincia di Ascoli Piceno, salvo pochi mesi in un comune della provincia di Brescia, e attualmente è titolare del comune di Force.*

*Presso tutte le amministrazioni comunali dove ha prestato servizio, il Meconi ha sollevato problematiche e doglianze anche in relazione alla sua predisposizione ad atteggiamenti estremamente polemici, come si evince, ad esempio, dalla platealità di molte sue iniziative e dalla pubblicità che usa dare alle stesse, con frequenti riflessi sulla stampa*

e sul mondo parlamentare, oltre che sulle collettività locali, dando pertanto luogo a reiterate richieste di rimozione dalle sedi di volta in volta ricoperte.

Il rendimento in servizio, inoltre, non è mai stato convincente, come attestato dai giudizi annuali espressi sul suo conto dai sindaci e, per conferma o revisione, dal Vice Prefetto Vicario di Ascoli Piceno (« ottimo » nel 1979, 1981, e 1984; « distinto » nel 1980 e 1991; « buono » nel 1982, 1985, 1988, 1989, e 1990; « mediocre » nel 1983, 1986 e 1987; da ultimo, « cattivo » nel 1992 e 1993).

Avverso i giudizi di « cattivo » formulati per gli anni 1992 e 1993 dal sindaco di Force e confermati dal Vice Prefetto Vicario di Ascoli Piceno, il Meconi ha prodotto, ai sensi di legge, ricorso al Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali; organismo collegiale costituito presso questo Ministero del quale fanno parte, come membri ispettivi, anche un sindaco e due rappresentanti della categoria dei segretari.

Tale organo, riunitosi nell'adunanza del 31 maggio 1994, dopo l'esperimento di esauriente e approfondita istruttoria, ha respinto i ricorsi confermando il giudizio di « cattivo » per gli anni 1992 e 1993.

Per l'effetto, questo Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39 R.D. 21 marzo 1929, n. 371 e dell'articolo 212 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 — come sostituito dall'articolo 1, sub. 212 legge 27 giugno 1942, n. 851 — ha instaurato il procedimento ai fini della dispensa dal servizio, previa assegnazione al dottor Meconi di un termine per presentare eccezioni o deduzioni e con riserva del successivo parere da parte del Consiglio centrale di amministrazione. Infatti, il citato articolo 39 R.D. 371/1929, dopo aver previsto, al comma 1, che « è qualificato cattivo il segretario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta », soggiunge, al comma 2, che « il segretario che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio ».

Con riferimento alle specifiche doglianze contenute nel testo delle interrogazioni parlamentari, si fa presente che l'istituto delle note di qualifica — per altro in vigore anche per le altre categorie di pubblici dipendenti — trova espressa e compiuta previsione nel peculiare sistema normativo tuttora applicabile ai segretari comunali e provinciali in attesa di una nuova legge di riforma organica, ed in particolare negli articoli dal 31 al 41 del citato R.D. 21 marzo 1929, n. 371.

Le note di qualifica in questione, relative ad ogni anno di servizio, sono predisposte dai sindaci o dai presidenti della provincia e trovano tuttora ragione nel rapporto di dipendenza funzionale intercorrente tra i capi delle amministrazioni locali e i rispettivi segretari, di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 « ordinamento delle autonomie locali ».

Le note stesse, però, sono distintamente redatte dal Vice Prefetto Vicario della provincia, che può quindi confermarle o riformarle, per cui il potere valutativo dei sindaci sui segretari trova un primo e consistente temperamento.

Non solo, in quanto avverso la nota di qualifica definitivamente formulata il segretario può proporre ricorso al consiglio di amministrazione, la cui composizione è stata più volte illustrata.

In sede di riforma organica legislativa dello stato giuridico della categoria di personale in discorso, è comunque possibile che lo strumento delle note di qualifica venga soppresso o ridelineato, in relazione, ovviamente, al tipo di rapporto che dovrà intercorrere tra i segretari e i capi delle amministrazioni locali.

Il Ministro dell'interno: Maroni.

RIVERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con legge n. 148, è stata introdotta la lingua 2 dalla terza elementare;

sono partiti progetti di tale insegnamento a durata triennale;

senza vincolare in alcun modo i docenti, e senza aggravio di spesa per l'am-

ministrazione, con corsi di aggiornamento, molti sono i « formati »;

entro quest'anno la legge andrà rivista e corretta dal Parlamento;

il provveditore agli studi di Milano, con circolare n. 296 del 23 maggio 1994, obbliga i docenti « formati » a tale insegnamento, ledendo la loro libertà di scelta e dà mandato ai direttori didattici di far rispettare tale disposizione —:

quali provvedimenti urgenti, vista la scadenza del 9 luglio del provveditore per censire tali docenti, il Ministro intenda adottare perché si chiarifichi tale situazione in tutta la Nazione, uniformando il comportamento di ogni amministrazione periferica. (4-01405)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che, in relazione all'esigenza di evitare l'assunzione di nuovo personale, con conseguente aggravio di spesa, le istruzioni ministeriali impartite per la graduale estensione dell'insegnamento della lingua straniera, nella scuola elementare, hanno previsto — in attuazione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 140 del 1990 — che fossero utilizzate anzitutto le risorse di organico e professionali già disponibili nelle scuole, alle quali questa amministrazione ha peraltro assicurato un adeguato rinforzo di formazione glottodidattica.

Nell'ottica, pertanto, di assicurare al maggior numero di alunni l'insegnamento della lingua straniera, è stata ritenuta necessaria l'utilizzazione, nell'attuale fase di transizione, di un docente « specialista », con il compito di operare su più classi, sulla base del progetto elaborato dal collegio dei docenti.

Nel contesto delle prime indicazioni attuative, emanate con la circolare ministeriale n. 116 del 21 aprile 1992, ai suddetti docenti specialisti è stato chiesto l'impegno di assicurare la continuità nell'insegnamento della nuova disciplina per almeno un triennio, al fine di garantire agli alunni la completa realizzazione del progetto formativo prefigurato nei vigenti programmi.

*Nella considerazione del notevole sforzo finanziario sostenuto dall'amministrazione per la formazione linguistica dei docenti disponibili ed al fine di non disperdere le risorse professionali formate, con la medesima circolare è stato specificato che gli insegnanti che abbiano acquisito la prevista competenza linguistica e metodologica operano come specializzati nel modulo di appartenenza, qualora non abbiano manifestato l'intenzione di essere utilizzati come specialisti su più classi.*

*In proposito si osserva inoltre, che il decreto ministeriale del 28 agosto 1991 — col quale sono state definite le modalità applicative dell'insegnamento della lingua straniera — stabilisce che il medesimo insegnamento rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare e deve essere affidato ad un insegnante elementare specializzato, in possesso delle previste competenze.*

Alla citata circolare n. 116 del 1992 ha precisato di essersi attenuto, nel caso segnalato, il provveditore agli studi di Milano il quale ha quindi correttamente ritenuto di chiedere agli insegnanti « formati » di prestare la loro attività quali insegnanti specialisti o specializzati, nel precipuo intento di non disperdere le risorse professionali disponibili e tenuto anche conto che, nel corso dell'anno scolastico 1993/94, a fronte di n. 413 posti per l'insegnamento della lingua straniera, previsti nel relativo piano provinciale, ne sono stati effettivamente attivati solo n. 277.

Si informa, infine, che la necessità di fare ricorso ai fini di cui trattasi, a tutti i docenti formati — sia come specialisti che come specializzati — è stata ribadita nelle successive circolari ministeriali n. 204 del 21 giugno 1993 e n. 330 del 25 novembre 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

**ORESTE ROSSI.** — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza del documento stilato dal Magistrato per il

Po, Prot. n. 6653, 18 giugno 1994 che riporta:

« (III-L-AL-69) Istanza in data 20 dicembre 1990. Ditta Bellora Benilde - Accessione al terreno in fregio al fiume Tanaro ai sensi dell'articolo 941 c.c.;

con presidenziale n. 5149/91 in data 17 febbraio 1992 era stata riconosciuta alla Ditta Bellora Benilde l'accessione ai sensi dell'articolo 941 c.c. di una porzione di terreno in fregio al fiume Tanaro estromesso con decreto 22 novembre 1990 n. 10913;

successivamente codesto Dipartimento di Alessandria (già Intendenza di Finanza) con nota n. 11716/1 in data 1° giugno 1992 ha richiesto a questo Magistrato un riesame della pratica in parola;

a seguito di tale richiesta si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un'apposita Commissione, in seno a questo Magistrato, con il compito di approfondire ulteriormente le cause di formazione dell'accessione;

la predetta Commissione ha svolto una serie di accertamenti e di verifiche anche in sito giungendo alla conclusione, con relazione in data 15 luglio 1993, che il terreno alluvionale estromesso s'è progressivamente formato per cause naturali;

nel frattempo la Segreteria dell'Autorità di Bacino del fiume Po, venuta a conoscenza del problema, prima per le vie brevi e poi con lettera ufficiale in data 10 marzo 1994, n. 821, ha manifestato la volontà di procedere ad un esame congiunto della questione di che trattasi;

con lettera in data 11 maggio 1994, n. 1618, la predetta Segreteria ha sostanzialmente affermato che il terreno estromesso non rientra in quelli compresi nel redigendo piano di bacino;

tutto ciò premesso, da tutti gli accertamenti eseguiti e dalle ulteriori verifiche effettuate a seguito delle varie contestazioni sollevate dal comune di Rivarone, comprendendo anche l'ultima perizia tecnica a firma del professor Cannata tra-

smessa a questo Istituto in data 12 maggio 1994, non sono emersi elementi tali da modificare il parere a suo tempo espresso »;

il comune di Rivarone ha fatto predisporre varie perizie contrarie a quanto già deliberato dal Magistrato per il Po con precedenti atti;

il comune di Rivarone, nella persona del Sindaco, ha denunciato alla Procura della Repubblica il Consigliere comunale di minoranza Pietro Ragni che aveva richiesto, in base alla legge 142 la documentazione relativa al procedimento di cui sopra;

in data 31 maggio 1994 la Procura della Repubblica nella persona del Magistrato incaricato si è espressa a pieno favore del Consigliere Ragni Pietro;

ad avviso, dell'interrogante, le spese sostenute dalla Amministrazione comunale di Rivarone per far stilare le, pare inutili, perizie di parte e per sostenere la causa, persa, presso la Procura contro il Ragni dovrebbero addebitarsi, anziché alla cittadina, agli stessi Amministratori -;

quali iniziative di competenza ritengono di dover assumere al riguardo.

(4-02233)

*RISPOSTA. — Le spese sostenute dal comune di Rivarone per perizie tecniche volte a contestare quanto deliberato dal magistrato per il Po per il riconoscimento alla ditta Bellora Benilde dell'accessione, ai sensi dell'articolo 941 del codice civile, di una porzione di terreno in fregio al fiume Tanaro, sono da ricomprendere tra gli oneri a carico dell'ente - organo rappresentativo della comunità locale - per l'esercizio della propria attività amministrativa e di gestione della cosa comune, nell'interesse della collettività e secondo precise linee di programmazione politica.*

*Pertanto, rientrando la fattispecie prospettata nell'ambito dell'autonomia dell'ente locale, non sono ipotizzabili interventi in sede centrale.*

Il Ministro dell'interno: Maroni.

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della circolare del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 4 del 26 gennaio 1993, dispone che « a partire dal 1994 le istituzioni dovranno essere dotate di un organico orchestrale (con rapporto di lavoro regolato da contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) per il periodo di attività che non può essere comunque inferiore ai 5 mesi previsti dalla legge;

l'Amministrazione provinciale di Lecce perdura, unica in Italia insieme con Bari, nella gestione diretta dell'Istituzione concertistica orchestrale, gestione che si manifesta sempre più inadeguata ed inefficiente;

è necessario ed urgente procedere alla costituzione di una apposita azienda speciale, a cui trasferire la gestione dell'ICO e porre così termine ad una condizione precaria che nuoce gravemente all'orchestra, ai professori d'orchestra ed al restante personale;

nonostante tale situazione si trascini da tempo e nonostante diversi pronunciamenti in tal senso da parte della commissione consiliare competente e dello stesso consiglio provinciale (delibera C.P.202 del 15 dicembre 1993) a tutt'oggi non appaiono comprensibili le ragioni dell'inerzia dell'Amministrazione provinciale —:

quali iniziative intenda assumere per porre fine all'attuale situazione e dare un assetto definitivo e stabile all'ICO di Lecce.  
(4-00892)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.*

L'ICO (Istituzione Concertistica Orchestrale) di Lecce ha ottenuto sin dal 22 ottobre 1982 il riconoscimento di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, quale istituzione come complesso stabile o semi stabile a carattere professionale, che svolge annualmente almeno 5 mesi di atti-

vità. Conseguentemente detta istituzione ha sempre beneficiato delle sovvenzioni statali previste per tali organizzazioni.

Tuttavia, a seguito di sopravvenute difficoltà nell'individuazione del numero delle unità minime delle orchestre da camera e sinfoniche, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 8 del 26 marzo 1994 ha sospeso l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 11 della circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 del Ministero del turismo e dello spettacolo, dove in riferimento all'individuazione del numero delle unità di persone per le orchestre, stabilisce che: « tale organico non potrà essere inferiore a quaranta unità salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unità non potranno essere inferiori a venticinque ».

Quanto alle difficoltà di gestione di una istituzione concertistica da parte di un ente pubblico, si ritiene che esse non siano da collegare con le disposizioni normative sopra citate.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

SPARACINO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se e quali direttive si intendano urgentemente assumere, anche in sede ispettiva, relativamente alle presunte irregolarità che, secondo quanto risulta all'interrogante si stanno registrando nell'espletamento del concorso universitario di prima fascia a Professori di ruolo ordinari di Storia della filosofia, la cui commissione è presieduta dal professor Paolo Rossi. Notizie di stampa, infatti, e segnatamente un dettagliato articolo de *L'Indipendente*, a firma di Giampiero Moncada, citano espressamente nomi e qualifiche di presunti vincitori, collegandoli a meriti che sarebbero del tutto estranei alle regole fissate per i concorsi universitari e ad obiettivi criteri di giudizio scientifici ed accademici.  
(4-00523)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, si rappresenta quanto segue:*

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di prima fascia per il gruppo M.0810 (Storia della filosofia), nominata con decreto ministeriale secondo le vigenti disposizioni di legge, si è riunita per la prima volta il 15 novembre 1993 ed ha proseguito i lavori fino all'11 maggio 1994: in tale data, programmata come conclusiva, uno dei componenti, il professor Plebe, ha dato le dimissioni a seguito di una denuncia anonima pervenuta a questa amministrazione, alla procura della Repubblica di Roma e a tutti i membri della Commissione stessa.

Tale denuncia riguarda in particolare, riunioni di alcuni membri della Commissione, avvenute in occasione di convegni scientifici, col supposto fine di predeterminare i vincitori del concorso di cui trattasi, e avrebbe introdotto secondo il professor Plebe un elemento di turbativa nel sereno e pur corretto svolgimento dei lavori della Commissione.

Al riguardo si rappresenta che gli episodi riferiti nell'esposto anonimo non sono di per sé tali da far ipotizzare un'attività non corretta dei docenti impegnati nel collegio giudicante.

Com'è noto la Commissione si forma, secondo la disciplina vigente, attraverso il meccanismo misto della elezione e del sorteggio; non risulta che tale disciplina sia stata nella specie violata. Per quanto attiene alle illazioni formulate in ordine alle scelte che la Commissione opererà, queste non possono ovviamente essere ritenute tali da giustificare, almeno allo stato attuale, attività ispettive da parte di questa amministrazione.

Né risulta che la procura della Repubblica abbia avviato indagini preliminari.

Giova comunque evidenziare che gli atti concorsuali, a conclusione dell'attuale fase di valutazione del merito scientifico, così come accertato dalla Commissione, saranno sottoposti al prescritto parere del CUN ed alla successiva approvazione, ove ne sussistano i presupposti, del Ministro.

Per quanto concerne, infine, le dimissioni del professor Plebe, si rappresenta che le

stesse sono state respinte. La Commissione è stata, pertanto, invitata a proseguire i lavori.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Podestà.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quanto costi la convenzione tra la Presidenza del Consiglio e l'agenzia giornalistica *Italia*;

se tale convenzione per il suo contenuto giustifichi ai fini dell'informazione alle comunità italiane all'estero per conto del dipartimento informazione e editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la discriminazione delle iniziative della destra e segnatamente la messa di riconciliazione promossa da A.N. il 25 aprile che vasta eco ha avuto sui *media*.

Infatti, nonostante tale iniziativa sia stata diffusa sul notiziario Agi, essa non ha trovato incredibilmente spazio nella « selezione delle principali notizie sull'Italia » del 25/4/1994 destinate alle comunità italiane all'estero. (4-00220)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Dipartimento per l'informazione e la editoria, si fa presente quanto segue.

La convenzione per i servizi di informazione giornalistica regionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'AGI prevede un onere complessivo di lire 6.885.656.969 per il 1994.

In particolare, per le testate giornalistiche italiane pubblicate all'estero (fino ad un massimo di 60 utenze) e per le emittenti che all'estero trasmettono programmi e notiziari in lingua italiana (fino ad un massimo di 30 utenze) nell'ambito della Convenzione sono previsti, rispettivamente, un servizio settimanale ed un servizio bisettimanale sui principali avvenimenti di politica, economia ed attualità a carattere nazionale e regionale, verificatisi in Italia nel periodo di riferimento. La spesa relativa, nell'ambito dell'o-

nera complessivo sopraindicato ammonta a lire 2 miliardi e 800 milioni circa.

Per quanto attiene invece all'iniziativa della messa di riconciliazione promossa da A.N. il 25 aprile 1994, si conferma che la suddetta notizia è stata inserita nella « Rassegna di notizie per gli Italiani all'estero », sia nel servizio settimanale per le testate italiane all'estero che nel servizio bisettimanale per le emittenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

UCCHIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quali iniziative intenda adottare per assicurare l'effettivo versamento alle associazioni venatorie riconosciute, del contributo dei cacciatori, addizionale alle tasse di concessione già da questi pagate, fissato dalla legge n. 157 del 1992. Secondo la norma infatti, le somme andrebbero attribuite entro il marzo di ciascun anno. Neppure una lira però è stata versata dallo Stato che, finora, con un biasimevole comportamento, si è invece appropriato di somme non sue. (4-01265)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere le iniziative da adottare per assicurare l'effettivo versamento, nei tempi previsti, delle somme dovute alle associazioni venatorie, ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica e omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al riguardo si fa presente che la citata disposizione legislativa, all'articolo 24, istituisce presso il Ministero del tesoro un fondo, la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al n. 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e stabilisce che le disponibilità di detto fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, de-

stinandone, tra l'altro, il 95 per cento alle associazioni venatorie riconosciute.

La riassegnazione dei versamenti della citata addizionale effettuati nell'anno 1992, costituente prima applicazione del predetto articolo 24, è stata condizionata dalla complessità della prescritta procedura per cui, alla dotazione del capitolo n. 3578 dello stato previsionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativo alle assegnazioni venatorie, si è provveduto soltanto a fine esercizio 1993

Conseguentemente, l'effettiva erogazione delle spettanze dovute alle associazioni creditrici ha avuto luogo nell'anno in corso. L'emissione dei mandati è stata completata nel mese di luglio.

Al riguardo necessita riievare che i tempi occorrenti per l'erogazione dei suddetti contributi, al di là del termine ordinariamente stabilito nel 31 marzo di ciascun anno, sono strettamente connessi con l'impianto procedurale previsto.

La dotazione del fondo è alimentata dalla citata addizionale ed il conseguente effettivo gettito può essere conosciuto soltanto a quantificazione avvenuta, da parte del Ministero delle finanze, in sede di rendicontazione.

Relativamente ai conferimenti di competenza del corrente anno, in data 21 marzo scorso, il suddetto Ministero, su richiesta avanzata dalla Unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI), ha comunicato allo scrivente, ai fini della menzionata dotazione del fondo, le somme relative ai versamenti definitivi dell'anno 1992, — pari a lire 8.617.020.000 — indicando, in via cautelativa, il 50 per cento del gettito realizzato nel 1993 quale importo da iscriversi, in acconto, sul fondo in parola per il 1994.

A seguito di tale richiesta è stato predisposto apposito decreto del Ministro del tesoro n. 132743 del 20 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio, disponendo l'iscrizione della somma di lire 4.500.000.000 sul capitolo 6879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per la dotazione del corrispondente fondo.

Quale ulteriore atto del prescritto procedimento, con nota 156889 del 27 giugno 1994, indirizzata al Ministero delle finanze, è

stato avviato l'iter di acquisizione del concerto dei Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'emana-zione del decreto di ripartizione delle attuali disponibilità del fondo, come necessario pre-supposto per la successiva erogazione, tra l'altro, delle somme di competenza delle associazioni venatorie.

Da ultimo, occorre far presente che, in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento per l'anno 1994, in corso di approvazione al Parlamento, è stato proposto un incremento del predetto fondo (cap. 6879/ tesoro) di lire 4.117.020.000 per adeguare lo stanziamento all'effettivo gettito 1992.

Allo scopo, inoltre, di costituire una dotazione iniziale per consentire in tempi più brevi, l'erogazione di acconti cautelativa-mente dimensionati agli effettivi versamenti in entrata accertati, nel progetto di bilancio per il 1995, sarà previsto uno stanziamento di lire 4.500.000.000 sul citato capitolo 6879.

Il Ministro del tesoro: Dini.

WIDMANN. — Al Presidente del Consi-glio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI è stata stipulata una convenzione per il finanziamento della RAI « Sender Bozen », situata a Bolzano. Si tratta di una struttura RAI di particolare importanza, che deve garantire alle mino-ranze etniche sia tedesca che ladina per la quale il Governo si è assunto l'onere finan-ziario programmi fatti in casa di alta qualità;

la sede RAI di Bolzano « Sender Bo-zen » è sempre stata penalizzata per quanto riguarda la consistenza del numero del personale. Il « Sender Bozen » produce programmi televisivi per 13 ore settima-nali e per 96 ore di radio settimanali con a disposizione 213 collaboratori. A Trento vengono prodotti programmi TV per 2 ore settimanali e programmi radio per 7 ore settimanali con 110 collaboratori;

già questi dati dimostrano il differen-ziato e discriminante trattamento della sede RAI « Sender Bozen ». Gli attuali provvedimenti di risparmio provocano un'irresponsabile calo di qualità dei pro-grammi e delle trasmissioni —:

a quanto ammonti l'onere annuale che la Presidenza del Consiglio dei ministri versa attualmente alla RAI per il sosten-tamento della sede « Sender Bozen » e che cosa viene esattamente finanziato con que-sti mezzi, per quanto riguarda strutture, mezzi e categorie del personale;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri sia al corrente delle intenzioni della RAI di trasferire l'amministrazione tecnica a Mestre e il comparto ammini-strativo a Trento;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri sia altresì al corrente che aumen-tano le richieste di trasferire la sede RAI « Sender Bozen » alle competenze della provincia autonoma di Bolzano, per poter garantire un servizio che corrisponde alle esigenze delle minoranze etniche tedesche e ladine, visto che la RAI non vuole fornirlo o che non è in grado di farlo.

(4-00605)

RISPOSTA. — In relazione all'interroga-zione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite del Dipartimento per l'infor-mazione e l'Editoria, si fa presente quanto segue.

La Convenzione in atto fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, stipulata ai sensi dell'articolo 19 lettera c) della legge 14 aprile 1975 n. 103, ha come finalità la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per le minoranze linguistiche presenti nella provin-cia di Bolzano e nelle Valli Badia, Gardena e Fassa.

È prevista, per l'articolo 1 del testo di Convenzione vigente approvato con D.P.R. 3 novembre 1992, la diffusione di 4716 ore annuali di programmi radiofonici e n. 550 ore annua li di programmi televisivi in lingua tedesca, oltre a 235 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua ladina.

*Per il rimborso dell'onere derivante dalla produzione e diffusione delle suddette trasmissioni, la Convenzione stessa stabilisce un costo orario, cui va aggiunto il rimborso per i costi relativi agli impianti ripetitori installati per consentire alle trasmissioni in tedesco e ladino di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana.*

*Quanto al costo complessivo, per l'anno 1993 l'onere ammonta a lire 30.508.432.178.*

*Il suddetto onere è da riferirsi all'impegno da parte della RAI di diffondere i programmi di cui sopra, per la cui produzione la RAI è peraltro del tutto autonoma quanto a strutture, mezzi e categorie del personale, rientranti nella specifica competenza aziendale.*

*Quale verifica dell'attività svolta la RAI deve inoltrare alla P.C.M. al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso. Inoltre, ai fini della liquidazione degli oneri dovuti alla RAI, occorre sia preventivamente acquisita una dichiarazione del commissario del governo della provincia di Bolzano attestante l'effettiva trasmissione dei programmi previsti in Convenzione.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.

ZACCHERA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*la regione Piemonte ha deciso tagli ai fondi per l'organizzazione dei corsi professionali di carattere turistico organizzati negli anni scorsi dal FOR.MONT. piemontese nelle sedi di Ceres, Druogno e Oulx;*

*analoga iniziativa non risulta sia stata intrapresa dalla regione Piemonte per numerosi altri corsi non organizzati in zone montane;*

*è notevole l'importanza formativa che i corsi di carattere turistico-alberghiero hanno per i giovani residenti nei territori*

*montani per i quali queste attività rappresentano il futuro economico più positivo ed ambito;*

*è stata la positiva l'accoglienza che il mercato del lavoro ha sempre manifestato nei confronti dei giovani diplomati dai corsi FOR.MONT. —:*

*se non ritengano opportuno intervenire sollecitamente sulla regione Piemonte affinché vengano chiariti i motivi di queste scelte che strategicamente appaiono in netto contrasto con le reiterate assicurazioni di interessamento per le zone montane piemontesi ed il loro sviluppo economico. (4-01468)*

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la competenza di questo Ministero, in materia di istruzione professionale, è limitata ai soli corsi di istruzione secondaria superiore a vario indirizzo, svolti dagli istituti professionali di Stato.*

*Per quanto concerne, pertanto, i corsi di formazione professionali, organizzati dalla regione Piemonte e dei quali è cenno nell'interrogazione, questo Ministero può solo limitarsi a riferire gli elementi acquisiti, per il tramite del provveditore agli studi di Torino, presso la stessa regione.*

*Quest'ultima ha anzitutto precisato che le decisioni adottate, in ordine alle iniziative del programma FOR.MONT, per l'anno scolastico 1994/95, nelle sedi di Ceres, Druogno e Oulx, non prevedono alcuna riduzione di fondi, ma solo una loro parziale, diversa utilizzazione.*

*Tale scelta rientra, secondo le indicazioni della regione, negli indirizzi generali, validi per la totalità dei centri di formazione professionale convenzionati su tutto il territorio regionale, definiti a seguito dei nuovi programmi operativi del Fondo sociale europeo 1994/99.*

*Detti programmi prevedono una consistente riduzione dei finanziamenti per la formazione dei giovani alla ricerca del primo impiego, a favore dell'attivazione di interventi di formazione continua per gli occupati e per le diverse tipologie di disoccupati, giovani ed adulti.*

*Fa notare, peraltro, la suindicata regione come la riduzione dei corsi biennali di primo livello, per giovani in uscita dalla scuola secondaria inferiore, sia da mettere in relazione al fatto che la frequenza di tale scuola in Italia — diversamente da quanto previsto dai nuovi regolamenti comunitari — sia obbligatoria solo sino al compimento del 14° anno di età.*

*La formazione professionale finanziata dalle regioni è chiamata, quindi, ad intervenire nella fascia di età tra i 14 e 16 anni, con riserve comunitarie decrescenti e senza nuovi canali alternativi di finanziamento.*

*Nonostante tali difficoltà, la regione Piemonte ha tuttavia sottolineato di avere operato, nei confronti delle zone montane, in modo da mantenere inalterato il volume di offerta formativa, senza alcuna penalizzazione, tranne qualche parziale spostamento delle tipologie di utenza interessate ai corsi.*

*Dal proprio canto, questo Ministero confida che le problematiche commesse all'istruzione professionale possano trovare adeguate soluzioni nel contesto dei provvedimenti legislativi che saranno prossimamente varati per la riforma dell'istruzione secondaria superiore e per l'innalzamento dell'obbligo scolastico.*

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

ZOCCHI, CIRUZZI, CRIMI, LAZZATI, MEALLI, MASTRANGELO e CORNACCHIONE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

lo stato italiano ha recentemente provveduto a recepire alcune direttive CEE in materia di medicinali ad uso veterinario e, precisamente, la n. 81/851, la n. 81/852, la n. 87/20 e la n. 90/676;

tali direttive CEE sono principalmente volte ad assicurare, tramite un corretto uso dei farmaci veterinari, la incontaminazione dei prodotti di derivazione animale venduti per uso alimentare;

a tal fine, e stata prevista una disciplina molto severa con rigorosi adempi-

menti formali (ad es., l'obbligo della ricetta) e pesanti sanzioni a carico dei trasgressori;

nel recepimento delle predette direttive CEE è stata altresì disciplinata la vendita dei medicinali ad uso veterinario destinati ad animali allevati per uso « familiare » nonché quelli destinati ad animali di affezione;

la ricetta, ove prevista rappresenta un costo eccessivo e comunque sproporzionato per colui che alleva pochi animali per farne uso familiare;

in molte zone del Paese è comunque pressoché impossibile reperire un medico veterinario;

molti piccoli allevatori hanno preferito, di fronte a tali difficoltà, rinunciare a curare i propri animali anche per le patologie minori;

la vendita di confezioni di specialità medicinali contenenti un numero ridotto di unità posologiche impedirebbe un uso illecito del farmaco —

se non si ritenga opportuno deregolamentare la materia con particolare riguardo ai farmaci destinati ad animali allevati per uso familiare o ad animali da affezione all'uopo promuovendo la commercializzazione senza obbligo di ricetta di specialità medicinali contenenti un numero ridotto di unità posologiche.

(4-01852)

RISPOSTA. — In merito ai problemi prospettati con l'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue.

È importante premettere, innanzitutto, che, pur apprezzando le proposte formulate nell'interrogazione, in mancanza di un'esplícita previsione nella direttiva 81/851 — direttiva base sui medicinali ad uso veterinario — risulta giuridicamente impossibile, allo stato attuale della normativa comunitaria del settore, sottrarre gli « animali allevati per uso familiare » alla più ampia categoria degli « animali da reddito ».

Proprio nella consapevolezza delle difficoltà derivanti, in talune fattispecie ed in

presenza di determinate realtà locali, dall'obbligo rigoroso e generalizzato di ricetta veterinaria per i medicinali destinati allo specifico settore, i competenti servizi veterinari di questo ministero, dopo l'emanazione del decreto legislativo di recepimento delle relative direttive 27 gennaio 1992, n. 119, hanno inteso promuovere i temperamenti ritenuti possibili al rigore della normativa originaria, operando alcune modifiche con il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66.

Per effetto di quest'ultimo, infatti, nell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 119 del 1992 sono stati introdotti due nuovi commi per prevedere e disciplinare uno speciale regime di dispensazione dei farmaci ad uso veterinario in quanto destinati ai soli animali cosiddetti « da compagnia », prevedendo con il secondo — il comma aggiuntivo 7 — che « ...la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate, è effettuata mediante ricetta ripetibile ».

Va ricordato, inoltre, che con altro, successivo decreto in data 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1993, n. 238, sono state del pari emanate disposizioni innovative concernenti un primo elenco di categorie di medicinali veterinari la cui commercializzazione non è sottoposta all'obbligo di ricetta veterinaria.

In presenza di tali, primi emendamenti normativi, che sembrano, comunque, già

aver determinato un apprezzabile miglioramento della situazione rispetto alle difficoltà inizialmente lamentate, questo Ministero non ritiene concretamente possibile, per il momento, consentire un'indiscriminata commercializzazione senza obbligo di ricetta medico-veterinaria di tutte le specialità medicinali destinate agli animali di affezione, anche se contenenti, proprio in ragione della loro specifica destinazione, un numero ridotto di unità posologiche.

Tale ipotesi, in ogni caso, è stata certamente presa in considerazione e viene ora attentamente valutata, ma non v'è dubbio che un eventuale definitivo accoglimento di tale soluzione presupporrebbe il preventivo superamento di tutta una serie di problemi, inerenti all'individuazione dell'esatta entità delle confezioni, dei principi attivi contenuti, delle patologie di riferimento.

È inoltre evidente che essa, in ogni caso, non potrà venir adottata per tutte le categorie di farmaci veterinari, rendendosi tecnicamente necessaria, per l'utilizzazione di diverse di esse, una preventiva valutazione professionale del medico veterinario.

Preme sottolineare, comunque, che i problemi oggetto dell'interrogazione, relativi agli animali allevati per uso familiare ed agli animali da affezione sono ben presenti all'attenzione dei competenti Servizi veterinari di questo Ministero.

Il Ministro della sanità: Costa.

